

**Relazione contenente
le schede regionali
sugli atti normativi e i
dispositivi di
governance regionale
in materia di contrasto
alla violenza maschile
contro le donne**



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

IL PROGETTO VIVA

Il progetto *ViVa – Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne* è realizzato nell'ambito di un Accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esso prevede tre principali ambiti di intervento:

- **Ambito 1: Contributo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di contribuire alla programmazione e all'implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne attraverso attività di studio e ricerca e consulenza metodologica;
- **Ambito 2: Studi di campo su attori e processi del sistema antiviolenza italiano**, il cui scopo è quello di contribuire alla conoscenza delle caratteristiche e delle pratiche di intervento dei Centri per uomini autori di violenza e delle misure di empowerment attivate a livello centrale e locale in favore delle donne in uscita dalla violenza.
- **Ambito 3: Valutazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di condurre studi valutativi sul Piano 2017-2020 e sul Piano 2021-2023 rispondendo ad una funzione rendicontativa e di apprendimento.

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da **Pietro Demurtas**

FRANCESCA PROIA

Dottoressa di ricerca in Metodologia delle scienze sociali presso "Sapienza" Università di Roma, tecnologa CNR presso l'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" (Issirfa-Cnr), ove si occupa di politiche regionali a contrasto della violenza maschile contro le donne, sussidiarietà orizzontale e processi di formalizzazione. Partecipa a ViVa dal 2020 e nella seconda edizione del progetto ha collaborato in particolare nell'ambito del WP1, WP2 e WP4, oltre a curare l'implementazione della banca dati LARA – Leggi e Atti Regionali Antiviolenza.

PIETRO DEMURTAS

Dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso "Sapienza" Università di Roma e ricercatore presso l'IRPPS-CNR, ha realizzato studi e ricerche adottando un approccio mixed-methods in diversi ambiti: dalle disuguaglianze di genere nella sfera pubblica e privata, alle migrazioni internazionali, passando per l'analisi dei servizi sociali rivolti a differenti target di popolazione. Ha analizzato le politiche e gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, riservando particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche, delle interazioni e delle pratiche di intervento dei servizi specializzati e generali attivi in questo campo. Dal 2020 è referente dell'area di ricerca POGES - Popolazione, Genere e Società dell'IRPPS-CNR e di diversi progetti di ricerca in tema di discriminazioni e violenze basate sul genere e su SOGIESC. Dal 2017 ha partecipato alla prima edizione del Progetto ViVa e dal 2022 coordina la seconda edizione.

Abstract IT

Rapporto contenente schede regionali sugli atti normativi e sulla governance regionale in materia di politiche antiviolenza.

Questo deliverable presenta il risultato di un'analisi delle politiche antiviolenza regionali, basata sullo studio del contesto normativo e degli atti amministrativi adottati da ogni singola Regione e Provincia autonoma. In particolare, il deliverable presenta un archivio commentato contenente gli atti regionali in materia di contrasto alla violenza di genere, tra cui leggi, regolamenti e altri atti amministrativi regionali. Per ogni Regione e Provincia autonoma, i documenti sono stati raccolti attraverso gli archivi web regionali.

Per ricostruire le peculiarità regionali nel campo del contrasto alla violenza contro le donne, è stata prodotta un'analisi desk del materiale documentale classificato, basata su un meta-scheda. In primo luogo, sono state analizzate le leggi adottate dalle singole regioni, che definiscono la struttura delle funzioni, degli obiettivi e delle responsabilità dei diversi attori coinvolti nel delineare il sistema regionale antiviolenza. Successivamente, l'analisi si è spostata sugli atti amministrativi, con l'obiettivo di capire quali iniziative sono state promosse.

Le schede sono state progettate e realizzate come documenti di lavoro. Ciascuna scheda presenta, in particolare, una breve ricostruzione delle misure promosse e adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma, con riferimento agli interventi normativi, agli strumenti di programmazione e di governance, alle misure di prevenzione e di contrasto.

Abstract EN

Report containing regional datasheets on regulatory acts and regional governance related to anti-violence policies.

This deliverable presents the result of an analysis of regional anti-violence policies, based on the study of the regulatory context and the administrative acts adopted by each Region and Autonomous Province. More specifically, the deliverable presents an annotated archive containing regional regulatory acts about combating gender-based violence, including laws, regulations, and other regional administrative acts. For each Region and Autonomous Province, documents were collected through regional web archives.

To reconstruct the regional peculiarities in the field of combating violence against women, a desk analysis of the classified documentary material was produced, based on a meta-datasheet. First the laws adopted by the individual regions were analysed, as they set the structure of functions, objectives, and responsibilities of the various actors involved in outlining the regional anti-violence system. Successively, the analysis moved to the administrative acts, with the aim of understanding what measures have been promoted.

The datasheets have been designed and implemented as working documents. Each datasheet presents, in particular, a brief reconstruction of the measures promoted and adopted by each Region and Autonomous Province, with reference to regulatory interventions, planning and governance tools, specialized services (Anti-Violence Centres and Shelters) and measures for perpetrators.

Sommario

Introduzione.....	8
1.Nota metodologica	9
2.Uno sguardo di insieme.....	11
Regione ABRUZZO.....	17
Regione BASILICATA.....	32
Regione CALABRIA.....	40
Regione CAMPANIA.....	53
Regione EMILIA ROMAGNA.....	65
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA.....	80
Regione LAZIO.....	90
Regione LIGURIA.....	106
Regione LOMBARDIA.....	118
Regione MARCHE.....	132
Regione MOLISE.....	144
P.A. BOLZANO.....	152
P.A. TRENTO.....	163
Regione PIEMONTE.....	176
Regione PUGLIA.....	191
Regione SARDEGNA.....	205
Regione SICILIA.....	218
Regione TOSCANA.....	230
Regione UMBRIA.....	242
Regione VALLE D'AOSTA.....	255
Regione VENETO.....	264
Allegato 1 – Leggi regionali per anno di introduzione.....	276
Allegato 2 – Sintesi degli strumenti di governance regionale.....	278

SUPPORTO **AL DPO**

WP1 WP2

SUPPORTO
AL DPO**RELAZIONE CONTENENTE LE SCHEDE
REGIONALI SUGLI ATTI NORMATIVI E I
DISPOSITIVI DI GOVERNANCE REGIONALE IN
MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
MASCHILE CONTRO LE DONNE***(luglio 2022)***Introduzione**

Le Regioni sono unità di analisi fondamentali nello studio delle politiche pubbliche e del loro sviluppo sui territori, e lo sono senz'altro in relazione alle politiche sociali – ambito in cui ricadono le misure di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (v. sent. n.50/2008 della Corte costituzionale).

La riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 ha ridefinito compiti e funzioni dei diversi livelli istituzionali e ha attribuito alle Regioni la competenza residuale in materia di politiche sociali – nel rispetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quale competenza esclusiva e trasversale assegnata allo Stato. Il tema dell'assunzione di un ruolo proattivo da parte delle Regioni in tale ambito è cominciato ad emergere già a partire dagli anni Novanta, quando si è avviato un processo di riforma volto alla riorganizzazione territoriale delle politiche sociali (es. con la L. n.112/1998) volto a ridefinire l'architettura di governance multilivello, politiche e servizi. Tale processo di riforma ha portato alla legge sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n.328/2000) che ha ricondotto sul territorio, oltre che l'attuazione anche la programmazione delle politiche prevedendo un sistema di governance appunto multilivello con ruoli di coordinamento verticale per Regioni (programmazione) e Province (gestione) e di coordinamento orizzontale per i Comuni. La L.n.328/2000, sebbene depotenziata per via dell'incompleta definizione dei LEP che avrebbe contribuito ad una maggiore omogeneizzazione tra i diversi sistemi regionali e a flussi finanziari instabili, è stata anche uno stimolo di innovazione nei rapporti intra- e inter-istituzionali, come pure testimoniato dall'estesa attuazione della pianificazione per zone e dalla produzione normativa regionale improntata a principi derivanti dalla stessa (Kazepov e Cefalo, 2020¹).

Nell'ambito della costruzione di *policy* complesse, quali quelle che ricadono nell'ambito delle politiche sociali, e in una cornice come quella delineata, il tema della governance multilivello assume dunque una indiscussa centralità in quanto tale impostazione esprime, per definizione, un impegno condiviso tra soggetti e attori diversi, teso a realizzare politiche pubbliche composte su più ambiti di intervento e ad attuarle in maniera sinergica e funzionale all'efficacia complessiva delle diverse misure da adottare. Tale impianto organizzativo è sollecitato dalla stessa Convenzione di Istanbul, laddove indica che è necessario costruire politiche anti violenza coordinate ed efficaci, che sappiano

¹ Kazepov Y., Cefalo R. (2020) *La dimensione territoriale delle politiche sociali* in Parolechiave Online, 2, pp.85-99.

far dialogare tutte le agenzie coinvolte nel *policy process* così da promuovere misure realmente in grado di contrastare un fenomeno di natura strutturale come quello della violenza contro le donne.

Il ruolo centrale che le Regioni assumono nella gestione delle politiche antiviolenza quale snodo tra Governo, Dipartimento per le Pari Opportunità e Autonomie locali è emerso in due momenti fondamentali della concretizzazione delle misure delineate attraverso la L.n.119/2013, c.d. Legge sul femminicidio: in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, luogo privilegiato di confronto e di concertazione istituzionale con lo Stato sulla gestione del delicato equilibrio tra particolarità dei contesti e necessità di universalità di accesso ai diritti, sono state infatti siglate le Intese relative alla ripartizione dei fondi da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne messi a disposizione con il Fondo per le politiche PO e quella relativa ai requisiti minimi che i Centri antiviolenza e le Case rifugio debbono avere per poter accedere a finanziamento pubblico.

D'altro canto, il ruolo centrale assunto dalle Regioni nel processo di implementazione delle politiche antiviolenza può essere fatto risalire già alla fine degli anni '80, in considerazione della loro capacità di riconoscere le diverse istanze e pratiche territoriali, sensibilità che si è tradotta - pur in assenza di assetti normativi nazionali specifici - nell'adozione di leggi, o iniziative specifiche, a sostegno dei servizi specialistici, così come nello svolgimento di funzioni di indirizzo e di supporto a reti locali volte a sostenere le donne e i/le loro figli/e nel percorso di emancipazione dalle violenze in ambito familiare. La L. n.119/2013 ha dato poi l'impulso al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, introducendo un meccanismo di trasferimento e ripartizione delle risorse tra le Regioni; a livello regionale, tale impulso ha accelerato l'attivazione di policy e l'adozione di sistemi normativi specifici. Tuttavia, la pluralità delle responsabilità e il coinvolgimento di diversi livelli amministrativi nella gestione di politiche complesse genera inevitabilmente un proliferare di modalità operative e di gestione diversificati; lo scopo di questa relazione è inquadrare le peculiarità regionali così da iniziare a delineare l'articolato panorama della implementazione delle politiche antiviolenza sul territorio nazionale. Il quadro degli interventi regionali viene presentato attraverso delle schede regionali di sintesi che evidenziano per ogni singola Regione e Provincia Autonoma alcuni elementi essenziali dell'assetto governativo adottato per realizzare le politiche antiviolenza: assetto e dispositivi della governance regionale; dispositivi regionali di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio; misure regionali relative agli autori di violenza.

1. Nota metodologica

L'analisi contenuta in questa relazione si basa sulla ricomposizione delle politiche regionali antiviolenza attraverso lo studio del contesto normativo e degli atti amministrativi adottati da ogni singola Regione e Provincia autonoma in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne. In ragione dell'obiettivo di ricostruire il sistema antiviolenza territoriale, è stato predisposto un archivio ragionato contenente gli atti normativi regionali in materia di contrasto alla violenza di genere, considerando come

unità di analisi le leggi, i regolamenti e gli altri atti amministrativi regionali, quali le delibere di giunta e consiglio o le determinazioni dirigenziali, laddove reperibili. Per ogni Regione e Provincia Autonoma, il processo di raccolta della documentazione è avvenuto attraverso i motori di ricerca regionali, prevedendo un aggiornamento degli atti al 31 dicembre 2021.

Al fine di ricostruire le peculiarità e le differenze inter-intra/regionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne, è avviata un'analisi desk del materiale documentale classificato mediante l'applicazione di una scheda di meta-dati. In particolare, il processo di analisi della documentazione così individuata e catalogata ha preso avvio dalle leggi adottate dalle singole regioni, per mezzo delle quali si è ricostruito l'assetto di funzioni, obiettivi, responsabilità dei vari attori che concorrono a delineare il sistema antiviolenza regionale, per poi procedere con gli atti amministrativi, nella prospettiva di comprendere se e come gli obiettivi stabiliti nelle norme siano stati realizzati.

Le schede sono state ideate e realizzate come strumenti di lavoro in vista di approfondimenti tematici e analisi comparative tra le realtà regionali. Ogni Scheda presenta una breve ricostruzione delle misure promosse e adottate ed è articolata in macro-aree, ogni sezione presenta un box ove vengono indicati gli atti di riferimento².

Le macro-aree individuate nelle schede sono:

1. Interventi normativi adottati nel tempo dalla singola Regione/Provincia Autonoma in materia di contrasto alla violenza contro le donne. In questo caso, oltre alle norme specifiche, sono state considerate anche eventuali misure promosse in altri ambiti di intervento (es. politiche sanitarie, sociali o del lavoro e formazione).
2. Governance regionale e locale e ruolo delle reti locali; Strumenti di programmazione regionale, specifici o non, utilizzati dalla Regione (Piano antiviolenza regionale e/o altri piani di programmazione che pure contengono misure antiviolenza - es. piano sociale o socio-sanitario); Strumenti regionali volti al monitoraggio del fenomeno (indicando anche la presenza o meno di specifici osservatori regionali, modalità e soggetti deputati alla raccolta dati e valutazione).
3. Servizi specialistici dedicati al supporto delle donne vittime di violenza, ovvero i Centri antiviolenza (CAV) e le Case rifugio (CR). In relazione a questi è stata evidenziata la presenza di: un esplicito riferimento ai criteri minimi stabiliti nell'Intesa Stato-Regioni del 2014; eventuali criteri aggiuntivi considerati ai fini del trasferimento delle risorse ai servizi specializzati; albi/registri regionali specifici.
4. Misure rivolte agli autori di violenza, per i quali viene indicata la presenza o meno di iniziative regionali e relative informazioni utili. Ad esempio, viene indicata la eventuale presenza di servizi specializzati, ovvero i Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), e informazioni relative a questi, alla organizzazione sul territorio, se definita e come, o se le misure sono riconducibili a progetti invece estemporanei o semplicemente corrispondono a generici obiettivi nell'ambito delle programmazioni regionali.

² I link inseriti nei testi sono stati controllati alla data di consegna del Deliverable.

2. Uno sguardo di insieme

Il presente paragrafo è finalizzato ad offrire un rapido sguardo di insieme su alcune delle principali differenze osservabili con riferimento alle principali dimensioni di analisi previste dalle schede di meta-dati regionali, a cui si rimanda per approfondimenti sulle singole realtà territoriali. Sempre nella prospettiva di fornire una veloce panoramica delle differenze regionali si rimanda all'Allegato 2, che offre una sintesi sugli strumenti di governance.

Leggi regionali

Da una prima analisi del contesto normativo regionale emergono almeno due aspetti interessanti: il primo attiene al riconoscimento e valorizzazione dell'operato dei CAV nei territori e il secondo all'attenzione riservata al dibattito nazionale e internazionale sul fenomeno della violenza maschile contro le donne. Relativamente a quest'ultima considerazione è sufficiente notare, ad esempio, che alcune regioni adottano una definizione di violenza in base alle formulazioni promosse a livello internazionale: Cedaw 1979/1992, Risoluzione Onu 1993, Risoluzione Oms 1996, Programma azione Pechino e relativa Direttiva Prodi 1997, Programmi Ue, Convenzione Istanbul 2011. Dibattito che si rispecchia anche nel mutamento della terminologia utilizzata nei titoli delle leggi per connotare donne e violenza.

La produzione normativa specifica si situa soprattutto dopo il 2006, anno contrassegnato da alcuni accadimenti importanti rispetto al nascente dibattito pubblico attorno alla violenza: in particolare, nasce il progetto Arianna³, ci si prepara a discutere il disegno di legge n.2169/2007⁴, viene svolta la prima indagine Istat sul tema della violenza contro le donne e le narrazioni giornalistiche sul tema della violenza iniziano a generare un maggiore interesse e attenzione da parte dell'opinione pubblica (Creazzo, 2008⁵).

Una più decisa sistematizzazione può essere identificata dopo il 2013 quando le Regioni, sollecitate dalla ratifica della Convenzione di Istanbul (L. n.77/2013) e dalla L. n.119/2013, provvedono ad un diffuso adeguamento normativo che persiste sino ad oggi.

Generalmente, attraverso le leggi, le Regioni promuovono il sostegno ai CAV e riconoscono loro, per lo più, un ruolo centrale nel contrastare le violenze maschili contro le donne. Se le prime leggi regionali antiviolenza (precedenti al 2007) sono concentrate proprio su riconoscimento, regolamentazione e finanziamento dei centri, quali espressione di un'esperienza locale da sostenere e valorizzare, o sono volte a costruire misure ad hoc a supporto della fuoriuscita dalla violenza, quelle più recenti, e in particolare quelle che si situano tra il 2007 e dopo l'intervento statale con la L. n.119/2013, prevedono generalmente leggi più organiche che aggiornano il sistema previgente con una gamma più

³ Il progetto ARIANNA - Attivazione Rete nazionale Antiviolenza, è avviato nel gennaio 2006 a seguito del bando di gara del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri mirato a approfondire e realizzare un'azione sperimentale di contrasto al fenomeno della violenza verso le donne su tutto il territorio nazionale, attraverso l'attivazione del numero di pubblica utilità 1522 e l'avvio da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, di una Rete nazionale antiviolenza, che ha coinvolto organismi pubblici e privati in un'azione volta alla definizione obiettivi comuni e di un piano strategico.

⁴ Prima proposta nel nostro paese di una strategia nazionale e integrata volta a contrastare la violenza in famiglia e di genere.

⁵ Creazzo, G. (2008), *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in Studi sulla questione criminale, fascicolo 2/2008.

ampia di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza, delineando specifici sistemi di governo delle politiche e interventi multidisciplinari e *multi-agencies*. Al tempo stesso, le leggi regionali più recenti continuano a dedicare il proprio nucleo centrale a centri antiviolenza e case rifugio, da istituire e sostenere in numero adeguato su tutto il proprio territorio, cercando in tal modo di dare concretezza alle sollecitazioni nazionali e internazionali. Emerge però in questo processo di revisione una maggiore consapevolezza rispetto al fatto che le donne debbano essere sostenute con più vigore nei percorsi di fuoriuscita dalle violenze familiari, ed è a tal fine che si inseriscono iniziative finalizzate a sostenere i processi di empowerment delle donne, parimenti emerge una maggiore attenzione verso i/le minori coinvolti/e come vittime di violenza diretta o assistita e verso gli/le orfani/e di femminicidio e la necessità di promuovere misure specifiche per sostenerli/e; infine le normative più recenti inquadrando il fenomeno della violenza maschile contro le donne come culturalmente strutturato prevedono anche azioni specifiche per gli autori di violenza e l'eventuale introduzione nella rete antiviolenza dei Centri per Uomini Autori di Violenza.

Le leggi dell'ultimo periodo che rivelano un approccio di sistema al contrasto della violenza maschile, presentano strutture simili orientate a stabilire: principi e finalità; funzioni, ambiti di intervento e assetto organizzativo; disciplina dei servizi; previsione di una rete antiviolenza; strumenti di programmazione, monitoraggio, valutazione.

Infine, alcune Regioni normano le politiche antiviolenza all'interno delle leggi sulla parità di genere e antidiscriminazione in un'ottica di gender mainstreaming, o riconducono il tema del contrasto alla violenza nelle norme riguardanti i diritti di cittadinanza sociale o specificamente di cittadinanza di genere.

Funzioni e compiti delle Regioni

Le Regioni assumono la responsabilità dell'attuazione delle norme e il coordinamento delle attività ad esse connesse, definiscono l'assetto di governance attraverso l'attribuzione e distribuzione delle funzioni tra Regione e Enti Locali (EELL) e l'istituzione di specifici organismi di supporto, definiscono la programmazione degli interventi, la promozione di progetti di prevenzione e formazione, la promozione di reti locali, l'adozione di albi, l'erogazione di finanziamenti, la raccolta di documentazione e il controllo sull'attuazione della norma.

La maggior parte delle Regioni adotta anche specifiche linee guida per esplicitare più compiutamente le caratteristiche della governance adottata, le azioni da attivare e le relative modalità operative. È interessante evidenziare che nell'ambito di questa tipologia di atti alcune Regioni introducono strumenti "innovativi" finalizzati ad ampliare la tipologia di misure a sostegno delle donne vittima di violenza; a titolo esemplificativo: la Sardegna prevede che i livelli essenziali di assistenza (LEA) siano garantiti sul territorio regionale anche per fronteggiare situazioni derivanti da violenza intra o extrafamiliare; la Valle d'Aosta sempre considerando i LEA indica l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni di follow up necessarie dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso alle vittime di violenza.

Strumenti di programmazione

In 9 Regioni le norme adottate prevedono l'assunzione e l'aggiornamento periodico di

un piano regionale antiviolenza come strumento di programmazione⁶ che stabilisce priorità e modalità di intervento, progettualità da sostenere, disponibilità finanziaria. Nelle altre regioni la programmazione è contenuta nei piani sociali e socio-sanitari. Dagli atti amministrativi si rileva però un aggiornamento dei Piani non sempre puntuale.

Osservatori

Ulteriore strumento di governance è la presenza di specifici Osservatori sul fenomeno della violenza. Alcune Regioni, seppur con denominazioni e organizzazioni diverse, si sono dotate di un Osservatorio sul fenomeno composto da componenti con ruolo politico e tecnico, affidandogli generalmente il compito di rilevare informazioni sul fenomeno a livello locale e sulla capacità di risposta dei servizi territoriali, nonché di condurre studi e analisi su questioni specifiche (anche analisi dei fabbisogni formativi degli attori coinvolti nella gestione delle politiche). In altre Regioni le medesime funzioni sono svolte da specifiche sezioni dell'Osservatorio sulle politiche sociali o dalla Regione stessa.

Organismi a supporto

Tali organismi, le cui denominazioni variano localmente (cabine di regia, tavoli di coordinamento, forum permanenti, task force), sono previsti in 19 Regioni per coadiuvarle nella programmazione e implementazione delle politiche. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge che sono stati effettivamente costituiti in 11 Regioni. Hanno generalmente natura interdisciplinare, competenze politiche e/o tecniche, e sono sedi di confronto tra soggetti interni ed esterni alla Regione. Vi sono infatti Regioni che prevedono che i componenti di questi organi di governance siano esclusivamente rappresentanti politici (es. Campania), altre invece (es. Lombardia e Sardegna) prevedono che i componenti siano rappresentanti politici e tecnici (operatrici dei CAV, forze dell'ordine, sanitari ecc.). Infine, vi sono Regioni che prevedono da una parte organismi con composizione esclusivamente politica e dall'altra organismi con composizione esclusivamente tecnica (es. Puglia e Umbria).

Reti territoriali

In 15 Regioni è prevista espressamente per legge l'istituzione o la promozione di una rete territoriale antiviolenza, nelle norme viene altresì indicata la necessità di coordinamento tra i servizi specialistici e gli altri servizi che possono intercettare le donne e i minori, quali i servizi sanitari e sociali ed è per questo che viene fatto spesso esplicito riferimento alla L.n.328/2000 e/o alle leggi regionali che regolano i sistemi integrati dei servizi sociali e sociosanitari. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge, comunque, che tutte le Regioni hanno previsto apposite linee guida, schemi di protocollo/intesa, attivazione di specifici protocolli/partenariati e implementazione delle reti antiviolenza previste dalle leggi. I soggetti delle reti risultano essere soprattutto EELL, istituzioni decentrate dello Stato – es. Prefetture, Tribunali, Forze dell'Ordine – altri enti pubblici come aziende sanitarie o istituzioni legate all'istruzione, terzo settore, ordini o confederazioni professionali. Ci sono Regioni che assegnano alle reti regionali un ruolo

⁶ I Piani vengono generalmente proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio regionale. In Umbria questo è sostituito da un atto di programmazione. Basilicata e Calabria adottano un piano regionale pur in assenza di una esplicita previsione legislativa.

centrale nella concretizzazione delle misure anti violenza e promuovono l'attivazione di protocolli d'intesa anche volti a condividere gli obiettivi e delineare le modalità operative delle azioni di collaborazione (es. la Regione Lombardia finanzia progetti sperimentali promossi dalle reti). In alcune di queste (es. Veneto) i CAV assumono una certa centralità nel trasferimento delle conoscenze del fenomeno verso tutti gli operatori della rete. In altre Regioni, invece, a fronte di una promozione formale delle reti, attraverso i documenti regionali, non corrisponde una implementazione sostanziale (es. Calabria).

Monitoraggio e valutazione

Le attività di monitoraggio e raccolta dati sono affidate agli organismi a supporto della governance regionale, in particolare: in 10 Regioni all'Osservatorio specifico sul fenomeno; in Veneto al Tavolo di coordinamento regionale; in Friuli V.G. all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale; la Lombardia, il Piemonte, la P.A. Trento e la Sardegna assumono invece direttamente il coordinamento su queste attività. Generalmente le strutture territoriali anti violenza sono direttamente coinvolte nella raccolta dati. Dall'analisi della produzione amministrativa emerge la ricerca di modalità di raccolta dati fluide e in linea con i sistemi di rilevazione nazionali. La gestione regionale, tuttavia, risulta essere ancora fortemente eterogenea.

L'attività di valutazione delle politiche regionali risulta per lo più svolta attraverso relazioni periodiche della Giunta regionale, previste in ben 19 Regioni dalla clausola valutativa.

Servizi specialistici

In conformità con quanto definito nell'Intesa Stato-Regioni del 2014, i centri anti violenza possono essere promossi sia da EELL, anche associati, sia da associazioni del privato sociale che possiedono una documentata esperienza e specifici requisiti. Le strutture possono pertanto essere sia di iniziativa pubblica che privata.

Differenze possono essere individuate da regione e regione con riferimento alla categoria entro cui vengono classificati i CAV: in alcuni casi risultano inquadrati come servizi socio-assistenziali che prestano immediata assistenza, protezione e consulenza alle donne (es. P.A. di Bolzano) o come realtà cui ispirarsi per progettare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali servizi anti violenza (es. P.A. di Trento). In altri, le norme richiamano la legislazione nazionale e regionale relativa ai sistemi locali integrati dei servizi sociali e socio-sanitari riconducendo così i CAV a questi e attribuendogli anche un ruolo essenziale, in particolare riconoscendone l'autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le altre istituzioni pubbliche (es. Liguria e Campania). Infine, in alcuni casi la legge riconosce i CAV come presidi specifici nel contrasto alla violenza, ma non attribuisce loro una maggiore rilevanza rispetto agli altri servizi territoriali (es. Marche e Umbria).

In tale variegato contesto anche la metodologia propria dei centri può assumere sfumature diverse: riconosciuta e valorizzata (es. Campania, Veneto, Puglia), anche laddove i CAV non abbiano un ruolo di primissimo piano rispetto ai servizi sociali (es. Pa Trento), o dissolta laddove si riconosca e valorizzi al pari di altre prassi e altri modelli culturali (es. Marche, Lombardia).

L'interlocuzione della Regione con i CAV avviene tramite gli EELL che sono

responsabili del loro funzionamento e ne attestano i requisiti stabiliti a livello regionale. Ma in alcuni casi le Regioni si relazionano direttamente con le reti dei CAV del proprio territorio: ad es. la PA di Trento riconosce i CAV aderenti alla rete nazionale DiRe mentre l'Emilia-Romagna riconosce il coordinamento regionale dei CAV quale interlocutore privilegiato per la pianificazione di settore.

Alcune Regioni (13) hanno previsto di dotarsi di albi regionali, su queste 10 regioni attivano albi/registri specifici per le strutture anti violenza.

Le leggi regionali fanno quasi tutte riferimento anche all'assistenza alloggiativa, quale necessario impegno che i comuni devono assicurare e le strutture di accoglienza considerate sono definite, a seconda dei casi, case rifugio, case di accoglienza, le case di secondo livello e di semi-autonomia.

La gestione dei centri è generalmente regolata da convenzioni tra associazioni e gli enti locali e unioni di comuni. Vi è esplicito riferimento nelle normative delle regioni, e in alcuni casi (es. Sardegna) vengono indicati i requisiti minimi che devono essere garantiti anche dagli EELL per l'erogazione dei servizi e per la copertura finanziaria della gestione.

Ulteriore compito delle Regioni è programmare, assegnare ed erogare le risorse agli enti gestori delle strutture di accoglienza, a tal fine agiscono sostanzialmente seguendo tre modalità: trasferiscono le risorse direttamente ai centri anti violenza e alle case rifugio attraverso specifici atti di assegnazione; trasferiscono le risorse ad altre amministrazioni pubbliche ed enti locali, che successivamente finanzieranno i centri anti violenza e le case rifugio; assegnano le risorse direttamente alle strutture anti violenza o le trasferiscono alle amministrazioni locali a seconda della tipologia delle attività da finanziare.

Iniziative rivolte agli autori di violenza

Con tempi diversi, le Regioni hanno cominciato a programmare e finanziare iniziative specifiche rivolte agli autori di violenza invitando dapprima gli stessi CAV, o associazioni che già si occupavano di autori sul proprio territorio, a promuovere progettualità in tal senso attraverso specifici bandi, spesso utilizzando i finanziamenti di derivazione statale finalizzati ai progetti regionali.

Negli ultimi anni sempre più Regioni sperimentano sul proprio territorio regionale Centri di ascolto per uomini maltrattanti (CUAV) integrandoli, nelle norme più recenti, alle strutture anti violenza (es. Friuli-Venezia Giulia) che necessariamente devono essere presenti come misura a contrasto della violenza maschile.

Si segnala infine che la maggior parte delle Regioni, sollecitate dalla necessità di adeguarsi alla convenzione di Istanbul e alla programmazione nazionale, ha risposto positivamente al bando emanato per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto-legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza prevedendo la propria partecipazione e promuovendosi come partner capofila nei progetti da presentare.

SUPPORTO **AL DPO**

WP1 WP2

SUPPORTO
AL DPO

LE SCHEDE REGIONALI

Regione Abruzzo

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Provvidenze in favore della famiglia	1995	95	Art.4 Interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni Art.6 I consultori
Piano sanitario regionale 1999-2001	1999	37	Sez. Obiettivi strategici
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini	2004	40	Art.3 Progetti per la sicurezza
Interventi a sostegno degli stranieri immigrati	2004	46	Art.10 Protezione sociale
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	31	Tutto il testo modificata con LR 47/2006, 21/2007, 1/2012
Legge Finanziaria Regionale 2012	2012	1	Art.53 Misure di sostegno sociale
Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi.	2016	17	Art.9 clausola valutativa, Art.10 norma finanziaria
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.	2019	34	Art.8 Modifiche all'articolo 34 della L.R. 96/1996 su decadenza dall'assegnazione

La Regione Abruzzo ha cominciato ad affrontare la tematica della violenza in famiglia e sessuale con la LR n.95/1995 e prevede tra gli interventi socio-assistenziali a carico dei comuni anche l'accoglienza temporanea in strutture residenziali di vittime di violenze sessuali e di persone la cui permanenza nel nucleo familiare costituisca un pericolo, mentre demanda ai consultori l'individuazione di casi di "violenza familiare" e l'attivazione dei servizi competenti. Nel 1999 adotta il Piano sanitario e tra gli obiettivi strategici indica l'assistenza ed il recupero dei minori e delle donne oggetto di violenze, di maltrattamenti e di abusi, ovvero l'attivazione di interventi per la "diagnosi e la presa in carico", delle donne e dei minori vittime di violenze, abusi, maltrattamenti. Nel 2004 con la LR n.40/2004 riconduce il tema a quello della sicurezza pubblica mentre con LR n.46/2004 riconoscendo

la specificità di donne e bambini immigrati vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento promuove per questi la possibilità di beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale. Nel 2006 emana la LR n.31/2006 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” una legge a sostegno delle strutture antiviolenza (CAV e Case di accoglienza) valorizzandole anche in leggi finanziarie successive, in particolare dall’art.53 della LR n.1/2012. Questa norma rappresenta una misura specifica adottata dalla Regione a contrasto della violenza contro le donne e viene ricondotta nell’ambito delle azioni individuate e auspicate in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, che in premessa viene richiamata insieme alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). La legge è dedicata alla realizzazione di progetti antiviolenza, ovvero al sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza. A tal fine il legislatore tiene conto sia delle misure già introdotte dalla L. n.154/2001 “Misure contro le violenze nelle relazioni familiari” e dalla L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" sia delle pratiche e prassi di accoglienza già in essere sul territorio elaborate anche sui territori. La legge finanzia annualmente il sostegno, l’attivazione e la gestione, nel territorio regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza (case rifugio).

Nel 2016, la Regione riconosce (LR n.17/2016) la necessità di individuare un percorso clinico-assistenziale per le vittime di violenza e si dota, anticipando le linee guida nazionali, di una norma specifica sull’istituzione del codice rosa presso i PS ospedalieri.

Nel 2019 recepisce invece la normativa nazionale e modifica quella regionale in materia di residenzialità pubblica stabilendo la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per gli autori di delitti di violenza domestica (L n.34/2019).

Definizione di violenza

Con l’art. 1 della L. 31/2006 si stabilisce che “ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all’inviolabilità della persona e alla sua libertà”. All’art.2 individua le diverse forme di violenza: violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

Nel 2012 con il Protocollo Regione – ANCI (DGR n.754/2012) si utilizza la definizione stabilita con la dichiarazione per l’eliminazione della violenza sulle donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Approvazione Piano Sociale Regionale 2016/2018	2016	CR 70-4
Proroga Piano sociale	2018	DGR 949/C
Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano Sociale Regionale 2021-2023.	2021	DGR 837

Piano antiviolenza regionale

La Regione non si è dotata di un Piano antiviolenza.

Piano sociale

L'ultimo piano sociale 2016-2018 (CR verbale n.70-4/2016, prorogato con DGR n.949/C/2018 al 31/12/2020) adottato riporta dati territoriali relativamente agli anni 2014-2015, derivanti dall'indagine ISTAT 2014, dalle informazioni ottenute dai presidi territoriali (1522, CAV Ananke, ambiti sociali) e dalla relazione del Presidente della corte d'Appello dell'Aquila. Nel commentare i dati si evidenzia che i casi di violenza in Abruzzo risultano avere incidenza doppia rispetto alla media nazionale; pertanto, l'obiettivo formulato nel Piano è quello di attivare misure che vadano a ridurre i casi di violenza. In particolare, si vuole: incrementare i servizi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; mettere in rete consultori, CAV e i gli altri servizi locali; agire per l'adeguamento dei CAV agli standard previsti dalla conferenza Stato-Regioni (Atto 146/2014); servizi di supporto per favorire la denuncia della violenza subita e l'emersione; servizi integrati socio-sanitari di accompagnamento e presa in carico delle vittime; interventi di presa in carico degli adulti maltrattanti; rafforzare i servizi anti-discriminazione e di supporto alle vittime di tratta e sfruttamento. Tra gli interventi vengono però annoverati anche il rafforzamento delle equipe per le adozioni e sviluppo dell'affidamento e i servizi di mediazione per la prevenzione dei conflitti familiari.

Nel corso del 2021 è stata avanzata la nuova proposta di piano sociale (DGR n.837/2021) che, non solo riporta interessanti indicazioni in merito alla situazione in Abruzzo circa la diffusione del fenomeno e della presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli/e ma, individua la necessità di aumentare l'efficacia delle azioni intraprese attraverso la partecipazione a tavoli programmatici e reti sociali per la co-progettazione di azioni innovative e di rafforzamento per le pari opportunità ed il contrasto alla violenza di genere e sui minori. Inserisce le azioni antiviolenza nell'asse tematico "L'empowerment femminile ed il contrasto alla violenza di genere e servizi infanzia" ed individua, come servizi su cui orientare l'azione, i Centri antiviolenza e servizi comunitari di mediazione, individua altresì le tipologie delle risorse economiche su cui far valere gli interventi: Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia, Fondo per la Famiglia (L.R. n.95/95), Fondo Centri antiviolenza (L.R. 31/2006), P.O. FSE Abruzzo Fondo Sociale Europeo, Fondi FSC Obiettivi di servizio, Fondo Piano sviluppo asili nido, Azioni PNRR e REACT EU. Si evidenzia anche che Il Servizio Sociale per i Minorenni del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila propone azioni di rafforzamento gli enti gestori territoriali per il contrasto alla violenza di genere e servizi di sostegno alla genitorialità. Elenca poi gli obiettivi e le azioni di sistema del PSR 2021-2023:

- Potenziare il sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso l'ampliamento della Rete regionale antiviolenza e l'efficacia dell'operatività del Tavolo Tecnico.
- Consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti a livello provinciale e locale, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti. La finalità è quella di prevedere che ogni ADS nella presente programmazione sociale si convenzioni con un Centro antiviolenza per garantire il funzionamento di sportelli su tutti i territori, con la previsione di un budget di spesa dedicato.

- Rafforzare e qualificare le strutture (CAV, CR) e i loro servizi per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale.
- Favorire l'istituzione e/o potenziamento di centri di ascolto e riabilitazione di uomini maltrattanti.
- Prevenire ogni forma di violenza nei confronti delle donne appartenenti a categorie svantaggiate e con particolari fragilità.
- Assicurare la presa in carico da parte dei servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza in tutte le sue forme.
- Proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio.
- Promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e l'importanza della prevenzione attraverso attività in rete con il sistema di istruzione e formazione e quello di integrazione socio-sanitaria e prevedere protocolli operativi con l'Ufficio Regionale Scolastico e i servizi territoriali e distrettuali sociosanitari della ASL.
- Sostenere e rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment, in considerazione dello stretto legame tra uscita dalla violenza e recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo economico, lavorativo e abitativo.
- Favorire percorsi di orientamento e supporto, volti all'acquisizione dell'autostima e alla valorizzazione di potenzialità, abilità e competenze al fine di facilitare la ricerca attiva del lavoro da parte delle donne.
- Promuovere la creazione di modelli di intervento e di presa in carico integrata, caratterizzati da una efficace e rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva.
- Valorizzare le buone prassi territoriali attraverso una efficace rilevazione e diffusione attraverso i siti istituzionali.

Nella proposta viene evidenziato che sono state recepite le indicazioni della cabina di regia da parte dei CAV, che rafforza le azioni della programmazione regionale 2021-2023, proponendo la realizzazione del piano triennale per la programmazione regionale delle azioni a contrasto della violenza e distribuzione dei fondi ai soli centri riconosciuti dalla Regione Abruzzo. In particolare:

- L'implementazione di un Fondo regionale strutturale e svincolato dai bandi annuali.
- La costituzione e diffusione di una rete regionale composta da Centri Antiviolenza e case rifugio, FF.OO.
- La Costituzione di un Osservatorio regionale per la valutazione della disamina delle nuove proposte afferenti alle politiche a sostegno della lotta alla violenza di genere.
- Un tavolo di concertazione sulla proposta di modifica della L.R. 31/2006- Inserimento della tematica del contrasto alla violenza di genere tra i LEA e LEPS.
- L'identificazione di un percorso socio-sanitario all'interno dei pronto soccorso.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

Alla Regione sono demandate: promozione di iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, il sostegno alle strutture antiviolenza, la promozione di reti territoriali anche alla luce della L. n.328/2000, il finanziamento di progetti antiviolenza che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. Attraverso la Giunta regionale, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti (LR n.31/2006 art.2).

Nel 2019, considerando il mutato contesto normativo (Convenzione di Istanbul, normativa nazionale di riferimento, DPCM relativo ai requisiti minimi, Piani antiviolenza) e i dati relativi al fenomeno sul territorio, alla numerosità e alla dislocazione dei servizi specialistici sullo stesso, provvede ad indirizzare l'operato degli amministratori locali al rafforzamento dei presidi specialistici sul territorio a contrasto della violenza contro le donne e contro la violenza assistita. A tal fine la Regione individua come azioni necessarie l'istituzione di: una rete regionale tra tutti i soggetti coinvolti a contrastare la violenza di genere regionale dei CAV e CR con il fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza; un tavolo regionale composto dai rappresentanti della rete; istituzione di un albo/elenco. Individua il dip. Lavoro-Sociale come soggetto incaricato di provvedere all'implementazione dei servizi di ascolto uomini maltrattanti e ritiene di implementare il sistema di raccolta dei dati sul fenomeno a partire dai risultati della collaborazione con IRPPS – CNR e ISTAT. In merito al tavolo regionale non risultano ad ogni modo atti che formulino specifici obiettivi o atti che attestino l'avvenuta istituzione (DGR n.712/2019).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31

Gli EELL possono presentare in forma singola o associata, in convenzione con associazioni femminili operanti nella Regione e con tutti gli organismi indicati nella Legge n.328/2000 i progetti antiviolenza (LR n.31/2006 art.3).

I comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria (LR n.31/2006 art.10).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Approvazione testo protocollo d'intesa con ANCI per la prevenzione ed eliminazione della violenza contro le donne	2012	DGR 754
Approvazione testo di convenzione con la USL di Pescara per la realizzazione dello sportello generale contro la discriminazione e la violenza di genere verso le donne di comunità immigrate e di minoranze etniche	2012	DGR 784
Protocollo interistituzionale per la creazione di un sistema integrato per il contrasto della violenza sulle donne. Approvazione schema di Protocollo.	2015	DGR 47
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712
Rete regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Istituzione del Tavolo tecnico di Rete regionale e approvazione atto di indirizzo del Protocollo di Rete regionale.	2021	DGR 272

La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolide (LR n.31/2006, art.2, c.3).

In particolare, è riconosciuto il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale anche per la realizzazione di progetti di rete. I CAV operano in rete con: strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio (LR n.31/2006, art.6, c.2).

Si segnalano alcuni esempi di collaborazioni promosse sul territorio.

La Regione ha promosso nel 2012 un protocollo di Intesa con l'ANCI Abruzzo con l'obiettivo di: monitorare il fenomeno sul territorio; promuovere azioni atte a favorire il recepimento della risoluzione P.E. del 3 settembre 2008 per il corretto uso delle immagini femminili; coinvolgere il mondo dell'istruzione regionale per una diffusione dei valori positivi della parità; sensibilizzare i diversi attori territoriali ad azioni positive sinergiche (DGR n.754/2012).

Sempre nel 2012 la Regione approva il testo di convenzione con la USL di Pescara per la realizzazione di uno sportello contro la discriminazione e la violenza di genere verso le donne di comunità immigrate e di minoranze etniche, nell'ambito del progetto SIMPLE cui già aderisce e in un'ottica di riconoscimento delle violenze multiple. Lo Sportello ha come obiettivi: avviare un sistema regionale di rilevamento, segnalazione e trattamento di casi di discriminazioni e violenze di genere verso donne immigrate e appartenenti a comunità di minoranze etniche, in rete con i servizi locali competenti e con le realtà del terzo settore; sensibilizzare la popolazione autoctona sulle discriminazioni multiple promuovendo modelli di comportamento positivi e non discriminatori; migliorare la capacità di denuncia e segnalazione da parte delle vittime; favorire i processi di integrazione (DGR n.784/2012).

Facendo proprie le sollecitazioni contenute nella normativa nazionale (L. nn.38/2009 e 119/2013) si approva uno schema di protocollo inter-istituzionale per la creazione di un sistema integrato per il contrasto della violenza, che deve coinvolgere Prefetti, Presidenti dei Tribunali, del Tribunale per i minorenni ed il Procuratore presso questo, i Dipartimenti Lavoro, Salute, Welfare della Regione, le Aziende Sanitarie Locali e la Consigliere di Parità della Regione. Gli obiettivi assegnati alla rete sono: analisi e monitoraggi del fenomeno; azioni sinergiche fra soggetti pubblici e privati operanti nello specifico settore; formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato; percorsi informativi a favore delle vittime su strumenti e modalità di tutela; azioni sia a contrasto dei fattori favorenti la violenza sia a favore dell'emersione; azioni che facilitino la raccolta della denuncia e scoraggino la reiterazione; definizione di regole condivise nel percorso processuale penale (DGR n.47/2015).

Nel 2019 la Regione individua tra le azioni necessarie a rafforzare le politiche a contrasto della violenza l'istituzione di una rete regionale tra tutti i soggetti coinvolti a contrastare la violenza di genere. La rete regionale dovrà promuovere attività di prevenzione e garantire adeguata accoglienza, protezione e sostegno alle vittime di maltrattamenti mediante protocolli operativi per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne (DGR n.712/2019). Con DGR n.272/2021 è stata istituita la rete regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e è stata disposta l'istituzione del Tavolo Tecnico di Rete regionale, con funzioni consultive e propositive, e l'approvazione dell'atto di indirizzo del Protocollo di Rete regionale da definire successivamente in seno allo stesso Tavolo tecnico. Gli obiettivi della rete perseguono quali strategie operative: istituire un Tavolo tecnico operativo con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le realtà individuate, sia pubbliche sia private; ricomprendere le problematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne all'interno della programmazione politica territoriale; elaborare un piano di interventi per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime; coordinare ed incrementare la raccolta dei dati sulla violenza. La rete è composta da i seguenti attori locali: Regione Abruzzo, Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Consigliera di Parità della Regione Abruzzo, Corte d'Appello di L'Aquila, Procura della Repubblica c/o la Corte d'Appello di L'Aquila, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, Legione CC Abruzzo e Molise (SM-Ufficio OAIO), Ufficio Scolastico Regionale, ANCI Abruzzo, Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Questure di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Tribunali di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, AUSL n.ro 1 – Avezzano – Sulmona -L'Aquila, AUSL n.ro 2 - Chieti - Lanciano – Vasto, AUSL n.ro 3 – Pescara, AUSL n.ro 4 – Teramo, Ordine degli Avvocati di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD), Soggetti titolari di Centri anti violenza e Case Rifugio.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Non previsto. L'Osservatorio sociale (LR n.22/1998) online prevede una sezione "pari opportunità" ove vengono diffuse informazioni circa le politiche a contrasto della violenza contro le donne (<http://www.abruzzosociale.it/site/main/posts/category/15>).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 - 2016 ripartite con DPCM 25.11.2016 e dei fondi regionali ex LR 201.10.2006, n. 31	2017	DGR 463
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

I CAV e CR devono provvedere a: raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati (LR n.31/2006 art.8 c.3).

Nel 2017 si rilevano criticità nel sistema di rilevazione e analisi dati e la Regione stabilisce la necessità di implementare il sistema, destinando una quota alla messa a punto di strumenti idonei alla raccolta, elaborazione e analisi dei dati in possesso della rete di enti e istituzioni che entrano in contatto con donne vittime di violenza con il fine di monitorare e valutare l'efficacia degli interventi attivati (DGR n.463/2017).

L'anno successivo la Regione, nell'ambito della linea di azione relativa ai sistemi informatici, prevista dal DPCM 25/11/2016, vincola parte dei fondi al miglioramento del sistema regionale, destinando le risorse ai CAV e CR per la definizione e il consolidamento di un sistema condiviso di raccolta dati sul fenomeno della violenza e al consolidamento delle reti territoriali antiviolenza (DGR n.662/2018).

Nel 2019 la Regione individua tra le azioni regionali necessarie a rafforzare le politiche a contrasto della violenza l'implementazione del sistema di raccolta dei dati sul fenomeno, a partire però dai risultati della sperimentazione per l'implementazione a livello regionale di un sistema digitale di rilevazione continua dell'attività dei CAV regionali con produzione di indicatori e statistiche regionali, avviata in collaborazione con IRPPS – CNR (DGR n.712/2019).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
LR 31/2006 e smi - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Annualità 2006. Clausola valutativa - Approvazione relazione.	2008	DGR 1241
LR 31/2006 e smi - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Annualità 2006 - Art. 12 Clausola valutativa - Approvazione relazione	2009	DGR 271

La LR n.31/2006 contiene una clausola valutativa (art.12) che aveva previsto una prima relazione da parte della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, alla Commissione consiliare competente, corredata di dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva presentare alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale devono emergere: il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività realizzate.

Le uniche relazioni rintracciate si riferiscono al 2008 e 2009 (DGR nn.1241/2008, 271/2009).

E.SERVIZI**Centri antiviolenza e case rifugio**

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
Approvazione programma per l'utilizzo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne	2014	DGR 872
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno delle donne vittime di violenza. Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712

Dalla DGR n.712/2019 si evince che in Regione operano al 2019 13 CAV e 3 CR finanziati nel corso degli anni con fondi regionali (come stabilito dalla LR n.31/2006) e con fondi statali (derivati dal FPO). Il Servizio Politiche per il benessere sociale ha rilevato che mediamente 1600 donne contattano i CAV della Regione in un anno solare, di queste un terzo si affida alla presa in carico per la fuoriuscita dalla violenza. Nel 2018 1828 donne hanno contattato i CAV e di queste 559 sono state prese in carico, 7 le donne accolte in CR con 10 figli minori. Nel 68% dei casi la violenza è nell'ambito delle relazioni affettive di natura stabile. La dislocazione dei servizi è sbilanciata territorialmente: 6 CAV in provincia di Chieti, 1 CAV provincia di Pescara, 1 CAV in provincia di Teramo, 5 in provincia di L'Aquila. Le province di L'Aquila, Pescara e Teramo contano 1 CR sul proprio territorio.

Nella proposta di nuovo piano sociale 21-23 (DGR n.837/2021) viene aggiornata la situazione circa i servizi: n.13 Centri antiviolenza (CAV) e n.6 Case Rifugio (CR), oltre a 4 alloggi di transizione organizzati in relazione all'emergenza sanitaria per consentire l'accoglienza in isolamento precauzionale delle donne che devono lasciare il proprio domicilio, sole o con figli, prima del loro accesso alle CR.

La Regione indica che ai CAV e CR possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. Si deve inoltre sottolineare l'esplicito richiamo alle disposizioni contenute nel comma 1, dell'art.2 della L. n.328/2000: la disposizione nazionale in realtà limita ai cittadini italiani il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali. Consente l'accesso anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari, nonché agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno⁷, mentre ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della normativa statale in materia di potestà genitoriale. A CAV e CR sono affidati: raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali; iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. CAV e CR sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti, sono retti, per quanto concerne la gratuità del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale (LR n.31/2006 art.8).

⁷ La legge regionale richiama l'art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2014 e nell'ambito della programmazione dei fondi statali la Regione recepisce l'Intesa del 27 novembre 2014, decretando che le strutture si uniformino ai criteri sanciti da questa (DGR n.872/2014).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Nel 2019 la Regione stabilisce la necessità di istituire un elenco/albo regionale dei CAV e delle CR al fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza. Non sono stati rinvenuti atti che attestino la realizzazione (DGR n.712/2019).

Nell'ultimo avviso pubblico (2020) per gli accessi ai finanziamenti si fa riferimento all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate.

Linea telefonica – La legge regionale di settore indica che il CAV è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati con centralino telefonico in funzione 24 ore su 24 (LR n.31/2006 art.6), con le linee guida emanate circa i criteri per la concessione dei finanziamenti per progetti antiviolenza si evidenzia tra i requisiti che il numero dei CAV sia in collegamento con il 1522 (DGR n.76P/2007).

Funzioni – I CAV svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna (LR n.31/2006 art.6).

I CAV intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche, cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonomia e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

I CAV possono essere comprensivi o collegati a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla legge.

Personale – I CAV sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne (LR n.31/2006 art.6 c.3).

Formazione – La LR n.31/2006 stabilisce all'art.8 che ai CAV e CR sono affidati progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali.

La DGR n.662/2018 stabilisce l'impegno, con relativo stanziamento, ad azioni di formazione congiunta a operatori sanitari, socio-sanitari, FFOO, personale CAV e CR.

Gratuità – La LR n.31/2006 all’art.9 stabilisce la gratuità nell’ambito dei progetti antiviolenza e stabilisce che le prestazioni dei CAV sono rese a titolo gratuito.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Le case rifugio sono definite come strutture segrete o con garanzia di sicurezza, che offrono ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le CR erano in precedenza definite “case di accoglienza” (LR n.31/2006 art.7) e solo nel 2019 si uniforma il linguaggio rispetto alla formulazione contenuta nella legge di settore e si inquadrano come case rifugio (DGR n.712).

L’accesso a queste strutture avviene unicamente per il tramite dei CAV, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

Albi – Nel 2019 con la DGR n.712 si stabilisce la necessità di istituire un elenco/albo regionale dei CAV e delle CR al fine di costruire un sistema di servizi regionali antiviolenza. Non sono stati rinvenuti atti che attestino la realizzazione.

Nell’ultimo avviso pubblico (2020) per gli accessi ai finanziamenti si fa riferimento all’Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate.

Funzioni – Le finalità attribuite con la norma di settore sono: sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l’inviolabilità del proprio corpo; dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei CAV, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività: consulenza legale; consulenza psicologica; orientamento al lavoro.

Personale – Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

Formazione – La LR n.31/2006 stabilisce all’art.8 che ai CAV e CR sono affidati progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali.

La DGR n.662/2018 stabilisce l’impegno, con relativo stanziamento, ad azioni di formazione congiunta a operatori sanitari, socio-sanitari, FFOO, personale CAV e CR.

Gratuità – La permanenza nella CR è gratuita (LR n.31/2006 art.9) per le donne ospitate, anche unitamente a figli minori, sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell’ospitalità.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/ N.
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto	2018	DGR 962

2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno delle donne vittime di violenza. Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31.	2019	DGR 712
Avviso pubblico	2020	DD DPG023/19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020. AVVISO PUBBLICO per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020. Partecipazione all'avviso mediante co-progettazione con soggetti del terzo settore. Provvedimenti.	2021	DGR 143

Nel 2018, la Regione stabilisce la necessità di far propria la sollecitazione dell'art.16 della Convenzione di Istanbul e di sperimentare Programmi di trattamento per uomini maltrattanti, intesi come progetti indirizzati agli autori effettivi e potenziali dei reati di violenza contro le donne nelle sue diverse declinazioni anche attraverso la condivisione di buone pratiche, destinando a tale scopo le risorse (20.871,00€) che il DPO ha assegnato per gli interventi regionali aggiuntivi (DGR n.962/2018). Mentre nel 2019 stabilisce la quota di fondi statali da impiegare per i centri di ascolto e la direzione competente (Dip. Lavoro-sociale) (DGR n.712/2019).

La Regione, in attuazione delle succitate deliberazioni e attraverso il Servizio "Tutela Sociale - Famiglia", con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/19 del 18 novembre 2020 ha emanato l'Avviso Pubblico teso a finanziare la sperimentazione sul territorio regionale di Centri per uomini autori di violenza contro le donne.

I Destinatari del finanziamento possono essere: Enti locali, in forma singola o associata; Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo; Associazioni e organizzazioni operanti nella Regione Abruzzo nel settore del contrasto alla violenza di genere, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e i minori, con personale in possesso di specifica formazione sulla violenza domestica e di genere, con particolare approfondimento delle modalità di trattamento degli uomini autori di violenza, operanti nella Regione Abruzzo; i predetti soggetti devono avere tra i propri scopi sociali i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul ed essere iscritti, alla data di pubblicazione dell'avviso, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate; EELL e AUSL d'intesa con associazioni e organizzazioni.

Si stabilisce inoltre che, qualora i soggetti richiedenti o gli organismi che operano d'intesa risultino gestori di CAV e/o CR, occorre documentare l'attivazione del Centro di ascolto per uomini maltrattanti in una sede diversa e ubicata in uno stabile/edificio differente e distante rispetto a quello adibito alle attività a favore delle donne vittime di violenza.

I progetti dovranno prevedere: accoglienza telefonica in favore di uomini autori di violenza e/o con criticità relazionali in famiglia; colloqui di accoglienza individuali con

rilevazione motivazionale e dei fattori di rischio; percorsi di presa in carico del maltrattante finalizzato all'assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore; rilevazione e valutazione dei fattori di rischio di recidiva propedeutici ad eventuale proposta di inserimento in percorsi di trattamento forniti da Centro stesso e/o mediante invio ad altri servizi, anche per la cura di disturbi di base (abuso di alcolici, uso di sostanze, disturbi mentali); almeno una attività volta a diffondere la conoscenza del Centro di ascolto; monitoraggio costante dei servizi erogati (raccolta dati: n. di contatti telefonici, n. di colloqui, tipologia di servizi offerti, dati statistici sull'utenza, ecc.). Con DD n.DPG023/57/2020 sono consultabili gli esiti dell'avviso pubblico.

La Regione Abruzzo ha deliberato la partecipazione all'Avviso pubblico emanato nel 2020 dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri volto alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza. La proposta progettuale è definita in co-progettazione con soggetto del Terzo Settore operante nel territorio regionale nell'ambito del recupero degli uomini autori di violenza, previo Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, e riguarda l'istituzione di centri di ascolto e trattamento per uomini maltrattanti, già autori di violenza o potenziali tali, anche al fine di prevenire l'eventuale recidiva, per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (DGR n.143/2020).

Al fine di potenziare la Rete regionale antiviolenza, dal mese di febbraio 2021, la Regione ha avviato, in modo sperimentale, in collaborazione con il Comune di Pescara, un Centro di ascolto per uomini autori di violenza con l'obiettivo di prevenire la recidiva e favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, così come previsto nell'art. 16 della Convenzione di Istanbul e nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (DGR n.837/2021).

E. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate	2006	LR 31
LR 20 ottobre 2006, n. 31 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate". Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi	2007	DGR 76P
Modifica ed integrazione DGR n. 76/P del 29 gennaio 2007 ad oggetto: "Legge Regionale 20 ottobre 2006, n. 31: Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi"	2007	DGR 467P
Approvazione programma per l'utilizzo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne	2014	DGR 872
Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2017	2018	DGR 546
Interventi attuativi n. 4 linee di azione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2014, n. 93 convertito con modifiche con la Legge 15 ottobre 2013 n. 119	2018	DGR 662
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari	2019	DGR 712

<p>opportunità 2018 ripartite con DPCM 9 novembre 2018 e dei fondi regionali ex LR 20.10.2006, n. 31</p>		
<p>DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e del percorso di sicurezza per eventuali nuove accoglienze di donne e minori in Casa Rifugio durante l'emergenza sanitaria.</p>	2020	DGR 355
<p>DPCM 13 novembre 2020 "<i>Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020</i>". L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 "<i>Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate</i>" - Programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e delle linee di intervento contemplate dal Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere.</p>	2021	DGR 792

Finanziamento regionale – La Regione ha istituito uno specifico capitolo spesa "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate" (LR n.31/2006 art.13 c.1). E' prevista la cumulabilità dei finanziamenti regionali, statali e comunitari (art. 11, LR n. 31/2006).

Finanziamento statale – Con la DGR n.825/2014 vengono attivati nuovi capitoli di spesa (cap. di entrata per "assegnazioni statali per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne", cap. e di spesa "interventi per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne").

Dai documenti in allegato alla DGR n.546/2018 si evince la istituzione anche del cap. di spesa 71585 "interventi per l'attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere".

Con le DGR nn.872/2014, 96/2018, 546/2018, 662/2018, 712/2019, 355/2020, 792/2021 sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Criteri finanziamento CAV-CR – LR n.31/2006 art.3 indica come promotori e fruitori di finanziamento dei progetti antiviolenza (sostegno attivazione gestione CAV e Case accoglienza) EELL, associazioni femminili con specifiche competenze, EELL in convenzione con associazioni femminili; con l'art.5 stabilisce i criteri per accedere ai contributi: 60% CAV pilota senza compartecipazione; EELL compartecipazione del 40%. L'art.5 c.4 stabilisce i requisiti (funzionalità e sicurezza strutture, numero di operatrici e loro competenza, ricettività e ospitalità rispetto al bacino di utenza).

DGR n.76P/2007 e n.467P/2007 la Regione illustra le linee guida per l'applicazione della L. R. 31/2006. Definisce i criteri e modalità per la concessione dei contributi, i soggetti pubblici e privati ammessi ai finanziamenti, tipologie, requisiti, ammissibilità dei progetti e criteri di valutazione e di monitoraggio, requisiti strutturali e organizzativi di CAV e case di accoglienza.

Ultimi bandi – A settembre 2020 viene emanato un [Avviso pubblico](#).

Regione Basilicata

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme relative alla costituzione della commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna	1991	27	Art.2 Attività, funzioni, reti (modificato nel 2011 introducendo riferimento alla violenza)
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	9	Tutto il testo - Modificata con LR 3/2015
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale	2007	4	Art.2 Principi ispiratori delle politiche sociali integrate
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	26	Modificata con LR 3/2015
Modifiche alla LR n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla LR n. 26/2007 "Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori"	2015	3	Tutto il testo - Modifica LR nn.9/1999, 26/2007
Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva	2018	50	Art.6 Tipologie di misure per il diritto allo studio nell'ambito dei sistemi educativi, di istruzione e formazione professionale e dell'apprendimento permanente Art.8 Potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche

La Regione Basilicata inizia ad affrontare il tema della violenza contro le donne nel 1999, adottando la LR n.9 “Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittima di reati di violenza sessuale” finalizzata a coprire integralmente le spese legali sostenute dalle vittime di delitti di violenza sessuale. Nel 2015 modifica sostanzialmente la norma, sia introducendo il riferimento alla violenza di genere sia impegnando tale fondo per il finanziamento di centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali ([LR n.9/1999](#)).

Nel 2007, con il fine di promuovere una programmazione regionale a contrasto del fenomeno della violenza, istituisce l'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori a cui affida la programmazione annuale degli interventi ([LR n.26/2007](#)).

Nello stesso anno dà vita alla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale ed a questa affida, tra i vari obiettivi, anche iniziative a sostegno della condizione ed occupazione femminile, della conciliazione lavoro-famiglia, della valorizzazione sociale della differenza di genere e delle attività di produzione sociale promosse dalle donne ed il contrasto all'uso della violenza sulle donne con azioni contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari ([LR n.4/2007](#), art.2 c.1 lett.i). Nel 2011

interviene sulla [LR n.27/1991](#) e attribuisce alla “Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna” anche il compito di formulare proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (art.2 c.1 lett.o). Nel 2018 prevede che i progetti in ambito educativo, anche degli adulti, siano indirizzati pure ad uno sviluppo delle risorse culturali collettive rivolte al contrasto ed alla prevenzione della violenza ed alla promozione della parità di genere, e parimenti prevede il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche relativamente al contrasto alla violenza e alla discriminazione (bullismo e cyber bullismo) ([LR n.50/2018](#), artt.6,8).

Definizione di violenza

La Basilicata riconosce che "ogni forma e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne e i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti" (LR n.26/2007)⁸.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Servizi sociali e programmazione 2014-2020	2017	DGR 714
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Piano antiviolenza⁹

Come osservato precedentemente, all’Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori è affidata la programmazione annuale degli interventi da realizzare e dei finanziamenti necessari (LR n.26/2007, art.5). Nel 2015, recependo le indicazioni del Piano nazionale, ha avviato una programmazione su base triennale. Nel 2018, al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e aderendo alle indicazioni della Convenzione di Istanbul, ha adottato il Piano regionale triennale delle attività 2018-2020.

Il Piano segue l’impostazione del Piano nazionale e si concentra su specifiche priorità di intervento: garantire alle donne e ai/le loro figli/e minori la continuità nella presa in carico, l’assistenza e il percorso di fuoriuscita dalla violenza e inclusione sociale; rafforzare la dignità e l’integrità fisica delle donne; costruire una rete territoriale istituzionale dei soggetti e servizi al fine di assicurare omogeneità e uniformità di interventi integrati su tutto il territorio regionale, la condivisione di buone pratiche e l’integrazione tra le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro.

⁸ Questa è la definizione che la Regione fa propria nel 2015, la prima formulazione era: “ogni forma di violenza contro le donne ed i minori costituisce un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti”.

⁹ Nella programmazione dei fondi statali la Regione indica nel 2021 che di fatto non è stato possibile dare attuazione a quanto stabilito nei “Piani Regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere” per motivi strettamente attinenti al bilancio regionale (DGR n./2021).

In particolare, per l'asse prevenzione la Basilicata mira a rafforzare: la consapevolezza nella pubblica opinione circa le radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne; il ruolo strategico dell'istruzione e formazione; la formazione iniziale e continua delle operatrici e operatori del settore pubblico e sociale, per favorire il riconoscimento del fenomeno e una tempestiva presa in carico, l'identificazione delle situazioni di vulnerabilità multiple; i programmi di trattamento per autori o "potenziali" di violenza e reati relativi alla violenza maschile contro le donne; iniziative a contrasto della stereotipia e sessismo nel settore privato e mass media.

Rispetto all'asse protezione e sostegno, la Regione intende rafforzare il sistema di presa in carico, i percorsi di empowerment economico finanziario lavorativo e abitativo; protezione e supporto ai/lle minori coinvolti/e vittime o testimoni di violenza; applicare le linee guida nazionali relativamente al Percorso Rosa.

Rispetto all'asse perseguire e punire intende rafforzare la capacità di una tempestiva valutazione del rischio e relativa gestione delle situazioni, migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari.

Piano Sociale regionale

Il Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e sociosanitari 2014-2020 prevede alcune misure a favore delle vittime di violenza.

In particolare, promuove l'attivazione di "Servizi sociali innovativi di sostegno" a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, e in questo target di beneficiari ricomprende le vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione. Tra i servizi da promuovere individua i "Centri territoriali per la famiglia, prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza".

Inoltre, sempre per questo target di beneficiari, si indica la necessità di affrontare il problema abitativo anche attraverso soluzioni innovative, come ad esempio mediante coabitazioni fondate sui principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà (DGR n.714/2017).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking.	2011	DGR 967
Approvazione Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017	2015	DGR 1484

La Regione ha un ruolo di coordinamento rispetto alle misure da attivare, anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida (DGR n.967/2011).

Nel 2015, con il fine rafforzare la governance territoriale, la Regione prevede nell'ambito della programmazione triennale l'istituzione di un "Tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le

donne e il loro reinserimento socio-lavorativo” composto da Prefettura, Forze dell’Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e Organismi del privato sociale, Aziende sanitarie e ospedaliere, Parti sociali, Associazioni di categoria (DGR n.1484/2015).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale	2007	LR 4
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

La Regione riconosce la centralità degli EELL all’interno degli ambiti socio-territoriali e delle reti territoriali, in quanto soggetti attuatori degli interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere (DGR n.427/2018).

Ai comuni e, nello specifico ai Comuni di Potenza e di Matera, come prevede la LR n.4/2007 sulla “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, è stato attribuito un ruolo di programmazione, attuazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata, i comuni sono infatti i soggetti preposti sia alla progettazione di interventi sperimentali e sia a garantire la continuità e il potenziamento dei servizi e delle strutture già presenti sul territorio (DGR n.967/2011).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking.	2011	DGR 967
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Il lavoro in rete viene incentivato attraverso i progetti antiviolenza promossi dai comuni; tali progetti devono prevedere come modalità esecutive strategie operative, coordinate e integrate con il coinvolgimento di servizi pubblici e privati in un’ottica di efficace collaborazione inter-istituzionale, inoltre tale aspetto è oggetto di verifica nell’ambito della rendicontazione dei progetti stessi (DGR n.967/2011).

Anche nel piano antiviolenza 2018-2020 viene valorizzato il lavoro in rete quale aspetto essenziale della governance regionale; l’integrazione tra tutti gli attori a vario titolo interessati viene sollecitata al fine sia di assicurare interventi omogenei, efficienti e coordinati e sia di realizzare la “rete territoriale antiviolenza”. Quest’ultima prevede la presenza della Prefettura, Forze dell’Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e Organismi del Privato sociale, Aziende sanitarie e ospedaliere, Parti sociali, Associazioni di categoria.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Costituzione Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e sui minori	2016	DPGR 4
Costituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori. Integrazione componenti	2017	DPGR 53

La Basilicata istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori con una legge specifica nel 2007, e affida a questo un ruolo centrale nel coordinamento delle iniziative regionali. L'Osservatorio ha il compito infatti di fornire orientamenti e proposte operative per la programmazione regionale, e a tal fine svolge: monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori; raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno; lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti; mantiene rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze; realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione; analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi; realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.

La composizione prevede sia soggetti con ruolo politico (assessore competente, presidente commissione regionale pari opportunità, dipendenti della Presidenza del Consiglio regionale con comprovata esperienza nel settore), sia esponenti del terzo settore (rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio) e sia, dal 2015, altri componenti istituzionali (rappresentanti della task force "Codice Rosa", Procuratori della Repubblica e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Potenza).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015 - 2017 - approvazione ripartizione risorse finanziarie e modalità di accesso	2016	DGR 637
Art. 5 LR n. 26/2007 programma attività anno 2017 dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori" - presa d'atto pareri della seconda e della quarta commissione consiliare permanente - approvazione definitiva	2018	DGR 240

La raccolta dei dati sul fenomeno è affidata all'Osservatorio regionale (cfr. sez. Osservatorio). Nell'ambito della programmazione regionale 2015-2017 viene prevista la realizzazione di una Banca dati regionale che tenga conto sia dell'"emerso" sia del "sommerso": per emerso si intende la violenza denunciata e i dati derivati dai dati giudiziari relativi alle denunce/querele e ai procedimenti pendenti e/o definiti innanzi ai Tribunali sia relativamente ai maltrattamenti in ambito familiare, violenza sessuale su

donne e/o minori, atti persecutori e bullismo; per sommerso, invece, si intende la violenza non denunciata e i dati provenienti da consultori, DSM neuropsichiatria infantile, Pronto Soccorso, reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria, servizi sociali dei Comuni e associazioni di volontariato specifiche del settore (DGR n.240/2018).

Anche il monitoraggio sul fenomeno viene affidato all'Osservatorio, tuttavia la Regione stessa, attraverso il competente Dipartimento, effettua il monitoraggio delle attività svolte, anche tenendo conto delle relazioni prodotte dai Comuni relativamente ai servizi ubicati sui propri territori (DGR n.637/2016).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Relazione attività Osservatorio - 2016	2016	Relazione 2137/c

L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate (LR n.26/2007).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	LR 9
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
Intesa ai sensi dell'art. 8, c. 6, L 131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio	2015	DGR 756
Approvazione Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017	2015	DGR 1484

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

La Basilicata recepisce l'Intesa Stato-Regioni con un atto specifico, stabilendo contestualmente che CAV e CR dovranno possedere i requisiti minimi ivi fissati, al fine sia di ottenere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento e sia per accedere ai finanziamenti pubblici. Il DGR n.756/2015 sottolinea che i comuni autorizzano le CR sulla base dei requisiti stabiliti con l'Intesa e garantiscono l'inserimento delle vittime di violenza presso queste strutture.

La Basilicata aveva definito nel 2011 criteri e requisiti per CAV e CR (DGR n.967/2011) con l'atto di recepimento stabilisce quindi l'adeguamento degli standard a quelli nazionali.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Presso l’Osservatorio regionale è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale (LR n.26/2007, art.4 c.3).

Linea telefonica – I CAV assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Funzioni – I CAV assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Personale – I CAV assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Formazione – I CAV assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni. L’Osservatorio regionale cura l’analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno (LR n.26/2007, art.4); i progetti antiviolenza promossi dai Comuni devono prevedere interventi formazione e aggiornamento degli operatori e operatrici coinvolti (DGR n.967/2011).

Gratuità – I CAV assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le strutture sono autorizzate al funzionamento da parte del Comune nel cui territorio il servizio è ubicato (LR n.4/2007).

Funzioni – Le CR assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Personale – Le CR assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

Formazione – Le CR assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni. L’Osservatorio regionale cura l’analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno (LR n.26/2007, art.4); i progetti antiviolenza promossi dai Comuni devono prevedere interventi formazione e aggiornamento degli operatori e operatrici coinvolti (DGR n.967/2011).

Gratuità – Le CR assicurano quanto stabilito con l’Intesa Stato-Regioni (DGR n.756/2015).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione del Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020	2018	DGR 427

Nel Piano regionale triennale delle attività 2018-2020 la Basilicata indica tra gli obiettivi da perseguire anche quello di realizzare programmi di trattamento per autori o potenziali autori di violenza e reati relativi alla violenza maschile contro le donne. In particolare, vengono previsti programmi preventivi e di trattamento per uomini già autori di violenza, o potenziali, anche per prevenire eventuali recidive e per l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (DGR n.427/2018).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere	1999	LR 9
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori	2007	LR 26
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking	2011	DGR 967
DPCM 24 Luglio 2014 - Attività Regionali 2014 finalizzate a contrastare la violenza di genere e lo stalking - Assegnazione risorse alle amministrazioni comunali di Potenza e Matera	2014	DGR 1493
Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015 - 2017 - approvazione ripartizione risorse finanziarie e modalità di accesso	2016	DGR 637
LR n. 4/2007 attivazione di strumenti innovativi a sostegno dell'economia sociale e delle politiche di welfare	2017	DGR 942
Liquidazione al Comune di Potenza per il servizio di accoglienza residenziale alle donne vittime di stalking e di violenza di genere dall'11/06/2017 al 31/12/2017	2018	DGR 241
Approvazione proposta Piano strategico regionale ai sensi dell'articolo 45 comma 4 dello Statuto regionale	2021	DGR 908
Presa d'atto del D.P.C.M. del 04/12/19 - Modifiche alle D.G.R. NN°1484/15 - 1728/15 - 637/16 - 427/18 - 488/19 ai fini della ripartizione delle Risorse Finanziarie per l'annualità 2019 al "Fondo per le Politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità" di cui al D.L. n° 93/13, convertito in L.119/13.	2021	DGR 243

Fondo regionale – Il “Fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere” viene utilizzato per finanziare: centri antiviolenza, case rifugio, case di semi autonomia e/o interventi volti a sostenere l'autonomia delle vittime ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali (LR n.9/1999). La Regione inoltre prevede l'uso del fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale per supportare le attività dell'Osservatorio regionale e a tal fine ha istituito il “Fondo per le attività dell'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori” (LR n.26/2007).

Fondo nazionale – Non risultano disponibili in dettaglio gli atti relativi all'uso dei fondi nazionali, unico caso è la DGR n.1493/2014 che fa riferimento al DPCM 2014. Nei piani regionali, tuttavia, si fa riferimento genericamente all'uso dei fondi nazionali relativi all'art.5bis del DL n.93/2013. Nel 2021 si da conto di una rimodulazione degli stanziamenti e dell'uso dei fondi derivati dal DPCM 2019 e 2020 (DGR n.243/2021).

Fondi cumulati – Nel Piano antiviolenza regionale 2018-2020 si evidenzia che la Regione utilizza, ai fini della concretizzazione delle misure in esso individuate, sia fondi propri sia fondi nazionali (art.5bis); la Regione ha attivato nel 2017 (DGR n.942/2017) lo strumento del cofinanziamento per favorire una più ampia partecipazione dei soggetti territoriali pubblici e privati al fine di realizzare interventi in linea con gli obblighi internazionali. Nella programmazione strategica regionale, la Basilicata individua anche nei fondi comunitari un ulteriore fonte di finanziamento per attivare misure antiviolenza (DGR n.908/2021)

Criteri finanziamento CAV-CR – I Comuni sono i soggetti beneficiari dei fondi regionali e nazionali (DGR n.967/2011); i contributi vengono concessi ai Comuni per le

attività attinenti ai Centri Antiviolenza, agli Sportelli di ascolto, alle Case rifugio, su rendicontazione delle spese sostenute (cfr. DGR n.241/2018). Le spese ammissibili attengono: gestione del servizio, spese per il personale, formazione delle operatrici, sensibilizzazione, divulgazione delle iniziative, copertura della retta in Casa rifugio e per ciò che riguarda il lavoro di rete tra i soggetti istituzionali e il privato sociale (DGR n.637/2016).

Regione Calabria

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	1996	32	Art.31 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Politiche regionali per la famiglia	2004	1	Art.2 Obiettivi Art.6, c.9 Associazionismo familiare
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	20	Tutto il testo Modificata da LR n.47/2018
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	38	Tutto il testo
Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità	2016	17	In Allegato le caratteristiche delle strutture
Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019	2018	47	Art.19 Modifiche all'articolo 14 della LR n.20/2007

La Regione Calabria ha cominciato a riferirsi alle donne vittime di violenza già nel 1996, quando ha disciplinato i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici e riservato a queste la possibilità di accedervi ([LR n.32/1996](#)). Nel 2004 ha poi adottato una norma a favore delle politiche per la famiglia ([LR n.1/2004](#)) e, nel definire gli obiettivi da perseguire, ha previsto anche attività di tutela, assistenza e consulenza a favore delle vittime di violenza (anche sessuale), dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, della coppia madre-bambino vittima di violenze familiari; ha istituito un Osservatorio permanente sulla famiglia ed a questo ha affidato il compito di studiare e analizzare anche il tema della violenza.

Nel 2007 la Regione adotta la legge di settore “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà” ([LR n.20/2007](#)), una norma che viene presentata come misura specifica riconducibile a quanto stabilito in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, così come richiamata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne,

a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). La legge promuove diverse iniziative, innanzitutto progetti antiviolenza, in particolare di sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e strutture di accoglienza, inserendoli entro la cornice delle misure già introdotte dalla L. n.154/2001 “Misure contro le violenze nelle relazioni familiari” e dalla L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e valorizzando le pratiche e prassi di accoglienza elaborate dall’associazionismo femminile. Introduce altresì misure volte al sostegno abitativo e all’inserimento lavorativo.

Nel 2016 la Regione prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere ([LR n.38/2016](#)) attribuendogli un ruolo centrale nell’ambito delle politiche a contrasto della violenza. A questo affida diverse attività: dalla raccolta dei dati al monitoraggio dell’impatto delle politiche regionali, ad azioni di rafforzamento della rete locale, fino alla predisposizione di progetti rivolti a uomini maltrattanti. Sempre nel 2016 la Regione adotta il Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture e servizi socioassistenziali e in questa occasione definisce le caratteristiche dei centri antiviolenza ([RR n.17/2016](#)). Nel 2018 la Regione interviene sulla LR n.20/2007 rivedendo il rapporto tra strutture antiviolenza e bacino di utenza, portando quest’ultimo da 140.000 abitanti a 80.000 abitanti con l’obiettivo principale di incentivare l’istituzione di centri antiviolenza su tutto il territorio ([LR n.47/2018](#)).

Definizione di violenza

La Regione Calabria con la LR n.20/2007 riconosce che “ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all’inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi”.

Nel 2016 con la LR n.38/2016 la Regione amplia la definizione precedentemente adottata e si riferisce alla violenza di genere, affermando che “in ogni forma di violenza di genere è riconosciuta una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona”. Inoltre specifica che “per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso, sessuale o dall’etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Presa d’atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
Approvazione Piano Sociale Regionale 2020-2022	2020	DGR 502

Piano anti violenza

La Regione non prevede un Piano regionale anti violenza, tuttavia nel 2017 acquisisce la proposta formulata dal Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza (cfr. sez. *governance regionale*) in relazione al fabbisogno di interventi e alle misure ritenute prioritarie sul territorio. Le linee programmatiche presentano, a partire da un'analisi SWOT, le aree sulle quali si ritiene necessario intervenire: prevenzione universale (meta-comunicazione, sensibilizzazione del territorio, promozione e valorizzazione del genere), prevenzione selettiva (sperimentazione di programmi che utilizzano la didattica di genere), prevenzione indicata (gruppi a rischio, sostegno economico a CAV e case, percorsi rosa, metodologia comune, servizi specialistici integrati, sostegno economico per alloggi), formazione (accesso alla formazione professionale, mirata e specialistica), socializzazione al lavoro (cittadinanza attiva, reinserimento lavorativo – DBC, work experience, voucher, sostegno all'autoimprenditorialità), monitoraggio e valutazione (sistema informativo, raccolta dati analisi e elaborazione). Per ciascuna area vengono indicati molteplici obiettivi, azioni e indicatori di controllo (DGR n.539/2017, All.A). Ad oggi questo documento risulta ancora la programmazione principale cui riferirsi.

Piano Sociale regionale

Nel 2020 la Regione adotta il Piano sociale regionale 2020-2022 e definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato; nel piano si legge che il contrasto alla violenza domestica rientra tra gli ambiti di programmazione strategica. Nella sezione dedicata alla riorganizzazione del sistema degli interventi e servizi sociali viene così dedicato un paragrafo al tema della "Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne", ed in questo viene evidenziato che le Linee programmatiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne adottate nel 2017 (cfr. sez. precedente) rappresentano ancora le priorità per il prossimo triennio. Un accento importante viene comunque dato alla necessità di rafforzare la rete anti violenza, attraverso linguaggi e strategie operative condivise. Il Piano illustra le azioni da perseguire: promuovere una cultura di contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni e ai pregiudizi; promuovere una cultura, che nel rispetto dei generi, stigmatizzi e condanni ogni forma di violenza contro le donne; attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne; promuovere e favorire il lavoro di rete territoriale; attivare misure di sostegno per facilitare il recupero ed il reinserimento; attivare interventi di formazione e reinserimento lavorativo; rilevare le criticità del sistema di protezione e individuare strumenti adeguati al fine di superare la frammentazione; stabilire strategie operative uniformi e condivise a livello regionale; promuovere la condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo si occupano del tema della violenza; contrastare altri fenomeni quali la tratta e la riduzione in schiavitù.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Costituzione Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne - Legge n. 119/2013 e Legge Regionale n. 20/2007	2016	DGR 539
Integrazione DGR n.539/2016 "Costituzione Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne - Legge n. 119/2013 e Legge Regionale n. 20/2007"	2017	DGR 14
Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5bis, c.6, L.119/2013 – L.R.20/2007	2017	DD 3690
Modifiche composizione e competenze del Tavolo regionale sulla violenza contro le donne di cui alla DGR n.539/2016	2019	DGR 240

Alla Regione è affidato il compito di promuovere e coordinare le iniziative volte al contrasto delle violenze contro le donne nelle sue diverse forme e di promuovere e favorire interventi in rete. La Regione inoltre provvede a garantire alle donne la possibilità di fruire di corsi professionali e istituisce borse lavoro volte all'inserimento lavorativo delle stesse (LR n.20/2007, art.2).

Nel 2016 la Regione, accogliendo le sollecitazioni dettate dalle norme statali e dalle indicazioni internazionali, fa propria la necessità di affrontare in modo organico il fenomeno sul proprio territorio e stabilisce così di promuovere e sostenere il lavoro di rete a livello operativo e gestionale con l'istituzione di un Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (DGR n.539/2016).

Nel 2017 e nel 2019 viene ridefinita la composizione del tavolo che ad oggi risulta così composto: Assessore al Lavoro e Welfare o suo delegato - Presidente; Dirigente del Settore regionale competente in materia di Pari Opportunità o suo delegato; Dirigente del Settore regionale competente in materia di Politiche Sociali o suo delegato; un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità; Consigliera regionale di parità; 2 rappresentanti del Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Calabria (C.A.D.I.C.); un rappresentante dei CAV e delle Case rifugio/accolgienza pubblici e pubblico-privati non aderenti al C.A.D.I.C.; un rappresentante dei CAV e delle Case rifugio/accolgienza privati non aderenti al C.A.D.I.C.; un rappresentante ANCI regionale; un rappresentante Associazione D.i.R.e.; un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale; un rappresentante in qualità di uditore di istituzioni pubbliche e private la cui presenza si renda utile o necessaria in relazione all'argomento trattato; il funzionario del Settore competente, responsabile di procedimento in materia di pari opportunità con funzioni di segretario verbalizzante (DGR n.240/2019).

Sempre nel 2019 la Regione rivede gli obiettivi assegnati al Tavolo, inquadrandolo come organo tecnico e sede di consultazione e confronto tra la parte istituzionale e la componente dei servizi e strutture rispetto alla programmazione regionale in materia, e adotta il Regolamento interno per la disciplina delle modalità organizzative e di funzionamento (DGR n.240/2019, All. A).

Nel 2017 la Responsabile del settore “Pari opportunità, politiche di genere, volontariato, servizio civile e immigrazione” provvede a fornire una relazione alla Giunta in merito alle attività di CAV e Case per l’anno 2016: in questa relazione la responsabile della struttura evidenzia la necessità per la Regione di introdurre una specifica governance regionale antiviolenza per coordinare al meglio le politiche regionali, a tal fine suggerisce anche di intervenire, in considerazione della normativa statale, sull’aggiornamento della norma regionale e sui criteri di accreditamento delle strutture antiviolenza (DD n.3690/2017). Sempre nel 2017 a fine anno vengono adottate le linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV che tengono conto delle norme nazionali e internazionali e dell’Intesa Stato-Regioni (DGR n.539/2017, All. B); in rete si può consultare la proposta di legge che fu avanzata sempre nel 2017 e che proponeva una visione di insieme ed organica degli strumenti a contrasto della violenza contro le donne.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539

Gli EELL, singoli o associati, *possono* stipulare convenzioni con le associazioni che abbiano tra gli scopi essenziali il contrasto alla violenza per definire i progetti antiviolenza (sostegno, attivazione e gestione di centri antiviolenza e case di accoglienza), le modalità di erogazione dei servizi e l’impegno al mantenimento dello stesso. Al contempo *devono* garantire: strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati; la copertura finanziaria, per almeno il 10% delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture; adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza; posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza (LR n.20/2007, artt.3, 10).

Ai comuni viene affidata l’assistenza alloggiativa per le donne impossibilitate a rientrare nell’abitazione organaria, a tal fine gli stessi devono avvalersi della riserva degli alloggi di edilizia residenziale previste dalla disciplina regionale (LR n.20/2007, artt.7, 11).

Nel 2017 la Regione emana le linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV, in questa sede introduce un articolo dedicato alle case rifugio e stabilisce che siano i Comuni in forma singola o associata appartenenti al medesimo ambito socio-assistenziale, eventualmente in concerto, forma consorziata, partenariato, intesa con le associazioni e organizzazioni che operano nel settore del contrasto alla violenza a promuovere sul territorio le case rifugio (DGR n.539/2017, All. B).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20

La Regione favorisce e promuove interventi in rete sia rispetto alle realtà territoriali sia rispetto alle competenze, così da poter fornire risposte adeguate in relazione alle diverse situazioni, ai danni e agli effetti che la violenza provoca sulle donne. Sempre in un'ottica di promozione del lavoro in rete la Regione demanda agli EELL la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni che si occupano prioritariamente di violenza contro le donne per progettare e definire i progetti antiviolenza (LR n.20/2007, artt.2,10).

Non risultano azioni specifiche a sostegno delle reti locali.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2018	DCR 17
Preso d'atto del programma di attività dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere per il biennio 2018-2019 - Atto di indirizzo per la realizzazione degli eventi programmati per il secondo semestre 2018	2018	DCR 59
Osservatorio regionale sulla violenza di genere per il biennio 2018 - 2019 - Atto di indirizzo per la realizzazione degli eventi programmati per l'anno 2019	2019	DCR 32

La Regione nel 2016, adottando una norma specifica (LR n.38/2016), istituisce presso il Consiglio regionale l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere, vincolandone la permanenza alla durata della legislatura. I componenti vengono così indicati: esperti designati dall'Ufficio di Presidenza in possesso di comprovata esperienza nel settore, tra questi uno con incarico di coordinamento; Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; Consigliera regionale di parità; dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.

L'Osservatorio annualmente deve predisporre sia il programma di attività da svolgere nell'anno successivo, sia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da inviare al Presidente del Consiglio regionale. All'Osservatorio viene assegnato il compito di monitorare il fenomeno, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai CAV, dagli EELL, dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

In particolare la Regione affida all'Osservatorio iniziative inerenti a: prevenzione; diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi; pubblicazione dei dati raccolti;

rafforzamento della rete territoriale; predisposizione di progetti per il recupero dei maltrattanti; realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese; analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali; verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti; progettazione a carattere regionale e nazionale.

Nel 2017 l'Ufficio della Presidenza ha indetto una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio regionale finalizzata a raccogliere le adesioni per la nomina dei rappresentanti, e nel 2018 ha proceduto a costituire l'Osservatorio regionale (DCR n.17/2018).

L'Osservatorio ha adottato un Regolamento interno di funzionamento, così come previsto dalla norma regionale (LR n.38/2016, art.2, c.6). Sono state reperite le deliberazioni regionali relative alla programmazione delle iniziative dell'Osservatorio ma risultano prive degli allegati contenenti la descrizione delle azioni (DCR nn.59/2018, 32/2019), tuttavia sul sito dell'Osservatorio sono disponibili le relazioni relative agli anni 2018 e 2019 e la documentazione relativa a due iniziative realizzate (atti di convegno e accordo di collaborazione con il MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38

La Regione affida ai CAV e alle case rifugio la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità, oltre all'analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti (LR n.20/2007), mentre affida all'Osservatorio la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai CAV, dagli EELL, dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti coinvolti sul territorio (LR n.38/2016).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne art.14, c.1, DPCM 27/11/2014 – art. 5bis, c.6, L.119/2013 – L.R.20/2007	2017	DD 3690
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843

La Regione stabilisce che gli enti promotori dei progetti antiviolenza (EELL singoli o associati; da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza; di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in Regione) presentino ogni

anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza, mentre attribuisce alla Giunta il compito di predisporre, sulla base dei dati forniti, una relazione alla commissione consiliare competente, evidenziando: il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, ovvero le condizioni ed il numero delle donne assistite, la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore; il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego; le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività affidate alle strutture (LR n. 20/2007, art.15).

Sono disponibili le relazioni del settore "Pari Opportunità, politiche di genere, servizio civile, immigrazione, centro regionale antidiscriminazione" relativamente alle annualità 2016 e 2017 (DD nn.3690,114843).

La Regione affida invece all'Osservatorio sia la realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese dallo stesso sia il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere (LR n.38/2016, art.4).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)	2003	LR 23
Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità	2016	RR 17
Preso d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843
Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali	2019	DGR 503

La Regione si prefigge di valorizzare le esperienze territoriali relative a percorsi di elaborazione culturale e pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni tra donne, ovvero le esperienze e le competenze espresse da enti, associazioni di volontariato e ONLUS, che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime. (LR n.20/2007, art.2)

La Regione finanzia CAV e case di accoglienza attraverso dei "progetti antiviolenza", progetti che devono prevedere difatti il sostegno, l'attivazione e la gestione di queste strutture (LR n.20/2007, art.3).

La Regione Calabria inquadra le strutture antiviolenza nell'ampia cornice dei servizi socio-assistenziali: il Regolamento regionale sui servizi socio-assistenziali regola le caratteristiche delle strutture antiviolenza ai fini dell'accreditamento regionale (RR n.17/2016, attuativo della [LR n.23/2003](#)).

La Regione può assegnare ai comuni che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture antiviolenza (LR n.20/2007, art.11).

Dal decreto dirigenziale inerente alla ripartizione dei fondi statali relativi all'annualità 2019, si evince che le strutture accreditate al 31 dicembre 2020 risultano essere 13 Centri antiviolenza e 4 strutture residenziali per donne vittime di violenza, per un totale di 47 posti letto per donne con minori (Centri/Comunità/Case Rifugio) autorizzati ed iscritti all'albo regionale (DD n.13013/2020).

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Non risulta uno specifico atto di recepimento, tuttavia nel 2017 la Regione emana le linee guida sulle modalità di censimento e sui criteri per il riconoscimento dei CAV e, in questa sede, riprende tra i riferimenti normativi anche l'Intesa Stato-Regioni. Rispetto alla legge regionale del 2007, la ricezione dell'Intesa favorisce un ampliamento della descrizione delle caratteristiche dei CAV e delle CR, autorizzando un censimento di quelli che rispondono ai criteri dell'Intesa (DGR n. 539/2017, All.B).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non sono previsti albi specifici, la Regione utilizza l'albo regionale dedicato a tutti i soggetti che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali al fine di concedere contributi pubblici. (DGR n. 539/2017, All.B, art.2; l'albo è istituito con LR n. 23/2003, art.26).

Dalla relazione sulle attività regionali relative al 2017 e diretta al DPO, si evince che la ricognizione delle strutture operanti sul territorio in possesso dei requisiti di legge (così come anche previsto con DGR n.539/2017) aveva anche il fine di iscrivere in apposito albo e di formalizzare una rete regionale dei servizi antiviolenza (DD n.114843/2018). La mappatura risulta completata ma non è stato realizzato alcun albo specifico.

Linea telefonica – La Regione prevede nella norma regionale del 2007 l'uso da parte di CAV di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità con centralino in funzione h24 (LR n.20/2007, art.4), nel 2017 con l'emanazione delle linee guida (DGR n.539/2017, All.B) stabilisce anche l'adesione al 1522 e l'ingresso nella mappatura del DPO.

Funzioni – Con la legge regionale la Regione indica le funzioni e attività di prima accoglienza dei CAV, la necessità per questi di lavorare in stretto contatto con le realtà locali e con strutture similari presso altre regioni, le attività di raccolta analisi e diffusione dati, l'attività di sensibilizzazione e la necessità di dotarsi di regolamento interno (LR n.20/2007, art.4,6). Nel 2017, alla luce della normativa nazionale e internazionale e a partire dall'intesa Stato-Regioni, la Regione rivede caratteristiche, funzioni e attività dei CAV: in apposite linee guida definisce in maniera dettagliata le modalità di censimento, riconoscimento, mantenimento, sospensione e revoca dei CAV, oltre alle attività, ai

requisiti generali, strutturali, organizzativi e funzionali che queste strutture devono possedere ai fini del riconoscimento regionale e dell'attribuzione di contributi pubblici (DGR n.539/2017, All.B).

Personale – La legge regionale del 2007 prescrive che i CAV siano dotati di personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza, in considerazione delle diverse tipologie di violenza (LR n.20/2007, art.4). Con le linee guida del 2017, la Regione declina in conformità a quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni, le caratteristiche del personale femminile dei CAV, prevedendo anche un organigramma minimo e le relative competenze: coordinatrice (del personale e dei servizi forniti, laureata con esperienza in tema di violenza di genere), psicologa (iscritta all'ordine), assistente sociale (partecipa all'elaborazione dei piani personalizzati, svolge attività di segretariato e assiste le donne, iscritta all'ordine), educatrice professionale/pedagogica (progetta e mette in atto le attività a sostegno del progetto personalizzato, collaborazione stretta con l'assistente sociale), avvocatessa (civile e penalista con esperienza in materia di violenza ed iscritta al gratuito patrocinio), personale volontario (donne volontarie formate dai CAV). Nelle linee guida si fa riferimento anche all'eventualità che i CAV siano direttamente gestiti da Enti pubblici, in questo caso la Regione indica che si faccia riferimento alle norme costituzionali e relative al pubblico impiego sollecitando comunque una prevalenza di personale femminile (DGR n.539/2017, All.B).

Formazione – La legge regionale del 2007 prevede che CAV e CR possano realizzare corsi di formazione e aggiornamento, oltre alle operatrici interne, anche gli operatori sociali istituzionali (LR n.20/2007, art.6). Le linee guida, sottolineano ulteriormente che i CAV possono svolgere questa attività anche in favore della comunità sociale e verso gli uomini, per contribuire al contrasto delle violenze fondate sull'identità di genere e orientamento sessuale (DGR n.539/2017, All.B).

Gratuità – La Regione stabilisce la gratuità delle prestazioni dei CAV nel 2007 con la legge regionale (LR n.20/2007, art.4) per poi ribadirla con le linee guida del 2017 (DGR n.539/2017, All.B).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Non sono previsti albi dedicati, la Regione utilizza invece l'albo regionale dedicato a tutti i soggetti che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali al fine di concedere contributi pubblici, in particolare per le CR la Regione rimanda ai regolamenti attuativi della LR n.23/2003 circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali che queste devono possedere per essere accreditate da parte degli ambiti territoriali (DGR n. 539/2017, All.B, art.2; l'albo è istituito con LR n. 23/2003, art.26). Le caratteristiche delle case vengono ridefinite nel 2019 quando la Regione provvede alla riorganizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali (DGR n.503/2019).

Funzioni – La Regione indica le case di accoglienza come strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza, per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; le CR, il cui accesso avviene di norma per il tramite dei CAV, devono altresì farsi promotrici di azioni culturali ed essere intese come spazi di libertà per le donne, tese a valorizzare le relazioni tra donne. Le CR devono inoltre

garantite consulenza legale, psicologica ed orientamento al lavoro, attività di raccolta analisi e diffusione dati, attività di sensibilizzazione e la necessità di dotarsi di regolamento interno (LR n.20/2007, art.5,6).

Personale – Le case sono dotate di personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne (LR n.20/2007, art.5).

Formazione – CAV e CR formano e aggiornano, oltre alle operatrici dei CAV e delle case di accoglienza, anche gli operatori sociali istituzionali (LR n.20/2007, art.6).

Gratuità – La permanenza all'interno delle case è gratuita per un periodo di tre mesi, rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione delle situazioni e su valutazione dei CAV (LR n.20/2007, art.5; DGR n.503/2019).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere	2016	LR 38
Presa d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
Sostegno ai centri antiviolenza autorizzati e iscritti all'albo in materia di violenza contro le donne (DPCM 01/12/2017 - art. 5-bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013). Approvazione lettera di invito e relativa modulistica. Impegno di spesa.	2018	DD 16258
DPCM 13.11.2020 - ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2019 di cui agli artt. 5 e 5bis del D.L. n.93/2013, convertito con modificazioni in L. 119/2013, per l'anno 2020. Riparto di cui alla tabella 3 allegata al DPCM 13.11.2020. Approvazione schema lettera di invito e schema convenzione. Accertamento d'entrata e prenotazione impegno di spesa.	2021	DD 629/2021
Manifestazione di interesse mediante avviso per l'individuazione di partners per la co- progettazione di una proposta progettuale in risposta all'avviso pubblico del dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi previsti all'art. 26-bis del dl n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020.	2021	DD 1910

La Regione affida all'Osservatorio la predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano (LR n.38/2016, art.4, c.1, lett.f). Dalla relazione dell'Osservatorio del 22/5/2020 emerge come lo stesso abbia promosso, nel 2019, una giornata formativa sui maltrattanti in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e come tale iniziativa abbia stimolato spunti e proposte per promuovere l'istituzione nel territorio regionale dei CAM (Centro ascolto uomini maltrattanti); tra le proposte che l'Osservatorio infine avanza al Consiglio regionale vi è anche quello di prevedere progetti d'intervento sui maltrattanti in particolare all'interno delle carceri e l'apertura in tutta la Regione dei CAM (Centri di assistenza maltrattanti).

Già nel 2017, con l'adozione delle linee programmatiche formulate dal Tavolo regionale, la Regione promuove, tra gli obiettivi relativi alla "prevenzione indicata", azioni

a contrasto alla violenza e al rischio di recidiva, in particolare l'apertura di sportelli rivolti agli autori di violenza per la realizzazione di percorsi di uscita dalla violenza individuali e di gruppo (DGR n.539/2017, All.A). A seguito di questo impegno la Regione invita i CAV e le CR, con apposita lettera di invito, a presentare progetti per la definizione di programmi di intervento in diversi ambiti tematici, tra cui quello della prevenzione, recupero e accompagnamento del maltrattante (DD n.16258/2018¹⁰). Anche nel 2021 la Regione, in considerazione dei finanziamenti ottenuti con il DPCM 13/11/2020, torna ad invitare i CAV e CR a presentare progetti finalizzati a promuovere programmi rivolti agli uomini maltrattanti (DD n.629/2021). Sempre nel 2021 la Calabria indice una manifestazione di interesse mediante Avviso per l'individuazione di partner qualificati per la co-progettazione per la presentazione di un progetto in risposta all'Avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli "Interventi previsti all'art. 26-bis del DL n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020"; i soggetti che possono proporsi come partner, in forma singola o associata, sono individuati in: enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, impegnati nella promozione e/o realizzazione di interventi e attività per gli autori della violenza; Associazioni e organizzazioni iscritte ad Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; (DD n.1910/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà	2007	LR 20
Preso d'atto linee programmatiche di indirizzo del Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, DPCM2016, censimento CAV	2017	DGR 539
DPCM 01/12/2017 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2017 - Approvazione scheda programmatica	2018	DGR 380
Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie per il sostegno ai Centri antiviolenza e le Case rifugio di nuova costituzione (DPCM 25 novembre 2016), nonché dei fondi destinati al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli	2018	DGR 417
Programmazione utilizzo risorse 2018 ex L 119/2013	2019	DGR 240
D.P.C.M. 4 dicembre 2019 – "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità annualità 2019 a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e successiva modifica D.P.C.M. 02/04/2020	2020	DCR 124
DPCM 2017 Relazione attività 2017	2018	DD 114843
D.P.C.M. 13 novembre 2020 - Ripartizione delle risorse del "Fondo per le	2021	DGR 224

¹⁰ Sempre nel 2018 la Regione promuove, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, progetti di rilevanza locale finalizzati anche alla prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili, e che tengano conto anche di percorsi di recupero e di accompagnamento dei maltrattanti o potenziali tali (DD n.13403/2018).

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019 di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020.

Fondo regionale – La Regione con la LR n.20/2007 ha previsto per il finanziamento dei progetti anti violenza (sostegno, attivazione e gestione di centri anti violenza e case di accoglienza) dei contributi regionali (art.14). La stessa ha anche stabilito la cumulabilità dei finanziamenti regionali con quelli comunitari e statali (art.12) e previsto che le domande di concessione dei contributi pervenissero annualmente (art.13). Inoltre, ha anche previsto una dotazione a regime pari in euro 800.000,00 da confermare annualmente con legge di bilancio regionale (art.17).

Dalla relazione sulle attività relative all’annualità 2017 si evince che la Regione non aveva ancora provveduto a creare uno specifico capitolo di spesa con fondi regionali per le politiche anti violenza (DD n.114843/2018).

Fondo nazionale – con le DGR nn.380/2018, 417/2018, 240/2019, DCR 124/2020, DGR n.224/2021 sono programmate le risorse provenienti dal fondo nazionale pari opportunità.

I fondi assegnati con DPCM 2014 risultano essere stati ripartiti con DDG n.7175/2015, tuttavia l’atto non risulta disponibile.

I fondi attribuiti con DPCM 2016 sono stati acquisiti nel bilancio regionale nel 2017 ma la programmazione e la definizione dei criteri di erogazione sono stati definiti nel 2018 (nuove strutture e formazione agli operatori dei servizi sociali incardinati negli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali Ottimali) (DGR n.417/2018).

I fondi attribuiti con DPCM 2017 e DPCM 2018 DPCM 2020 sono utilizzati unicamente per le strutture, nuove ed esistenti (DGR nn.380/2018, 240/2019). Con i fondi DPCM 2019 oltre al sostegno delle strutture si programma una campagna di informazione e sensibilizzazione¹¹.

Criteri finanziamento CAV-CR – La Regione eroga fondi a favore di chi gestirà le strutture e con la norma di settore indica la necessità di valutare per i progetti anti violenza anche questi elementi: bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti; grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture; esperienza nel settore; livello di professionalità assicurato all’interno delle strutture; grado di ricettività e livello di ospitalità. La norma indica anche l’erogazione del 90% dell’importo complessivo all’atto di concessione e il 10% a rendicontazione (LR n.20/2007, art.14).

Con il fine di rafforzare i servizi presenti sul proprio territorio, in occasione del riparto dei finanziamenti statali, la Regione Calabria invia una lettera di invito - finalizzata alla presentazione di un dettagliato programma di attività per la realizzazione delle azioni e degli obiettivi individuati con il DPCM – diretta ai centri anti violenza autorizzati ed iscritti all’albo (di cui all’art.26 della L.R. 23/2003) e alle strutture per donne vittime di violenza autorizzate già esistenti che svolgono attività in qualità di Case Rifugio.

¹¹ Nel 2021 la Regione si trova a dover restituire la somma pari a 42.700,00, quota derivante dai fondi assegnati con DPCM 09.11.2018 e non utilizzata (DD n.4540/2021).

Regione Campania**A. QUADRO NORMATIVO**

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328	2007	11	Art.5 Livelli essenziali delle prestazioni sociali Art.29 Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	2	Tutto il testo Modificata da art.1 c.61 della LR n.10/2017
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge regionale 27 gennaio 2012, N. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 E pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2012)	2012	22	Tutto il testo
Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania	2013	9	Art.2 Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	16	Art.1 c. 124 istituzione presso il Consiglio Regionale della Campania dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne
Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017	2017	10	Art. 1, c. 61 modifica LR n.2/2011 stabilisce i soggetti promotori di CAV e CR, introduce registro regionale CAV e CR e il monitoraggio delle iniziative formative
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	34	Tutto il testo Modificata da LR n.38/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018	2017	38	Art. 9 Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere (modifica LR n.34/2017, inserisce la concessione di contributi)
Regolamento regionale Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	2019	11	Art.10 Criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne	2021	17	Art.10 Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza Art.11 Microcredito per donne in situazioni di disagio personale e sociale
--	------	----	---

La Regione Campania affronta per la prima volta il tema della violenza contro le donne nel 2005, adottando una norma (LR n.11/2005) a favore dell'istituzione di "centri di assistenza" e "case delle donne maltrattate", incardinandole nel sistema integrato di interventi e servizi sociali ma riconoscendo loro autonomia con riferimento alle metodologie adottate, alla gestione e alle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private. Nel 2007 emana una norma per la dignità e la cittadinanza sociale ([LR n.11/2007](#)) con la quale si stabilisce che la Regione, nell'ambito dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (art.5), garantisce l'adozione di strumenti volti a fornire supporto alle persone vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e dedica un articolo specifico o minacciate di esserlo (art.29) nonché la realizzazione di diversi interventi rivolti alle donne in difficoltà e che subiscono violenza psicologica e fisica. Dal 2011 comincia a ristrutturare l'assetto normativo, adottando una norma di più ampia visione ([LR n.2/2011](#) Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) e abrogando la LR n.11/2005. Gli interventi che prevede ricadono ancora nell'ambito delle politiche socio-sanitarie e tengono conto della L. n.328/2000 nonché della LR n.11/2007, dei piani sanitari e delle politiche materno-infantili, e si riferiscono non solo alle donne ma a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo. Accanto alla regolamentazione delle strutture antiviolenza, si prevedono interventi a favore dell'inserimento e reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza, la formazione specifica degli operatori coinvolti, il monitoraggio del fenomeno attraverso il sistema informativo sociale e l'impegno a sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza, anche nella richiesta di risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante (D.L.gs n.204/2007 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato). La Regione Campania prosegue nella definizione delle politiche antiviolenza con l'adozione della [LR n.22/2012](#) (Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge regionale 27 gennaio 2012, N. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 E pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2012).

Sempre nell'ambito delle politiche socio-sanitarie e riferendosi alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n.1350/2007 (programma d'azione comunitaria in materia di salute 2008-2013), la Regione promuove l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere e un Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere. Questa norma promuove come strumento di monitoraggio l'istituzione dell'Osservatorio regionale. Nel 2013 promuove l'Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania (LR n.9/2013) e stabilisce che tra i compiti del servizio vi sia quello di intervenire in favore di soggetti fragili minacciati o

vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica. Nel 2014 la Regione istituisce l'“Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne” e ne regola attività e funzionamento con il fine di prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime ([LR n.16/2014](#)). Con il Collegato alla stabilità regionale per il 2017, la Regione interviene con la [LR n.10/2017](#) sulla LR n.2/2011 introducendo un chiaro riferimento al recepimento della normativa nazionale definisce gli enti promotori di CAV e CR, l'istituzione di un registro delle strutture antiviolenza (CAV, CR) la cui iscrizione diviene vincolante per fruire dei finanziamenti, e il monitoraggio da parte della Regione delle attività formative. Sempre nel 2017 prosegue anche nella strutturazione delle politiche antiviolenza e adotta la [LR n.34/2017](#) “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”, recependo la Convenzione di Istanbul. Tale norma si concentra sul sostegno ai percorsi di autonomia delle donne, con il fine di agevolare sia l'emancipazione dal contesto violento, l'inserimento e l'inclusione socio-lavorativa delle donne e dei loro figli minori o diversamente abili, promuovendo parimenti programmi di intervento per il recupero degli uomini autori della violenza. Stabilisce l'istituzione di una Cabina di regia per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne, figli e uomini violenti ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni. Infine, istituisce un fondo annuale dedicato. Ancora nel 2017, attraverso la legge di stabilità 2018 ([LR n.38/2017](#)), la Regione modifica la LR n.34/2017 introducendo la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita della donna maltrattata dal nucleo familiare. Nel 2019, nel regolamentare i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi, stabilisce che tra le condizioni socio-economiche-abitative che debbano essere valutate ci sia attenzione specifica alla condizione del richiedente, il cui disagio abitativo è determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in considerazione dell'esistenza di un percorso di fuoriuscita dalla violenza realizzato mediante specifici percorsi di accoglienza e supporto ([LR n.11/2019](#)). Infine, nel 2021 nell'ambito di iniziative a favore dello sviluppo socio-economico del proprio territorio e dell'occupazione femminile sostiene e valorizza le imprese che assumono donne vittime di violenza, in carico presso CAV e CR, come anche gli orfani di femminicidio, oltre a istituire per queste stesse categorie un fondo per il microcredito ([LR n.17/2021](#)).

Definizione di violenza

La legislazione regionale contiene tre definizioni di violenza, in parte sovrapponibili. Tuttavia, la prima è più genericamente riferita alla violenza di genere, la seconda è riferita espressamente alla violenza espressa nei confronti delle donne e la terza riprende il più generale concetto di violenza di genere ma per specificarlo con riferimento alla violenza perpetrata nei confronti delle donne.

LR n.2/2011

All'art.1 la Regione riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali, e dichiara che per violenza di genere si intende

ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

LR n.22/2012

All'art.1 la Regione riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile (che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che pubblica) rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.

LR n.34/2017

All'art.1 la Regione riconosce che la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, così come definita nella Convenzione di Istanbul, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona, in particolare della donna.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale della Regione Campania 2019-2021	2018	DGR 897

Piano anti violenza regionale

Non previsto.

Piano Sociale regionale

Il Piano sociale regionale definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; il Piano 2019-2021 prevede tra le azioni strategiche quella di prevenire gli abusi ed i maltrattamenti, in particolare su minori e donne. Un'area specifica di intervento è quella relativa alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, rispetto a questa nel piano troviamo una breve descrizione delle azioni messe in atto dalla Regione. Si evince che con la LR n.2/2011 è stato possibile rafforzare la rete dei servizi territoriali di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e favorito l'istituzione, in ciascun Ambito Territoriale, dei Centri Antiviolenza. La programmazione che si intende portare avanti viene ricompresa entro il quadro normativo nazionale e regionale, ed in particolare è volto a: consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza su donne e minori; strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le "reti territoriali anti violenza" al fine di consentire un'adeguata e integrata presa in carico e l'effettiva protezione delle donne e dei minori vittime di

violenza; favorire l'emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue dimensioni; potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza; promuovere percorsi di sostegno finalizzati all'autonomia personale e all'inserimento socio lavorativo.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere	2012	LR 22
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34

La Regione promuove politiche specifiche anti violenza attraverso gli strumenti di programmazione sociale e sanitaria (LR n.22/2012). Nel 2017 vengono specificate le competenze regionali: l'attività di informazione, prevenzione, tutela, solidarietà, di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, ai loro figli ed agli uomini autori della violenza ed i relativi interventi; formazione e sensibilizzazione. Inoltre, la Regione: sostiene sul territorio regionale la presenza e le attività delle Case di accoglienza e dei Centri anti violenza; sensibilizza le istituzioni scolastiche; sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli (LR n.34/2017, art.3)

Le norme prevedono però anche strumenti specifici di governance. La LR n.22/2012 individua all'art.3 il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali, che ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e a creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, e stabilisce che nella fase di prima applicazione della legge le funzioni del Centro sono confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1.

La LR n.34/2017 con l'art.5 istituisce la Cabina di Regia con il compito di favorire la piena integrazione delle politiche regionali ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni. In particolare, la Cabina deve promuovere e formulare proposte per l'attuazione della normativa; identifica, attraverso una rilevazione sistematica, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore di donne vittime di violenza italiane e straniere residenti in Campania e ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere; promuove e monitora lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa. La norma stabilisce che la composizione della cabina: assessore regionale competente in materia di Pari opportunità, che la presiede; assessore regionale competente in materia di Politiche

sociali e per l'istruzione; assessore regionale competente in materia di Politiche del lavoro; assessore regionale competente in materia di Politiche giovanili e fondi europei; un consigliere regionale della maggioranza e uno dell'opposizione designati dal Consiglio regionale.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Approvazione del riparto delle risorse a favore degli ambiti territoriali per la realizzazione dei CAV, ai sensi della LR n.2/2011	2014	DD 25

Riferimenti relativi al ruolo degli EELL è sia il richiamo alla normativa nazionale contenuta nella LR n.2/2011 (come integrata nel 2017) ove si indica la promozione da parte di enti locali, in forma singola o associata, delle strutture antiviolenza, sia l'attribuzione alle province dell'organizzazione e gestione dei corsi di formazione per gli attori dei servizi e strutture territoriali.

La DD n.25/2014 evidenzia che gli Ambiti Territoriali, d'intesa con i Distretti Sanitari di riferimento, possono presentare progetti per la realizzazione/potenziamento di CAV e sono beneficiari dei finanziamenti.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere	2012	LR 22
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Protocollo d'Intesa Regione Campania, ANCI, Ordine psicologi, Ufficio scolastico regionale	2015	DGR 560

La LR n.2/2011 indica, seppur non esplicitandolo, un lavoro in rete per la realizzazione degli interventi individuati, mentre è al centro dell'attenzione con la LR n.22/2012 ove è ritenuto necessario creare rapporti di cooperazione tra istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio per una rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere. Nella LR n.34/2017 le reti richiamate sono quelle a sostegno per un effettivo inserimento lavorativo.

A titolo esemplificativo si segnala l'adozione dello Schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere con ANCI, Ordine psicologi della Campania e Ufficio scolastico regionale. Le finalità dell'atto sono state svolgere sensibilizzazione sul territorio, promuovere una cultura della parità e della conciliazione famiglia/lavoro e sostenere gli attori del territorio coinvolti nella promozione delle politiche antiviolenza. Il Protocollo prevedeva anche l'istituzione di una cabina di regia con

il compito di sviluppare la programmazione degli interventi per la durata del protocollo (3 anni) (DGR n.560/2015).

D.OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	LR 16
Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle donne. Programma delle attività triennio 2019 - 2021 - PRESA D'ATTO.	2019	DCA 172

La LR n.16/2014, art.1, c.124 e ss. ha istituito presso il Consiglio Regionale della Campania l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne con sede presso gli uffici del Consiglio Regionale, con funzioni di contrasto attraverso iniziative culturali, vigilanza sulla qualità dei servizi prestati alle donne che hanno subito violenza e sulle modalità di comunicazione rese con ogni mezzo e monitoraggio del fenomeno attraverso la raccolta dati; nel 2019 destina risorse specifiche per lo svolgimento delle attività di questo. Eccetto il numero (5) non vi è altra indicazione su quali soggetti ne fanno parte. Con la DCA n.172/2019 si evince che l'Osservatorio si è insediato il 26 gennaio 2017 e che per le sue attività dispone annualmente di euro 50.000. In questa deliberazione viene allegato il documento di programmazione 2019 con relativo impegno finanziario e la rete coinvolta dall'Osservatorio; la programmazione si concentra su tre linee di intervento: azioni di contrasto culturale; azione di vigilanza; azioni di monitoraggio. Dal sito emerge che nel 2021 sono stati emanati avvisi per la presentazione delle candidature per la creazione di un elenco ristretto finalizzato al conferimento dell'incarico di Presidente e di quattro componenti dell'Osservatorio regionale.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo	2014	LR 16
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle donne. Programma delle attività triennio 2019 - 2021 - PRESA D'ATTO.	2019	DCA 172
Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" annualità 2018	2019	DD 563
DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"	2019	DD 566
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Campania e fondazione IFEL Campania per l'implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza - DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all'art. 5 del D.L. 14	2021	DD 281

agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n.119. D.D. n. 241/2018. Cup b29b17000020001

L'Osservatorio collabora alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi agli abusi sulle donne (LR n.16/2014).

La cabina di regia ha il compito di identificare, sulla base di rilevazioni sistematiche, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore di donne e minori (LR n.34/2017).

Relativamente alle azioni di monitoraggio e raccolta dati programmate dall'Osservatorio si rileva l'obiettivo di realizzare il progetto "DA.RE. DATI IN RETE" (DCA n.172/2019) per strutturare un modello di sistema di rilevazione dati relativi ai flussi informativi e servizi anti violenza e strutture (Case di Accoglienza per Donne Maltrattate; Percorsi attivi presso i PS di Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania; Centri Anti violenza e Sportelli di ascolto Regione Campania). Si evince inoltre che è attiva una collaborazione con il Dipartimento di Informatica UNISA per la realizzazione un software sia per i servizi anti violenza sanitari che territoriali.

Dai decreti dirigenziali relativi al riparto dei fondi Pari Opportunità annualità 2016 e 2018 si evince che la Regione, non avendo ancora attivato il registro regionale utilizza per il calcolo di riparto, per l'istituzione di nuovi CAV e per il finanziamento dei CAV pubblici e privati già esistenti, le informazioni contenute nell'elenco risultante dal S.I.S. - Sistema Informativo dei Servizi Sociali, attivo dal 2014, in cui sono mappate le Case di accoglienza per donne maltrattate ed i Centri Anti violenza, stante la competenza in capo agli Ambiti territoriali di accreditare queste strutture (DD nn.563/2019, 566/2019). Con i fondi derivati dal DPCM 2016 la Regione destina una quota di procedere all'implementazione dei sistemi informativi, relativi ai dati sul fenomeno della violenza con apposita Convenzione tra la Regione Campania e Fondazione IFEL Campania (DD n.281/2021).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34

La LR n.2/2011 prevede la clausola valutativa (art.6) e stabilisce che la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, a tal fine la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni: linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate; intese e programmi di intervento promossi ed adottati; azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete anti violenza; elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati; attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate; interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

Anche la LR n.34/2017 prevede all'art.7 la clausola valutativa che stabilisce che la Giunta regionale trasmette ogni anno alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

Le Relazioni non risultano disponibili.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	2011	LR 2
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328	2007	LR 11
DPCM 25 novembre 2016. Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"	2019	DD 566
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 e 2018 relative al potenziamento della rete dei servizi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi.	2019	540
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e case di accoglienza	2020	327

I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate sono strutturati nell'ambito dei servizi sociali (LR n.11/2007). Queste strutture agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private. I CAV sono istituiti in ciascun ambito territoriale mentre le case di accoglienza sono istituite in aree comprendenti più ambiti territoriali (LR n.2/2011 art.3). L'allegato A della DD n.566/2019 contiene informazioni su strutture e ambiti territoriali coinvolti. Nonostante siano inseriti tra i servizi sociali la Regione aveva previsto, nella fase di prima applicazione della LR n. 22/2012, che le funzioni del Centro regionale di coordinamento della rete dei servizi territoriali antiviolenza di genere fossero confermate in capo al Presidio ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto 26, dell'Azienda sanitaria locale NA1.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nella DGR n.540/2019 e 327/2020, relative alla definizione dei criteri per l'accesso ai fondi derivati dalle ripartizioni statali, si fa riferimento all'Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, che ha stabilito i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio. Non sono presenti linee guida regionali, sebbene siano state previste dalla DGR n.327/2020, ove viene rinviato a successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-sanitarie l'approvazione di Linee operative relative ai "Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case

di Accoglienza” che tengano conto della vigente normativa nazionale approvata con l'Intesa n.146/CU del 27/11/2014.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza è stato istituito nel 2017 (LR n.10/2017 art.1 c.6), tuttavia l'attivazione dello stesso viene previsto solo nel 2020 quando viene deliberata la concreta attivazione del Registro regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, subordinandola però al parere della commissione consiliare competente in materia (DGR n.327/2020).

Linea telefonica – Non ci sono indicazioni a riguardo negli atti.

Funzioni – Le funzioni sono: accoglienza telefonica; accoglienza personale; consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno; assistenza e consulenza legale; orientamento e accompagnamento al lavoro; formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni; iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e dell'omofobia; coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza; raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate (art.3, LR n.2/2011).

Personale – La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore in possesso di tale esperienza un ruolo preferenziale: a tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere (art.3 c.5 LR n.2/2011).

Formazione – La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero. Inoltre promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno. E stabilisce che l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione sono di competenza delle province (LR n.2/2011, art.4).

Gratuità – I CAV offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza (LR n.2/2011, art.3, c.4).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Il Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza è stato istituito nel 2017 (LR n.10/2017 art.1 c.6), tuttavia l'attivazione dello stesso avviene solo nel 2020 quando viene deliberata la concreta attivazione del Registro regionale dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, subordinandola però al parere della commissione consiliare competente in materia (DGR n.327/2020).

Funzioni – Le case di accoglienza per le donne maltrattate, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole o con minori, esposte alla

minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse svolgono le seguenti attività: accoglienza ed ospitalità; assistenza e consulenza legale; consulenza psicologica; gruppi di auto-aiuto; orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo (art.3 c.3 LR n.2/2011).

Personale – La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai soggetti del terzo settore in possesso di tale esperienza un ruolo preferenziale: a tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere (art.3 c.5 LR n.2/2011).

Formazione – La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza, in ogni fase del percorso di recupero. Inoltre, promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno. E stabilisce che l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione sono di competenza delle province (LR n.2/2011 art.4).

Gratuità – LR n.2/2012 art.3 c.4 stabilisce che le case di accoglienza per le donne maltrattate offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli. Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenze di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza.	2020	DGR 327

Nel 2017 la Regione adotta una norma che nel titolo stesso richiama l'impegno verso la realizzazione di interventi rivolti agli uomini autori di violenza. La Regione intende promuovere e sostenere la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. I programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per gli uomini già autori della violenza o potenziali tali, anche per prevenire l'eventuale recidiva, sono destinati a favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali (LR n.34/2017, art.6).

Nel 2020 la Regione destina parte delle risorse di cui al DPCM 2019 a programmi rivolti agli uomini maltrattanti, da realizzarsi anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali, e secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale (DGR n.327/2020).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi. Attivazione del Registro dei Centri Antiviolenza e Case di Accoglienza.	2020	DGR 327
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza	2017	LR 34
Programmazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, annualità 2015-2016, stanziato con il DPCM del 25 novembre 2016 in favore della Regione Campania, per un importo di € 600.000,00	2019	DGR 493
Programmazione delle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 e 2018 relative al potenziamento della rete dei servizi di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Definizione dei criteri per l'accesso ai fondi.	2019	DGR 540
Criteri utilizzo risorse finanziarie DPCM 25 novembre 2016 per il sostegno ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio di nuova costituzione nonché dei fondi destinati al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli	2018	417

Fondo regionale – La Regione ha istituito un primo “Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio- sanitari” (DGR 280/2016), per contribuire al sostegno delle spese per le cure mediche, psicologiche, nonché ad accompagnare la donna vittima di violenza nel percorso di autonomia, con una dotazione iniziale pari a 50mila euro.

Successivamente la LR n.34/2017 ha previsto uno stanziamento di 500.000 euro per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020¹². Tra gli interventi finanziati in via prioritaria (DGR n.505/2018): interventi di sostegno a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere quali attività di supporto per il completamento di percorsi scolastici destinati ai figli minori; percorsi di formazione finalizzati all'implementazione delle competenze di base (key-competences) e specialistiche; percorsi di inserimento socio-lavorativo destinati ai figli maggiorenni, anche mediante l'attivazione tirocini formativi e/o di inclusione sociale; attività finalizzate all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale e alla partecipazione attiva alla vita sociale, mediante percorsi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo; la promozione di percorsi di sostegno orientativo e psicologico a favore delle donne vittime di violenza.

¹² Somme iscritte nella Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

La Regione indica, quali requisiti minimi di accesso agli interventi, la presa in carico da parte del soggetto istituzionalmente competente e la residenza nella Regione Campania, con priorità per coloro che vivono in aree a rischio emarginazione e/o in quartieri con forte disagio sociale e/o ad elevata incidenza del fenomeno della violenza di genere.

Sono destinatarie degli interventi, le donne vittime di violenze e maltrattamenti e i loro familiari (figli minori a carico e/o minori orfani di femminicidio) residenti in Campania, presi in carico dai Centri antiviolenza o case di accoglienza per donne maltrattate (accreditati) che hanno in corso un procedimento penale per un reato di violenza, di cui la richiedente è parte offesa.

Quali criteri e modalità di accesso, risultano essere prioritari la presenza di minori e le condizioni socio-sanitarie delle donne. La vittima e i suoi familiari non dovranno aver percepito, per lo stesso reato di violenza, somme erogate a qualunque titolo da altri soggetti pubblici (DD 119/2018 e DGR n. 144/2016).

Fondo nazionale PO – Con le DGR nn.327/2020, 493/2019, 540/2019, 417/2018, sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Fondi Europei – La Regione ha finanziato le politiche contro la violenza anche con fondi europei. Nel 2016 ha destinato, euro 3.000.000,00, nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all’Asse II Inclusione Sociale¹³, per promuovere le iniziative volte a: contrastare e prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e a favorirne l’inclusione socio lavorativa; implementare l’offerta di servizi integrati di sostegno e percorsi individuali di accompagnamento all’inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta, anche mediante l’erogazione di borse lavoro; programmare la realizzazione di servizi di sostegno e percorsi individuali d’integrazione socio- lavorativa a favore delle donne vittime di violenza e di tratta, prese in carico nell’ambito della Rete dei Centri Antiviolenza (DGR n. 616/2016).

Criteri finanziamento CAV-CR – Con DGR n.540/2019 e 327/2020 vengono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei fondi agli ambiti territoriali.

Regione Emilia Romagna

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Obiettivi di interesse
Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli	1989	27	Art.13 Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	2003	2	Art.5 Sistema locale dei servizi sociali a rete
Disciplina generale dell'intervento	2001	24	Art.30 Decadenza dall'assegnazione

¹³ Obiettivo Specifico 7, azione 9.2.3, capitoli di spesa n. 8722, 8724, 8726 del bilancio regionale.

pubblico nel settore abitativo			
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	6	In particolare, il TITOLO V - Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere
Legge Europea per il 2021	2021	4	Modifica LR 6/2014; Art.42 bis Valutazione dell'impatto di genere ex ante

Nel corso del 1989, in occasione della regolamentazione delle politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli, la Regione Emilia Romagna stabilisce che le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, possano prevedere lo sviluppo di interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia, anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza ([LR n.27/1989](#)).

La Regione, inserisce poi nel suo sistema normativo il riferimento ai servizi specialistici con la [LR n.2/2003](#) ove, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione, regola il sistema locale dei servizi sociali a rete e, a partire dal livello comunale e distrettuale, vi inserisce i servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, con o senza figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica.

L'Emilia-Romagna ha inquadrato il tema della violenza contro le donne nell'ambito delle politiche della parità di genere. In quest'ottica, la Regione non ha quindi adottato una legge specifica sulla violenza contro le donne: le disposizioni relative a quest'ambito sono all'interno della [LR n.6/2014](#) di carattere più generale dedicata alla parità di genere e la non discriminazione. In particolare, questa legge dedica alla violenza il *TITOLO V-Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere*, ove: si regola il funzionamento di CAV e CR; si promuove una rete regionale; si definiscono le misure a favore dei percorsi di emancipazione dalla violenza; si adotta un piano regionale triennale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza; si stabilisce che le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi individuati con il Piano; si definiscono le funzioni di osservatorio sui temi di genere; sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto; si promuove la formazione presso tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione delle misure antiviolenza; in collaborazione con le Aziende USL si promuove la realizzazione di specifici progetti e servizi sperimentali dedicati agli uomini maltrattanti; in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, si attuano interventi per minori testimoni di violenza; si fa riferimento alla necessità di realizzare iniziative volte alla sicurezza urbana; si valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale per la vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile; infine, si stabiliscono misure volte alla prevenzione e contrasto alla tratta, ai matrimoni forzati e alle mutilazioni genitali femminili.

Nel 2013 la Regione modifica la disciplina relativa all'edilizia residenziale sociale e, recependo la normativa statale, stabilisce sia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per l'assegnatario autore di delitti di violenza domestica sia la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio per l'assegnatario verso il quale sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica,

sospensione che rimane in essere fino alla definizione del procedimento penale o fino alla durata dell'allontanamento disposto ([LR n.24/2001](#)).

Definizione di violenza

La LR n.6/2014 art.3 c.1 l. g dà la seguente definizione di violenza contro le donne: "con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

Definisce altresì la violenza domestica come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

Infine, da una definizione di violenza contro le donne basata sul genere come "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato" (richiama la definizione di cui all'art. 3 lett. a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019	2017	DCR 120
Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.	2017	DGR 1423
Approvazione del piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art.17 della legge regionale 27 giugno 2014, n.6, anno 2021. (Delibera della Giunta regionale n.1011 del 28 giugno 2021)	2021	DAL

Piano antiviolenza regionale

La LR n.6/2014 prevede che l'Assemblea legislativa approvi, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale (art.17); il Piano definisce le azioni da promuovere su determinate aree d'intervento.

Nel 2021 la Regione adotta il nuovo piano antiviolenza, in cui ricostruisce il quadro nazionale e regionale del fenomeno e della capacità di presa in carico da parte della rete dei servizi (compresi dei centri per autori di violenza). L'obiettivo generale dichiarato è quello di contrastare la violenza maschile contro le donne e la cultura che la alimenta, mediante strategie di intervento che tengano insieme il tema della prevenzione della violenza con quello della protezione delle donne che la subiscono, mediante una governance multilivello, che coinvolga tutte le soggettività impegnate sul campo, tanto istituzionali che del privato sociale.

Gli obiettivi che la Regione si pone sono così riassumibili: rafforzamento della governance regionale e territoriale; consolidamento della rete regionale; diffusione di una visione condivisa del fenomeno; adozione di linee operative e procedure omogenee tra differenti organismi - nel rispetto delle diverse funzioni - per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza, e dei minori figli/e delle vittime di violenza; la definizione di un'equipe di professionisti referenti dei soggetti componenti la rete di accoglienza delle donne vittime di violenza; la condivisione di accordi e convenzione tra i Comuni, Case e centri antiviolenza; promozione da parte di CTSS/CTSSM (costituite Sindaci del territorio e dal Presidente della Provincia/della Città Metropolitana) di un Tavolo tecnico territoriale permanente dedicato al contrasto alla violenza di genere, che renda strutturale e continuativa l'azione delle reti territoriali; rafforzamento dell'Osservatorio regionale; rafforzamento di obiettivi antidiscriminatori di inclusione sociale ed empowerment femminile e di aiuto a bambini/e, preadolescenti e adolescenti a sviluppare attitudini e competenze per quanto riguarda le relazioni, l'affettività e la sessualità, e sviluppare consapevolezza sulle forme di violenza; prevenire la violenza in gravidanza, il disagio materno e paterno perinatale, promuovere il rispetto e prevenire la violenza nelle relazioni tra i preadolescenti e gli adolescenti; consolidare e diffondere le azioni di prevenzione della violenza di genere nei servizi sanitari; favorire l'emersione del fenomeno e la prevenzione delle forme di violenza nei contesti lavorativi; prevenire e limitare il rischio di violenza nei confronti di donne che vivono in determinati contesti o appartenenti a determinati gruppi sociali; promuovere l'autonomia personale, economica e sociale della donna; rafforzare il sistema di prevenzione e di empowerment femminile della violenza di genere nel contesto della crisi sanitaria; prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati o precoci e delle mutilazioni genitali femminili, promuovendo il rafforzamento della rete interculturale di competenze a supporto dei servizi territoriali sociali e sanitari degli Enti locali, sostenendo progettualità di empowerment femminile e di comunità; realizzare una formazione professionale specifica sul riconoscimento del fenomeno della violenza, presa in carico della donna vittima di violenza; presa in carico e percorso di trattamento con l'autore della violenza; accompagnamento della donna vittima di violenza nel percorso di uscita dalla violenza, anche attivando percorsi di professionalizzazione in mediazione interculturale; consolidare e promuovere in ogni ambito educativo le azioni di prevenzione della violenza di genere; consolidare le azioni di intervento verso gli uomini autori di violenza per un loro cambiamento e una loro responsabilizzazione; promuovere informazione e comunicazione rispettosa delle rappresentazioni di genere, in particolare di quella femminile, al fine di contrastare stereotipi e immagini degradanti, la colpevolizzazione delle vittime e la correlata minimizzazione del ruolo degli autori prevenendo il fenomeno della vittimizzazione secondaria, promuovendo l'applicazione del Protocollo Anci-IAP per tutelare la dignità femminile; diffondere la conoscenza dei servizi e delle strutture per il contrasto alla violenza contro le donne sul territorio della Regione Emilia-Romagna; promuovere la possibilità della responsabilizzazione e di un cambiamento degli autori di comportamenti violenti; realizzare azioni di prevenzione tra con le donne e gli uomini straniero/prevenire forme di violenza attuate con social e canali digitali; promuovere il superamento degli stereotipi sul ruolo sociale delle donne, contribuire a divulgare una rappresentazione del

significato dell'essere donne e uomini attenta alle differenze e al rispetto dell'identità di genere; superare i conflitti tra generi diversi e prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; promuovere la valorizzazione delle risorse personali per non correre il rischio di diventare vittime di violenza e autori di violenza; adottare un metodo di rilevazione del rischio di recidiva e femicidio il cui utilizzo potrà essere condiviso dagli operatori sociali, sanitari, dai centri antiviolenza, centri maltrattanti e dalle forze dell'ordine; consolidare la rete operativa nella valutazione e gestione del rischio; proteggere con la massima tempestività le donne che subiscono violenza e i loro figli/e proteggere le donne che subiscono violenza che necessitano di cure particolari; avviare le donne verso l'autonomia abitativa; consolidare azioni di inclusione sociale e lavorativa e dell'autonomia economica di donne che subiscono o sono a rischio di subire violenza e contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19; promuovere l'autonomia abitativa delle donne che subiscono violenza.

Piano socio-sanitario

Il Piano socio sanitario regionale (DGR n.120/2017) non dedica una parte specifica al contrasto della violenza contro le donne, tuttavia in sede di attuazione (DGR n.1423/2017) viene indicato tra gli obiettivi strategici - che adottano un approccio fortemente trasversale per favorire appunto l'integrazione degli interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, per il lavoro, per la casa - il contrasto alla violenza di genere, specificando tra i destinatari donne vittime di violenza e uomini autori di violenza. In questa stessa sede si dedica una specifica parte (la "Scheda 25") alla violenza di genere riprendendo le indicazioni contenute nel Piano regionale contro la violenza di genere.

L'attuazione degli indirizzi e la realizzazione degli obiettivi del piano socio-sanitario è affidata, a livello locale alle Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS), in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla LR n. 2/2003, Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Atto	Anno	N.
Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza	2013	DGR 1677
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Attuazione del Piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzo per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.	2017	DCR 1423

Governance regionale

La Regione svolge un ruolo di indirizzo politico, definendo gli obiettivi strategici e le azioni da mettere in campo, fornendo sostegno al sistema attraverso appositi stanziamenti di bilancio, svolgendo funzioni di osservatorio sul fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale e realizzando azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in campo. In particolare:

- promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al contrasto alla violenza di genere;
- interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione per il contrasto alla violenza di genere;
- concede contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS, il cui statuto o atto costitutivo preveda la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista e iscritte rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR n. 34/2002), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (LR n.12/2005), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d. lgs. n. 460/1997;
- sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
- promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza;
- coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere;
- promuove, mediante gli enti accreditati, la formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio;
- attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari;
- svolge funzioni di Osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto;
- può, alternativamente agli enti locali, individuare immobili a disposizione, e non produttivi di reddito, da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo;
- emana linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali;
- collabora alla pianificazione di settore il coordinamento regionale dei centri antiviolenza che opera in modo integrato alla rete dei servizi, e relaziona annualmente alle Commissioni assembleari competenti su esito e consistenza della propria attività.

Si segnala, in un'ottica più allargata, la presenza di un Tavolo regionale permanente per le politiche di genere che fornisce un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali (LR n.6/2014, art.38). Questo organismo contribuisce alla redazione della relazione triennale che la Giunta predispose sullo stato di attuazione della legge e presentata all'Assemblea regionale (LR. n.6/2014, art. 43).

Governance locale

I comuni promuovono e garantiscono, ai sensi dell'art.5 della LR n.2/2003, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete. Inoltre, a livello locale, la programmazione delle azioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza è affidata alle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie (CTSS)¹⁴ e agli ambiti distrettuali. Questa è definita con le modalità organizzative già previste nelle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere, poi oggetto di Piani operativi distrettuali. L'organizzazione della presa in carico è in capo ai Comuni che hanno stipulato con i CAV apposite convenzioni (DGR n.1423/2017).

Le Linee di indirizzo, stese da un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti delle Aziende USL, degli Enti Locali e delle Associazioni dei CAV, definiscono gli obiettivi da perseguire e l'organizzazione territoriale. Queste prevedono che il sistema dei servizi antiviolenza sia integrato all'interno del sistema dei servizi sociali (LR n.2/2003), a partire dai livelli comunali e distrettuali, includendo le CR e i CAV nei sistemi locali di programmazione sociale.

Le Linee guida definiscono gli accordi, i protocolli e le reti (aziendali e territoriali), per l'integrazione fra servizi, le modalità di accesso e l'accoglienza, l'organizzazione dell'accoglienza della donna vittima di violenza; le azioni e le funzioni specifiche dell'attività di accoglienza, le modalità di invio ai soggetti della presa in carico (o ultima fase dell'accesso), l'accesso e l'accoglienza in casi specifici, la presa in carico, l'organizzazione della presa in carico rispetto alla violenza, le azioni e funzioni specifiche dell'attività di presa in carico, la valutazione del rischio di recidiva.

Ai Comuni vengono attribuite esplicitamente le funzioni di:

- promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza (LR n. 6/2014, art.15);
- individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n.24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo.

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Tipologia Atto	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano regionale contro la violenza di genere	2016	DAL 69
Istituzione Osservatorio regionale contro la violenza di genere	2017	DGR 335

Osservatorio

La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto. Per lo svolgimento di questa funzione è previsto

¹⁴ La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è un organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere sociale che garantisce il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie per il livello provinciale ed il raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale.

che la Regione promuova le collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere, utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale. Le attività dell'Osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale (LR 6/2014, art.18).

L'Osservatorio è stato istituito con DGR n.335/2017 ed è costituito da un gruppo di lavoro, interno alla Regione Emilia-Romagna, che garantisce la continuità operativa, la raccolta e l'elaborazione dei dati in tema di violenza di genere e composto da:

- quattro esperti in materia di politiche sociali prevenzione e contrasto alla violenza di genere e lotta agli stereotipi, afferenti al Servizio politiche sociali e socio-educative;
- due esperti in materia di statistica afferente al Servizio statistica, comunicazione, sistemi
- informativi e geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione;
- un esperto in materia di politiche per la sicurezza e polizia locale, afferente al Servizio Affari della Presidenza;
- un esperto della rete di assistenza ospedaliera e di pronto soccorso afferente al Servizio;
- assistenza ospedaliera;
- un esperto della rete dei Consultori afferente al Servizio assistenza territoriale;
- un esperto in programmazione e gestione dei sistemi informativi delle politiche sociali afferente al Servizio strutture, tecnologie e sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna;
- un esperto del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo
- settore;
- un esperto dell'Agenzia del Lavoro.

È previsto che si riunisca in sede allargata per rilevare i dati a disposizione della rete conoscitiva di supporto, per predisporre strumenti di valutazione del Piano regionale e per realizzare un confronto sull'evoluzione del fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale, estendendosi ai seguenti interlocutori privilegiati:

- nove esperti degli Enti Locali;
- tre esperti delle Aziende USL.

Dal 2014 l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere cura dei Report che forniscono un quadro molto articolato sulle iniziative regionali, sulla diffusione del fenomeno e sulla capacità di presa in carico dei servizi, l'ultimo è del novembre 2021 fruibile on line.

Raccolta dati

Sulla base della costituzione dell'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni e dopo la sperimentazione, nel corso del 2018, delle indagini nazionali sull'attività dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, è stato costruito un sistema informativo regionale unico.

La struttura regionale alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio acquisisce i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS) e realizza una mappa sulla rete dei servizi all'utenza.

I CAV e CR iscritti nell'elenco regionale trasferiscono annualmente la scheda di rilevazione regionale che permette di conoscere le attività e le risorse disponibili, in termini di personale ed economiche, e di avere alcune informazioni sulle donne in carico.

Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Regione Emilia-Romagna svolge un ruolo di monitoraggio e di supervisione sugli interventi dei Centri Antiviolenza aderenti, che si riconoscono in comuni metodologie, prassi operative e sostegno al sistema di relazioni con gli altri soggetti delle reti territoriali. Esercita anche una funzione di ricerca e di promozione di progetti, oltre alla raccolta di dati aggregati sui Centri Antiviolenza suoi aderenti.

Valutazione

La legge n. 6/2014 prevede all'art. 43 che la Giunta, con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio, del lavoro sulle Tavole delle politiche di genere e dalla Conferenza delle elette, presenti all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge ed in particolare sull'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla e del processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto.

E. SERVIZI

Tipologia Atto	Anno	N.
Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime della violenza	2013	DGR 1677
Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie	2015	DGR 221
Piano regionale contro la violenza di genere	2016	DGR 69
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2016	LR 6
Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019.	2017	DGR 1423
Istituzione dell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni	2018	DGR 586
Approvazione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla DGR 586/2018	2018	DD 13273
Aggiornamento Elenco regionale dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna	2018	DD 10738
Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019	2019	DGR 977
Secondo aggiornamento elenco centri antiviolenza e loro dotazioni di cui alla DGR n.586/2018	2021	DD 3084

Il sistema dei servizi antiviolenza opera da sempre all'interno del sistema socio-sanitario regionale e i servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica rientrano a pieno titolo tra i servizi sociali a rete di cui all'art.5 della L.R. 2/2003. Questa scelta viene

motivata dalla necessità (esplicitata nella DGR n.1677/2013) di garantire certezza delle risorse da destinarsi al sistema di accoglienza e di presa in carico delle donne e dei minori. I CAV e CR operano quindi in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza (LR n.6/2014, art. 11 e art.15, c.4).

I servizi sociali e sanitari possono rappresentare punti di accesso della rete cui si rivolgono le donne che subiscono violenza (DGR n. 1423/2017) e i Consulenti familiari sono tenuti a sviluppare/partecipare al percorso distrettuale e/o sovra-distrettuale per le donne vittime di violenza (DGR n.221/2015).

Recepimento dell’Intesa Stato-Regioni del 2014

L’adesione all’Intesa Stato Regioni è stata prevista nel Piano regionale contro la violenza di genere (DGR n. 69/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Nell’anno 2018, con la DGR n. 586/2018 è stato istituito l’Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e loro dotazioni¹⁵. Nella DGR sono stati definiti i requisiti necessari per poter entrare a far parte della rete dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio dell’Emilia-Romagna e con la successiva DD n. n. 13273/2018 è stato approvato l’Elenco regionale dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna (successivamente aggiornato con DD n.10738/2019, DD n.3084/2021).

La LR n. 6/2014 prevede che la gestione dei centri antiviolenza sia condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

Funzioni – I CAV sono considerati a tutti gli effetti “presidi socio-assistenziali e culturali” e “costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un’ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.” (Report 2020). I Centri antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono “presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne e al servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno a donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza”. Costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un’ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.

I Centri antiviolenza predispongono un intervento riservato, gratuito e integrato sulla violenza di genere, non limitandosi ad aiutare le donne vittime che li contattano, ma promuovendo campagne di sensibilizzazione e formazione, diffondendo buone prassi e promuovendo una lettura innovativa e aggiornata di un fenomeno sociale complesso.

¹⁵ Il Piano antiviolenza indica come dotazioni dei CV: le case rifugio, gli sportelli e alloggi di transizione.

I Centri antiviolenza possono essere promossi da:

- a) organizzazioni e associazioni autonome di donne, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali previsti dalla LR n. 12/05 o dalla LR n. 34/02, ovvero nell'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 460/1997 e l'iscrizione delle dotazioni all'elenco dei centri antiviolenza. Tali organizzazioni devono operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, avere maturato esperienza, almeno quinquennale, e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;
- b) enti locali, in forma singola o associata

I Centri antiviolenza: possono essere dotati di strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) per le donne, con o senza figli/e minori, che a causa della violenza devono allontanarsi dalla loro abitazione; adottano la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura, almeno 5 gg a settimana, al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività; devono aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 dedicato attivo 24h e devono assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione all'elenco regionale dei centri antiviolenza.

Possono articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove svolgere le proprie diverse attività.

I servizi offerti sono: accoglienza (standard definiti in DGR n. 1677/2013); consulenza psicologica e supporto di gruppo; consulenza legale; orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro; attività di socializzazione; mediazione culturale e linguistica.

Personale – Il Centri si avvalgono esclusivamente di personale femminile (volontario o regolarmente retribuito) adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, assicurando un lavoro in équipe multiprofessionale (DGR n. 69/2016).

Il Centro antiviolenza deve garantire: formazione iniziale specifica; formazione continua; supervisione professionale e tecnica. La formazione del personale deve comprendere: i principi ispiratori e la metodologia dei Centri antiviolenza; la conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne; le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza; le tecniche di ascolto e di accoglienza; la modalità di lavoro in équipe; la valutazione e la gestione del rischio di recidiva e femminicidio; le strategie di protezione; le modalità di costruzione e di interazione con la rete.

Formazione – Elevata è l'attenzione che i CAV mostrano nei confronti della formazione del personale che vi opera, prevedendo una formazione obbligatoria almeno una volta all'anno per tutto il personale e una formazione specifica per le nuove volontarie. I corsi attengono a tematiche proprie dell'attività dei Centri. Complessivamente nel corso del 2019 sono state erogate dai Centri Antiviolenza 1.485 ore di formazione rivolte a 125 operatrici dipendenti e oltre mille ore sono state rivolte alle 90 nuove volontarie per le quali la formazione si è concentrata per lo più sulla metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. I corsi di formazione sono stati tenuti sia da personale del Centro, o di altri Centri regionali già formato sulle specifiche tematiche, sia da persone esterne, in particolare psicologhe/i ed esperte/i sul genere e i diritti umani.

Gratuità – Le risorse offerte dai Centri Antiviolenza è a titolo gratuito per le donne.

CASE RIFUGIO/CASE ACCOGLIENZA

Albi – Nell'anno 2018, con la DGR n. 586/2018 è stato istituito l'Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e loro dotazioni.

Funzioni – La LR n. 6/2016 indica le CR come strutture che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, e garantiscono la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, possono ricorrere alle CR indipendentemente dallo stato giuridico e la residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza.

Sono strutture ad indirizzo riservato e/o segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figlie o figli minori per salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale. Le strutture di ospitalità (Case rifugio e altre strutture abitative) consistono in appartamenti di civile abitazione o strutture abitative in regola con i requisiti di abitabilità, articolate in locali idonei a garantire dignitosamente la convivenza delle ospiti. Offrono alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli. Queste strutture, a indirizzo segreto o riservato, forniscono alloggio sicuro alle donne con o senza figli minori che subiscono violenza, a titolo gratuito, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Formazione – Il Piano antiviolenza specifica che la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali deve riguardare le seguenti aree: conoscenza del fenomeno della violenza e conseguenze della stessa sulla salute e sul benessere della donna e dei/delle figli/e; conoscenza della rete dei servizi territoriali; conoscenza degli strumenti di valutazione del rischio di recidiva e femicidio.

Gratuità – L'ospitalità offerta dalle Casa Rifugio, come tutte le altre risorse offerte dai Centri Antiviolenza, è a titolo gratuito per le donne.

PROGETTI PER UOMINI MALTRATTANTI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Adozione linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati	2013	DGR 1677
Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2017	2017	DGR 830
Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019	2019	DGR 977
Assegnazione e concessione di finanziamento ai centri "Liberiamoci dalla violenza"(centri LDV) delle aziende USL regionali per l'anno 2021. Contestuale approvazione delle modifiche ai programmi dei centri LDV per l'anno corrente 2020 a seguito dell'emergenza da COVID-19.	2020	DGR 1588
Programma dei progetti per l'innovazione e la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del piano sociale e sanitario regionale del servizio assistenza territoriale - primo provvedimento generale - area cure primarie - anno 2021.	2021	DGR 753

Assegnazione e concessione di finanziamento ai "Centri liberiamoci dalla violenza" (centri LDV) delle aziende USL di Parma, Modena, Bologna, e della Romagna per l'attività 2022	2021	DGR 2056
--	------	----------

L'Emilia-Romagna prevede con la legge quadro in materia di parità e antidiscriminazione legate al genere progetti specifici e interventi sperimentali rivolti agli uomini autori di violenza (LR n.6/2014, art.20).

Nel 2013 adotta le "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso" e prevede che siano attivati, in maniera integrata, anche percorsi di cura specifici nei confronti dei maltrattanti. È in quest'ottica che le "Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019" (Allegato B, punto 2.8 "Contrasto alla violenza di genere") identificano i Centri di accompagnamento al cambiamento per uomini che agiscono violenza, Centri Liberiamoci dalla Violenza, quali nodi importanti all'interno del servizio sanitario che completano la rete assistenziale Ospedale-Territorio regionale a contrasto della violenza di genere, domestica in gravidanza e su bambini e adolescenti (DGR n.977/2019).

La Regione Emilia-Romagna ha promosso, cofinanziandoli, già dal 2011 la sperimentazione dei Centri Liberiamoci dalla Violenza con l'obiettivo di accompagnamento e cambiamento di uomini che praticano comportamenti violenti; gestiti dall'AUSL, una prima esperienza è stata realizzata dall'AUSL di Modena, che successivamente ha contribuito a trasferire le competenze acquisite alle altre Aziende regionali; con apposita deliberazione nel 2017 sono stati finanziati i centri di Parma, Modena, Bologna e Romagna. In piena emergenza pandemica, la Regione ha rafforzato con nuovi finanziamenti la qualificazione, diffusione e promozione dei centri (DGR n.1588/2020).

Nel vigente "Piano regionale contro la violenza di genere" sono specificati anche questi obiettivi di intervento: interrompere immediatamente la violenza e prevenire la recidiva; migliorare la sicurezza delle compagne, dei bambini e delle bambine degli uomini che agiscono violenza; riconoscere la violenza agita e la responsabilità dell'azione violenta; potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza; riflettere sui modelli relazionali e sull'essere padri, dedicando particolare attenzione al miglioramento della loro capacità genitoriale. Sempre nel Piano è indicata la necessità di chi opera a contrasto della violenza maschile anche di una formazione specifica e documentata sul trattamento degli autori, con l'adozione di uno specifico e dichiarato modello di intervento.

Nell'ambito della programmazione dei progetti e attività da assegnare alle aziende sanitarie regionali - "area cure primarie" - la Regione nel 2021 individua come obiettivo l'ampliamento della rete LDV con la creazione di "Centri Liberiamoci dalla Violenza" presso le Aziende USL di Piacenza, di Reggio Emilia e di Ferrara. Il progetto ha l'obiettivo di completare la Rete dei Centri LDV pubblici, sul modello ATV di Oslo già adottato dagli altri Centri regionali per il trattamento degli uomini autori di violenza e, a tal fine, stanziava 50.000 euro (DGR n.753/2021). Sempre nel 2021, a seguito del finanziamento statale, assegna risorse necessarie a finanziare gli interventi dei Centri LDV per l'anno 2022 con uno stanziamento pari a complessivi 60.000 euro ed in particolare per le AUSL che hanno

avanzato richieste di finanziamento per la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni intraprese (AUSL di Parma, Modena, Bologna e della Romagna) (DGR n.2056/2021).

L'ultimo Rapporto dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (Rapporto 2021) fornisce una fotografia della situazione regionale dei centri per il trattamento di uomini autori di violenza¹⁶.

ALTRI SERVIZI

Sono previste (DGR n. 69/2016) altre strutture abitative quali sono alloggi di transizione in entrata e/o a conclusione del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

F.FINANZIAMENTO

Tipologia Atto	Anno	N.
Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	2014	LR 6
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019	2017	DCA 120
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all' istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio	2018	DGR 1743
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed unioni di comuni sedi di Centri antiviolenza e di Case rifugio, del Fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2018	DGR 1880
Assegnazione e concessione finanziamenti ai Centri LDV delle aziende USL regionali per l'anno 2020	2019	DGR 1924
Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere	2019	DGR 1861
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni e unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e case rifugio del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2020	DGR 1391
Liquidazione acconto ai comuni e unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e case rifugio del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	2020	DD 18722
Approvazione del bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere - annualità 2021/2022	2021	DGR 673
Assegnazione e concessione finanziamenti ai comuni ed unioni di comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 5 e art. 5bis comma 2, DL 14 agosto 2013, n.93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119) e dei finanziamenti da destinare all'emergenza covid-19 di cui all'art. 5 bis del medesimo DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119	2021	DGR 2021

¹⁶ Nel 2019 sono cresciuti complessivamente a 16, di cui 7 a gestione pubblica (LDV – Liberi dalla violenza) e 9 gestiti da enti del privato sociale. In 9 dei 16 Centri sono stati promossi corsi di formazione che spaziavano dalle metodologie di lavoro con gli uomini autori di violenza, ai modelli di trattamento criminologico, alle tecniche di colloqui e a temi legati alla genitorialità, alla paternità e alla responsabilizzazione delle proprie azioni. In tutti i 16 Centri è stata garantita ai professionisti una supervisione esterna che li ha impiegati, a seconda del Centro, dalle 2 alle 30 ore annuali. L'accesso al Centro da parte dell'uomo è quasi sempre gratuito, a parte in alcuni casi per cui viene valutata la partecipazione dell'utente in base all'indicatore ISEE e in un Centro in cui la prestazione è a pagamento (per questi ultimi si tratta di centri privati). Per quanto concerne il lavoro in rete il Rapporto evidenzia che in 9 su 16 dei Centri abbiamo stipulato protocolli/accordi con i servizi territoriali per l'invio degli autori. Entrando nel dettaglio, 6 Centri hanno stipulato accordi con gli UIEPE (Uffici inter-distrettuali esecuzione penale esterna), 6 Centri con la Questura, 5 Centri con i Servizi Sociali Territoriali e solamente 1 con l'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni). Tutti i Centri dichiarano di avere una collaborazione in essere con uno o più Centri Antiviolenza del territorio: in 6 casi si tratta di una collaborazione programmata e periodica, in 10 casi di una collaborazione episodica.

Programma annuale 2021: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi della LR n.2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 19 novembre 2020. programma attuativo povertà 2021.

2021

DGR 473

I Servizi sono finanziati principalmente facendo ricorso ai finanziamenti pubblici statali del Fondo pari opportunità, a cui si sommano quelli regionali o comunali.

L'Emilia Romagna nel Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 (DGR n. 120/2017) indica solo i finanziamenti statali come specificatamente destinati all'apertura di nuovi centri antiviolenza e case rifugio e al potenziamento di quelli già esistenti, nonché a ulteriori iniziative regionali in tema di violenza di genere; alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, alla realizzazione di interventi per l'autonomia abitativa, allo sviluppo di azioni di formazione del personale sanitario e socio sanitario e all'implementazione dei sistemi informativi. A queste indicazioni la Regione aggiunge che Regione Emilia-Romagna, ex art. 17 della L.R. 6/2014, si è dotata del Piano regionale contro la violenza di genere su cui si sono stanziato risorse anche regionali destinate alla prevenzione e alla promozione di interventi educativi e culturali. Tuttavia, tra i finanziamenti regionali non riporta specifici finanziamenti dedicati al contrasto della violenza sulle donne che tuttavia sono presenti.

Negli ultimi 2 Report (Anni 2019 e 2020) risulta che la principale fonte di finanziamento dei servizi è pubblica; tuttavia, sono presenti anche finanziamenti di privati attivati tramite raccolte fondi. La principale fonte dei finanziamenti pubblici ricevuti dai Centri Antiviolenza nel corso del 2018 e 2019 è rappresentata da Comuni e Unioni di Comuni che sulla base di accordi/convenzioni/protocolli o progetti specifici hanno erogato fondi a tutti i Centri Antiviolenza. Dai Report emerge che la Regione ha finanziato, con risorse proprie, una quota di Centri Antiviolenza sulla base di progetti specifici mentre gli altri centri Antiviolenza hanno ricevuto finanziamenti di altre tipologie di Enti pubblici quali AUSL, Città Metropolitana, Distretto sanitario e Dipartimento Pari Opportunità.

Dall'ultimo Report 2020 emerge che le risorse economiche necessarie per assicurare gratuitamente i servizi alle donne derivano in quota maggioritaria da finanziamenti pubblici: tutti i Centri hanno infatti dichiarato di aver ricevuto finanziamenti pubblici nel corso del 2019, a cui sono state affiancate iniziative di raccolta fondi per 15 Centri e/o finanziamenti di fonte privata (12 Centri). Oltre a qualificarsi come fonte di finanziamento comune, l'entità dei finanziamenti pubblici è mediamente superiore a quella dei finanziamenti privati.

Sulla base di accordi, convenzioni e protocolli o progetti specifici, i Comuni e le Unioni di comuni rappresentano la fonte principale del finanziamento pubblico ricevuto dai centri nel 2019; segue la Regione che sulla base di progetti specifici ha erogato fondi a 15 Centri, mentre 8 Centri hanno dichiarato tra le fonti dei finanziamenti pubblici altri Enti quali AUSL, ASP, Distretto socio-sanitario, Dipartimento Pari Opportunità.

Per quanto concerne le case rifugio dall'ultimo rapporto emerge che in virtù del legame esistente con i Centri Antiviolenza, solo per 20 Case Rifugio è possibile distinguere la contabilità da quella del Centro di riferimento, nei restanti casi il bilancio della Casa è stato stimato sulla base di quello relativo al Centro di riferimento. La stragrande

maggioranza delle Case Rifugio (40 strutture su 41) ha dichiarato di aver ricevuto finanziamenti pubblici nel corso del 2019, a cui si affiancano per 13 strutture entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi e per 21 finanziamenti da parte di privati; 14 Case Rifugio hanno ricevuto finanziamenti da progetti specifici del Dipartimento pari opportunità.

Fondo regionale – LR n.6/2014, art.8 bis (aggiunto da art. 17 LR n. 22/2015, poi modificato da art. 50, c. 5, LR n. 9/2016) prevede l'accesso ai contributi regionali solo a servizi registrati in albo regionale. La Regione utilizza per implementare i servizi antiviolenza anche i fondi regionali stanziati in virtù della LR n.2/2003.

La Regione in particolare prevede il finanziamento di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (allegato-DGR n. 1861/2019).

I finanziamenti regionali avvengono tramite bando in cui sono definiti criteri di ammissione e un sistema di punteggio. A titolo di esempio si richiamano le ultime delibere relative al finanziamento di 67 progetti presentati da Comuni, unioni di comuni soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti, per un totale di 1.016.729,29 euro (DGR n. 1861/2019 e DD n. 2631/2020).

Fondo nazionale – Le risorse nazionali vengono assegnate ai Comuni ed Unioni di Comuni sede di Centri antiviolenza e di Case rifugio tenendo conto dei criteri individuati i con i tecnici degli enti locali sedi di Centri antiviolenza e Case rifugio e con le Associazioni che gestiscono i CV e CR. Per i Centri Antiviolenza: numero di centri antiviolenza; numero di ore di apertura al pubblico; popolazione residente nel bacino territoriale di copertura. Per le Case rifugio: numero delle case rifugio; numero dei posti letto; popolazione residente nel bacino territoriale di copertura.

Regione Friuli Venezia Giulia

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà	2000	17	Tutto il testo Modificata dalla LR n.38/2017 Abrogata dalla LR n.12/2021
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	6	Art.43 Politiche per le famiglie Art.44 Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità	2006	11	Art.5 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978
Modifiche alla LR n. 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)	2017	38	Tutto il testo
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12	Tutto il testo – abroga la LR 17/2000

La Regione Friuli Venezia Giulia interviene nelle politiche a contrasto della violenza contro le donne nel 2000 disciplinando questo ambito con la legge [n.17/2000](#), “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”. La norma valorizza le esperienze locali e un approccio di rete con progetti antiviolenza finalizzati a sostenere sul proprio territorio le strutture dedicate al sostegno e presa in carico delle donne vittime di violenza (Centri antiviolenza e Case di accoglienza). La legge è intesa dalla Regione come misura specifica riconducibile a quanto stabilito in occasione della quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, così come richiamata con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del marzo 1997 (Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini). Nel 2013 introduce un richiamo alla Convenzione di Istanbul e nel 2017 un articolo dedicato agli interventi rivolti agli autori di violenza. In attuazione della legge è emanato, nel 2001, il “Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti antiviolenza e l’istituzione dei centri per donne in difficoltà” ([RR n.454/2001](#)). Nel 2021 il Friuli-Venezia Giulia rivede l’impianto normativo in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne e adotta, abrogando la precedente, una norma che sistematizza le misure regionali. Alla Regione sono attribuite funzioni di: promozione e attuazione relativamente alla prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio del fenomeno; formazione rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati; protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza; interventi a favore di minori vittime di violenza assistita e a favore degli orfani per crimini domestici; interventi per autori di violenza e interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza. Prevede la strutturazione di un Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e promuove una fattiva collaborazione tra tutti i servizi Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere. Introduce l’adozione di un Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni; definisce le strutture antiviolenza individuandole in CAV, CR, Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza e introduce, ai fini del monitoraggio, un Elenco regionale delle strutture antiviolenza. Istituisce altresì il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi. Anche in questa occasione prevede l’adozione di un Regolamento attuativo ([LR n.12/2021](#)).

La Regione inserisce le misure antiviolenza entro il sistema di interventi e servizi a sostegno dei diritti di cittadinanza sociale. Tra le aree di intervento del sistema integrato promuove difatti iniziative a contrasto della violenza su donne e minori nell’ambito: delle politiche per la famiglia; delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza (azioni a contrasto di ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori); delle politiche per le persone a rischio di esclusione sociale. Prevede infine azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo ([LR n.6/2006](#)).

Sempre nel 2006, il Friuli ha attribuito ai consultori familiari (con una modifica alla LR n.81/1978 “Istituzione dei consultori familiari”) il compito specifico di assicurare

prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed etero-familiare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni ([LR n.11/2006](#)). Nello stesso anno, in occasione dell'assestamento del bilancio (LR n.12/2006, art.7, c.8, c.8bis), stabilisce la possibilità di finanziamento per progetti diretti a diffondere la cultura della parità e del rispetto tra i sessi e, a tal fine, adotta un Regolamento con il quale stabilisce che tra gli ambiti tematici specifici delle iniziative di valorizzazione delle differenze e contrasto agli stereotipi di genere sia considerato anche quello relativo al contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, anche “al fine di rendere effettivo il sostegno ai percorsi di autonomia socio lavorativa delle donne in uscita da situazioni di violenza, tratta e sfruttamento sessuale”¹⁷ ([RR n.147/2006](#)).

Definizione di violenza

Il Friuli-Venezia Giulia dedica un articolo specifico a definire i concetti chiave della legge (LR n.12/2021):

“**Violenza:** atto volontario, esercitato da un soggetto su di un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, compiuto in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;

violenza nei confronti delle donne: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);

violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;

violenza contro le donne basata sul genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle precedenti definizioni;

fatti persecutori: le condotte definite dall' articolo 612 bis del codice penale;

violenza assistita: forma di violenza compiuta in ambito familiare o all'interno delle mura domestiche che coinvolge i minori non come diretti destinatari della condotta violenta, ma come involontari spettatori di liti tra familiari o di comportamenti vessatori o di qualsiasi atto violento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente

¹⁷ Annualmente il Friuli sulla base di tale regolamentazione finanzia iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne.

significative, adulte o minori, e che li costringono a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020, approvazione definitiva.	2019	DGR 2195
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Piano antiviolenza

Il Friuli prevede dal 2021 l'adozione di un Piano triennale antiviolenza finalizzato a: definire le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali antiviolenza; stabilire le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e le risorse ad esse dedicate; definire le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati (LR n.12/2021, art.13).

Programmazione regionale socio-sanitaria

Le vigenti linee guida regionali inerenti la gestione del servizio sanitario e sociosanitario prevedono il consolidamento delle le reti territoriali di contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi per ciascun ambito territoriale di competenza. In particolare, sono individuati come obiettivi: la definizione di reti territoriali che vedano coinvolti Aziende Sanitarie, Forze dell'Ordine, Procure, Enti Locali (ovvero Servizio Sociale dei Comuni), Centri Antiviolenza e Associazioni; una specifica formazione per gli operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso coinvolti in percorsi e interventi di contrasto alla violenza sulle donne.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

La Regione nel 2021 definisce le funzioni che ricopre nell'ambito delle politiche a contrasto della violenza maschile contro le donne: promozione e attuazione relativamente alla prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio del fenomeno; formazione rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati; promozione di interventi a favore della protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza, a favore di minori vittime di violenza assistita e a favore degli orfani per crimini domestici; interventi per autori di violenza e interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza. Prevede la strutturazione di un Organismo tecnico-consultivo regionale per

la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio. In particolare all'Organismo sono attribuiti i seguenti obiettivi: collaborazione nella elaborazione e formula osservazioni sul Piano regionale; formulazione di proposte alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali in ordine agli interventi da attuare; collaborazione al monitoraggio, alla raccolta e all'analisi dei dati in relazione ai fenomeni di violenza contro le donne avvenuti nel territorio regionale, anche in raccordo con il Sistema informativo dei servizi sociali regionale e l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale (LR n.6/2006); funzione consultiva e propositiva su iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. È un organismo con componenti politici e tecnici (direttore centrale della Direzione o suo delegato; quattro responsabili dei Servizi sociali dei Comuni individuati dalla Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni; quattro rappresentanti degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dal direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di salute; quattro rappresentanti dei Centri antiviolenza iscritti nell'elenco regionale da gli stessi individuati; due rappresentanti dei Centri per autori di violenza iscritti nell'elenco regionali e dagli stessi individuati; due rappresentanti degli enti del Terzo settore) e rinnovato ogni tre anni.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	LR 6
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Gli EELL concorrono alla programmazione del sistema integrato, in particolare i Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali ed esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona (LR n.6/2006, art.10).

Rispetto agli interventi antiviolenza gli EELL, singoli o associati, possono gestire, anche in collaborazione con enti del terzo settore, le strutture antiviolenza e possono attuare iniziative volte alla crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione e concorrono all'attuazione delle politiche attraverso la rete dei servizi socio-assistenziali (LR n.12/2021).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

La Regione favorisce la creazione di reti territoriali e di specifici accordi fra soggetti pubblici e privati, finalizzati a condividere le modalità di raccordo operativo, i punti di accesso alla rete dei servizi e la presa in carico delle vittime di violenza (donne e minori), agevolando l'integrazione e la governance tra gli enti pubblici e del Terzo settore (LR n.12/2021, art.1, c.5).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale	2006	LR 6

La Regione non ha previsto un osservatorio specifico, tuttavia l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale, che ha funzione di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali (LR n.6/2006, art.26), realizza un "Rapporto sull'accoglienza nei Centri antiviolenza del Friuli Venezia Giulia con analisi su autori, tipologia e conseguenze delle violenze" (ad oggi le annualità prese in esame vanno dal 2011 al 2017).

Raccolta dati

Le attività di raccolta dati vengono svolte dall'Osservatorio delle politiche di protezione sociale e dall'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle iniziative e ne valuta i risultati in termini di capacità di prevenire e contrastare la violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare: un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori; una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti; le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

Data la recente adozione la Regione ha stabilito che in sede di prima applicazione la relazione è presentata entro il 30 giugno 2025.

E. SERVIZI**Centri Antiviolenza e Case Rifugio**

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12
Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17	2001	RR 454

La Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito dell'adozione della recente normativa di settore, che ha ampliato e strutturato il sistema antiviolenza regionale, è in una fase di implementazione del sistema e in questo periodo di transizione continua a far valere il precedente Regolamento finalizzato alla concessione dei contributi.

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Il riferimento all'Intesa è richiamato all'art.1 della LR n.12/2021

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Il Friuli, con l'adozione della recente legge regionale, ha previsto solo un Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio (LR n.12/2021).

Linea telefonica – I progetti finanziati devono prevedere un servizio di ascolto telefonico (v. scheda richiesta di contributo).

Funzioni – I CAV rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione; svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di empowerment della donna, unitamente alla cura socio-assistenziale a favore delle donne vittime di violenza. In particolare: svolgono colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; effettuare la valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente; percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; consulenza legale; sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo; supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne

accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni; affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna; ospitalità in strutture antiviolenza; ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.

Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.

Personale – Non vi sono indicazioni specifiche in merito, tuttavia si evince sia dall'indicazione relativa alla formazione e dalla scheda di richiesta di contributo che presso le strutture vi sia personale femminile.

Formazione – Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

Gratuità – Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i propri servizi.

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Il Friuli ha previsto solo con l'adozione della recente legge regionale un Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio (LR n.12/2021).

Funzioni – Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato- Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.

Personale – Presso le case sono presenti operatrici.

Formazione – non vi sono indicazioni specifiche in merito.

Gratuità – Le CR accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori.

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia all'avviso per gli interventi previsti all'art 26-bis del DL n.104/2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza	2021	DGR 570
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei CAV e di altri soggetti del privato sociale, promuove e sostiene, sul territorio regionale (comprese le carceri), la realizzazione di appositi interventi rivolti agli autori di violenza di genere. Gli interventi sono sviluppati in ambito socio-sanitario, volti a prevenire la recidiva del reato, realizzati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto (LR n.17/2000, art.10 bis).

Il Friuli fungerà da ente capofila di una rete di partenariato composta da soggetti pubblici e privati candidandosi all'Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art.26-bis del DL n.104/2020, convertito con modificazioni dalla L n.126/2020, volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza. La partecipazione è stata deliberata in considerazione di diversi fattori: potenziamento dei servizi per gli autori di violenza già esistenti sul territorio al fine di aumentare la capacità di risposta alle richieste di intervento su questi; sperimentazione di un modello organizzativo regionale al fine di condividere modalità e prassi operative e promozione di un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo sugli uomini presi in carico; realizzazione di una precisa e dedicata strategia di comunicazione e informazione sul tema della violenza maschile contro le donne (DGR n.570/2021).

Il Friuli, con l'adozione della recente legge regionale, promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agita, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi. Gli interventi sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato. La

realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti è collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto. La Regione prevede altresì che i centri per autori siano ricompresi entro l'Elenco regionale delle strutture antiviolenza istituito presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali (suddiviso in quattro sezioni: Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di semiautonomia e Centri per autori di violenza); l'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio. I Centri possono, come le altre strutture antiviolenza, essere gestite da: da enti locali, anche in forma associata; enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori; mediante forme collaborative tra i due soggetti. Possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale (LR n.12/2021, artt.9 e 14).

ALTRI SERVIZI

La Regione individua, tra le strutture antiviolenza, anche le Case di semiautonomia quali strutture di ospitalità temporanea aventi caratteristiche di civile abitazione e articolate in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e in cui possono essere ospitate donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori che: non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza; necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza; non hanno raggiunto al momento dell'uscita dalle Case rifugio la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici (LR n.12/2021, art.17).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17	2001	RR 454
Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori	2021	12

Fondo regionale – Con la LR n.12/2021 la Regione si dota di un Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi regionali. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo (art.21).

Fondo nazionale – Nota: Al momento non sono ancora stati ottenuti i riferimenti agli atti di ripartizione.

Fondi cumulati – I finanziamenti concessi ai fini della realizzazione dei progetti antiviolenza sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali (LR n.12/2021, art.22).

Criteri finanziamento CAV-CR – L'Amministrazione regionale finanzia annualmente¹⁸ "Progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà" presentati da EELL, singoli o associati, associazioni femminili operanti in Regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. I progetti sono finalizzati alla realizzazione, gestione e funzionamento di centri antiviolenza ed al sostegno dei percorsi personalizzati di uscita dalla violenza. Le associazioni devono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni di volontariato e/o all'Albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da almeno un anno alla data della presentazione della domanda di contributo e devono dimostrare almeno due anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne (RR n.454/2001).

Regione Lazio

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali	2003	41	Art.1 c.2 lett. d) interventi socio-assistenziali per donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori; Art.9 c.1 lett. d) Strutture a ciclo residenziale
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	4	Tutto il testo Modificata da LRn.8/2019, LR n.28/2019, LR n.7/2021
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	2016	11	Art.15 Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale

¹⁸ Le domande di concessione dei contributi sono raccolte dalla "Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità" entro il 31 gennaio di ogni anno.

			Art. 33 c.2 lett. u bis) rete interventi antiviolenza Art.34 compiti enti area vasta
Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale	2018	7	Art. 72 conservazione e promozione della storia e della cultura delle donne, azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere
Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie	2019	8	Art.8 Modifica LR n.4/2014 (introduce il sostegno per il patrocinio legale)
Legge di stabilità regionale 2020	2019	28	Art.7 c.28 Modifica LR n.4/2014 (promuove telelavoro e lo <i>smart working</i> per le lavoratrici vittime di violenza)
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne	2021	7	Art.8 Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza Art.20 Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" e successive modifiche

La Regione Lazio ha prestato attenzione al fenomeno della violenza contro le donne fin dai primi anni '90 adottando una legge specifica sull'istituzione di strutture antiviolenza (CAV e CR; LR n.64/1993); nel 2009 fa propria la dimensione della sicurezza urbana e adotta un'ulteriore norma a garanzia della sicurezza delle donne (LR n.16/2009). Nel 2014 dopo 20 anni si dota di una legge quadro con la quale riconduce le precedenti iniziative ad una visione organica e di sistema: la Legge regionale 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna", abrogando le precedenti leggi regionali nn.64/1993 e 16/2009, ridefinisce il contesto e gli strumenti delle politiche antiviolenza dotandosi di una strategia complessiva e trasversale, prevedendo un'ampia gamma di interventi per la prevenzione e il contrasto (27 tipologie), dalla sensibilizzazione sulle pari dignità a percorsi in ambito scolastico, dal potenziamento dei servizi al rafforzamento delle reti alla sicurezza urbana, da interventi a sostegno dell'autonomia delle donne e dei figli all'uso di propri immobili in comodato d'uso alle strutture antiviolenza, dalla formazione per equipe multidisciplinari alla formazione nell'ambito dei media e new media, dalla promozione di iniziative poste in essere dagli uomini a programmi per persone maltrattanti. Mette a punto gli strumenti di governance stabilendo la necessità di istituire una Cabina di regia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, un Osservatorio regionale per le pari opportunità e la violenza sulle donne e di adottare un Piano triennale. Nucleo centrale della norma è rappresentato comunque dalla descrizione delle "Strutture Antiviolenza" (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di semiautonomia). Nel 2021 il Lazio introduce modifiche alla legge: amplia il campo di azione ricomprendendo tra le finalità da perseguire anche azioni volte a contrastare i matrimoni forzati, la tratta e lo sfruttamento di donne e minori, le mutilazioni genitali femminili; rafforza la valorizzazione delle associazioni di donne

finalizzate al contrasto della violenza maschile; si impegna a rafforzare iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, da matrimoni forzati, da mutilazioni genitali femminili, al fine di creare una rete di tutela delle donne e dei minori a rischio; rinnova l'impegno a azioni di formazione e informazione preventive all'interno di scuole, ospedali ed altri luoghi pubblici; si impegna a sostenere interventi volti al contrasto della violenza perpetuata nei confronti delle donne in stato di gravidanza. Infine, si dota di un Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza (LR n.14/2021).

La Regione favorisce il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e a tal fine riconosce specifici benefici alle imprese che assumono donne vittime di violenza prese in carico da un centro antiviolenza, una casa rifugio o una casa di semiautonomia inseriti nella mappatura regionale o donne vittime di tratta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, previo avviso pubblico annuale, riconosce anche contributi agli enti locali finalizzati all'attuazione di progetti che favoriscono percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza di iniziativa degli enti del Terzo settore ([LR n.7/2021](#), Art.8). Sempre in tale contesto rinnova l'impegno alla parità di trattamento sui luoghi di lavoro e si impegna a raccogliere i dati relativi alla parità retributiva nelle imprese operanti sul territorio regionale elaborati dalle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e attività produttive, anche avvalendosi dei dati forniti dalle Camere di commercio (LR n.7/2021, art.20).

La realizzazione degli interventi antiviolenza sono di fatto ricompresi entro le politiche socio-assistenziali: l'apertura e il funzionamento delle CR vengono regolati dalla [LR n.41/2003](#) che definisce i criteri relativi all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; gli obiettivi delle politiche a contrasto della violenza sono anche all'interno del sistema integrato dei servizi sociali ([LR n.11/2016](#)).

Nel 2018 la Regione valorizza l'associazionismo femminile e con la [LR n.7/2018](#) promuove contributi in favore delle associazioni che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere.

Definizione di violenza

La Regione, richiamando la convenzione CEDAW, convenzione di Istanbul, i principi costituzionali e lo Statuto regionale, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi (art.1 LR n.4/2014).

Riconosce inoltre che la violenza contro le donne in ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita (art.1 c.2 LR n.4/2014).

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Approvazione Piano Regionale triennale per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019	2017	DGR 845
Approvazione Piano sociale	2019	DCR 1

Piano antiviolenza regionale

La Regione nel 2014, in coerenza con quanto previsto dal “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking”, assume un Piano regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne (LR n.4/2014, art.7), adotta così il "Piano Regionale Triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019" (DGR n.845/2017).

La delibera di adozione richiama la convenzione CEDAW, di Istanbul, la normativa nazionale di riferimento, compresa la L. n.208/2015, il Piano nazionale d’azione straordinario, la normativa regionale e relativi atti attuativi; da conto anche delle audizioni avute con le associazioni che operano nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, con i distretti socio-sanitari, i coordinamenti delle PO e politiche di genere delle OOSS regionali.

Il Piano consta di 4 parti: introduzione, obiettivi ed azioni specifiche, strumenti realizzativi della rete e governance. Nell’introduzione si evidenzia: la necessità di rafforzare l’autonomia e autodeterminazione delle donne, la violenza come rilevante questione di sanità pubblica, il ruolo delle associazioni femminili e dei CAV, l’intenzione di valorizzare le buone prassi locali e rendere sempre meno accettabile socialmente la violenza sulle donne e la cultura patriarcale che la sottende; genesi del Piano ovvero ricostruzione degli interventi già avviati (linee guida servizi territoriali; apertura CAV e CR e sostegno a quelli già esistenti, compresi le 3 CR di Roma capitale; contributo una tantum per figlie/i orfani di femminicidio; interventi su uomini violenti; sostegno all’autonomia delle donne; protocollo per una rappresentazione dignitosa dell’identità femminile. Rispetto agli obiettivi ed alle azioni specifiche: con riferimento ai primi, analisi e monitoraggio dei dati e della realizzazione del Piano; prevenzione; rete; accoglienza per le donne e le/i loro figlie/i; l’empowerment delle donne e sostegno alle/ai minorenni. Con riferimento alle azioni, la costituzione dell’osservatorio sulla violenza e le pari opportunità; la formazione, l’educazione e la sensibilizzazione. Gli strumenti realizzativi della rete vengono così identificati: il Coordinamento dei Centri antiviolenza – Tavoli permanenti – Accordi e/o protocolli e/o Convenzioni; Istituzione dei nuovi Centri antiviolenza, Case Rifugio e strutture di Semi-autonomie; Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro, studio, autonomia abitativa, sostegno alle/ai minorenni). Per quanto attiene alla governance questa viene definita come multilivello, ed i soggetti coinvolti sono la Regione Lazio e assessorati, gli enti locali, le aziende sanitarie ospedaliere, le associazioni e le cooperative esperte sul tema, il governo, con la cabina di Regia Nazionale.

Piano Sociale regionale

L'ultimo Piano sociale "Prendersi cura. Un Bene comune" viene adottato nel 2019 (DCR n.1/2019), in esso si inserisce tra le aree di intervento una sezione specifica sul tema della violenza di genere; in questa viene richiamata la dichiarazione ONU 1993, la convenzione di Istanbul, l'assetto regionale delle politiche a contrasto della violenza contro le donne all'interno del sistema integrato dei servizi. Il Piano si presenta come ulteriore strumento utile a rafforzare la governance regionale, incentivando il lavoro di rete e inserisce i servizi di contrasto alla violenza di genere nella programmazione sociosanitaria locale. Il Piano sociale si propone di promuovere azioni volte all'aumento della qualità degli interventi, monitorando l'applicazione delle linee di indirizzo sui requisiti riguardanti i servizi e rafforzando la formazione e l'aggiornamento del personale che opera nei servizi e negli enti pubblici e privati dedicati a questo settore. Infine, intende offrire un sostegno alla prevenzione, incentivando i programmi di intervento finalizzati alla promozione di una cultura del rispetto dei diritti e delle differenze di genere, aumentando il sostegno alle reti e promuovendo iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione.

Si evidenzia che il tema è trattato anche in altre sezioni: interventi a favore di minori (si delinea la differenza tra conflittualità genitoriale e violenza intra familiare e, sempre richiamando la Convenzione di Istanbul, si sottolinea che le misure previste garantiscono il divieto di mediazione nei casi di violenza domestica; il co-housing quale strumento a favore anche della ripresa dei percorsi di autonomia abitativa delle donne; la programmazione di area vasta, ovvero la programmazione e realizzazione degli interventi per la protezione, l'accoglienza e l'inclusione delle donne vittime di violenza da parte degli enti territoriali di area vasta; la valutazione multidimensionale integrata, rispetto alla quale si stabilisce che l'Unità di Valutazione Multidimensionale diventerà nel modello organizzativo sociosanitario regionale lo strumento metodologico e operativo da attivare in tutti i casi che richiedono il ricorso a servizi integrati, quindi anche in caso di violenza.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2014	DGR 923
D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2014. Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico	2014	DGR 830
Nomina componenti della Cabina di regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2015	DPR T00046
Individuazione della composizione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne	2019	DGR 174
Istituzione della Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza	2019	DPR

contro le donne. Nomina dei componenti		T000169
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	2016	LR 11
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"	2016	DGR 614

Alla Regione è affidato il compito di programmare la rete degli interventi, realizzare, finanziare e coordinare i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni (LR n.11/2016 art.33 c.2 lett. u bis).

Attraverso linee guida (DGR n.614/2016) si definisce il modello regionale di governance multilivello, al fine di migliorare la qualità dei servizi e porre rimedio alla disomogeneità di distribuzione delle strutture, delle iniziative e delle metodologie adottate. In un'ottica di un coordinamento delle azioni e degli interventi, la Regione deve promuovere e rafforzare, ove presenti, le reti locali idonee a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, impegnandosi a promuovere e monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne anche comunicazione al DPO.

La legge di settore individua tra gli strumenti di governance regionale la Cabina di regia regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne (LR n.4/2014 art.3), ed a questa affida il coordinamento delle attività antiviolenza inerenti a: interventi regionali; azioni e iniziative CAV, CR, Case semi-autonomia; formulazione e coordinamento di proposte per il Piano triennale; promozione dell'attivazione della rete regionale; garanzia del raccordo con il DPO. La composizione della cabina è stata nel tempo definita con il fine di assicurare il massimo coinvolgimento di tutte le rappresentanze e le categorie degli operatori che a qualunque titolo sono impegnati in misure ed attività di contrasto alla violenza contro le donne (operatrici di strutture antiviolenza, esperti e rappresentanti delle associazioni anche di volontariato e terzo settore, che svolgono la loro attività nei settori della prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne, la violenza domestica e solidarietà alle vittime). Gli atti attuativi relativi alla effettiva istituzione sono: DGR n.923/2014 Istituzione della Cabina di Regia per la Prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne; DPR T00046/2015 Nomina componenti; DGR n.174/2019 Individuazione della composizione della Cabina di regia; DPR T000169/2019 Nomina componenti.

È stato definito il modello della convenzione tra Regione e singola provincia per definire le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, al fine di consolidare un modello di governance territoriale e valorizzare ed implementare le esperienze territoriali (DGR n.830/2014). Questo prevede un tavolo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e dirigenti e funzionari designati dalle Province, per definire concordemente standard qualitativi e quantitativi minimi di offerta dei servizi da rispettare nello svolgimento dell'attività, nonché rilevare le esigenze sul territorio ai fini della implementazione della rete regionale antiviolenza.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"	2016	DGR 614
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti	2019	DGR 869

I comuni associati in ambiti territoriali, concorrono all'attuazione della programmazione regionale rappresentando le specifiche esigenze del proprio territorio, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali. Roma Capitale e gli Enti Locali promuovono reti territoriali interistituzionali, regolate da appositi protocolli, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali economici e istituzionali del territorio di riferimento. In particolare, Prefettura, Forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Comuni, associazioni e organismi del Privato sociale, le Aziende Sanitarie Locali ed i loro competenti servizi. Inoltre, riprendendo la normativa nazionale, viene indicato che gli EELL in forma singola o associata e anche in concerto con associazioni o organizzazioni promuovono CAV e CR (n.614/2016).

I Comuni sono beneficiari formali dei finanziamenti regionali e responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività dei CAV e CR (DGR n.869/2019).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
DPCM 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2014. Approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione, dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e autorizzazione all'istituzione di un tavolo tecnico	2014	DGR 830
Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per la promozione di una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio	2016	DGR 333
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio	2018	DGR 79
Formazione delle operatrici e degli operatori che intervengono, a livello territoriale, in maniera trasversale, in favore delle donne che subiscono violenza	2019	DGR 290

La Regione presta fin da subito attenzione al tema delle reti territoriali: già nella norma del 1993, poi abrogata (LR n.64/1993), valorizzava infatti l'esperienza dei CAV per il lavoro in rete. Con l'adozione della legge di settore (LR n.4/2014) stabilisce quindi che sia la stessa Regione a promuovere e rafforzare le reti locali (art.2 c.1 let.g), mentre affida ai CAV il compito di mantenere, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati (pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio - art5 c.11). Quando nel 2019 introduce l'articolo specifico in materia di gratuito patrocinio stabilisce che questo sia assicurato con un apposito protocollo di intesa tra la Regione e gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio (art.7bis).

Nel 2016, con l'adozione delle linee guida sui servizi (DGR n.614/2016), il tema delle reti viene ulteriormente definito e gli attori coinvolti sono Regione, EELL, Cabina di regia regionale, CAV. L'istituzione e il funzionamento delle reti sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali promossi dagli EELL con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali economici e sociali del territorio di riferimento.

Si segnalano alcuni esempi di collaborazioni promosse dalla Regione.

Nel 2014 si definisce uno Schema di convenzione tra Regione e singola provincia con il fine di definire le modalità di attuazione della programmazione regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, consolidare un modello di governance territoriale e valorizzare ed implementare le esperienze territoriali (DGR n.830/2014).

Nel 2016 facendo proprie le finalità delle linee di azione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere la Regione promuove con la DGR n.333/2016 lo schema di Protocollo d'Intesa "DONNE E MEDIA" finalizzato a promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Lazio, ovvero promuovere nei media un'immagine equilibrata e plurale di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere e favorire la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere. Il protocollo è tra la Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Assessore al Lavoro e Pari Opportunità, il Co.re.com e i seguenti soggetti: Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo, Ordine dei giornalisti Lazio, Associazione Stampa Romana; Università di Roma La Sapienza, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università di Roma TRE, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Università Lumsa, Università Telematica Internazionale Uninettuno, GIO-Osservatorio Interuniversitario studi di Genere (Sapienza, Roma TRE, Tor Vergata, Foro Italico); Associazione GIULIA (Giornaliste libere autonome) Lazio, Associazione Zeroviolenza onlus, Cpo Usigrai.

Nel 2018 la Regione rileva che il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne appare in significativo aumento e ritenendo necessario sia far fronte all'esigenza emersa sul territorio di azioni strutturate e multisettoriali sia un miglioramento dell'efficienza dell'attività giurisdizionale fa propria l'esperienza del Protocollo di Intesa volto alla realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di

genere adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nell'ambito del distretto giudiziario di Tivoli, siglato con l'Azienda Sanitaria Locale Frosinone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, il Comune di Frosinone e varie associazioni e cooperative e promuove lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione. Il protocollo ha la finalità di promuovere iniziative condivise finalizzate all'assistenza, alla protezione ed all'ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di violenza di genere, e di quelle che versano, comunque, in condizioni di particolare vulnerabilità, che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali ed ai centri antiviolenza, al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria (DGR n.79/2018 - e DD n.G17132/2018 Progetti ammessi a finanziamento)

Nel 2019 si decide di intervenire sul rafforzamento delle competenze della rete promuovendo un intervento di formazione, avvalendosi anche della professionalità delle operatrici dei CAV, del personale sanitario e sociosanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali, al fine di promuovere modelli di intervento condivisi (DGR n.290/2019).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Composizione, modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2014	DGR 339
Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi	2014	DGR 667
Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime	2014	DGR 806
Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2017	DGR 416
Modifica della composizione dei componenti dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	2018	DGR 622

La Regione in un'ottica di intervento trasversale si dota con la legge di settore di un "Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne" identificandone compiti e funzioni: rilevazione, analisi, anche comparativa, monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e quella assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale e sulla Regione; indagini, studi, ricerche e collaborazioni in materia di politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne; proposte e progetti per l'effettiva realizzazione del principio di pari opportunità; promozione e

diffusione della cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna, anche attraverso l'attività di informazione socioeconomica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio; attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l'efficacia degli interventi regionali (LR n.4/2014; Artt.8-9).

Sempre nel 2014, la Regione stabilisce con specifiche deliberazioni sia la composizione, la modalità di designazione, la revoca e la sostituzione dei componenti dell'Osservatorio, introducendo modificazioni alla composizione indicata dalla norma e individuando ulteriori soggetti istituzionali (DGR n.339), come anche le risorse disponibili nel Bilancio regionale da destinare all'Osservatorio (DGR nn.667, 806).

Nel 2017 (DGR n.416) e nel 2018 (DGR n.622) viene rivista la composizione, tenendo conto delle diverse competenze necessarie agli obiettivi. Attuale composizione: Assessore/a regionale competente in materia di pari opportunità, o suo/a delegato/a con funzioni di Presidente; Assessore/a competente in materia di politiche sociali e welfare o suo/a delegato/a; Assessore/a competente in materia di lavoro e nuovi diritti, politiche per la ricostruzione o suo/a delegato/a; Assessore/a competente in materia di Sanità e integrazione Socio-Sanitaria o suo/a delegato/a; Presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo/a delegato/a; Consigliera di parità regionale; Presidente del Comitato Unico di garanzia (CUG) regionale; Presidente Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, ex articolo 3 legge regionale n. 4/2014; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Pari Opportunità; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Politiche Sociali; Direttore regionale o suo/a delegato/a con funzioni in materia di Sanità e integrazione Socio- Sanitaria.

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021	2019	DGR 216

La LR n.4/2014 affida all'Osservatorio la rilevazione, l'analisi, e il monitoraggio dei dati e degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, come anche la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali (art.9).

Nel 2018 la Regione si impegna verso l'Osservatorio al fine di implementare e rafforzare la raccolta dei dati sulle politiche di genere destinando risorse specifiche (DGR n.685/2018). Nello stesso anno la Regione rileva la necessità di implementare i sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza e in particolare individua la necessità di definire e validare procedure per il riconoscimento dei casi di violenza alle donne tramite i flussi informativi sanitari disponibili. Infine, sottolinea la necessità di realizzare un sistema informativo dei servizi dei CAV e CR ed affida la realizzazione all'Asl Rm1 (Dipartimento di Epidemiologia - DGR n.284/2018), nel 2019 promuove con questa

un protocollo di intesa volto a definire la progettazione di un sistema informativo di CAV e CR del Lazio (DD n. G12428).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
LR 19 marzo 2014 n. 4, art. 10. Relazione annuale 2017 al Consiglio regionale	2018	DGR 3
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Determina a contrarre: affidamento per lo studio e la definizione di una metodologia, per la misurazione dell'impatto sociale delle prestazioni rese gratuitamente dalla Casa Internazionale delle Donne	2018	DD G17238

La LR n.4/2014 adotta con l'art.10 la clausola valutativa e stabilisce che la Giunta regionale riferisca, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale ed in particolare rispetto a: le principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate; l'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia. DGR n.3/2018 Relazione al Consiglio regionale.

Nel 2018 con DGR n.685 la Regione assegna specifiche risorse per la realizzazione di uno studio sulla violenza nel Lazio e relativo impatto sociale con un approccio multidimensionale per misurare il benessere equo sostenibile (Bes) ed affida questo studio ad ASviS (DD n.G17238/2018).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Recepimento Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia"	2016	DGR 614
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR 581

Dalla deliberazione relativa alla programmazione delle risorse derivate dal DPCM 2019 (DGR n.581/2020) si evince che sul territorio regionale sono presenti 26 CAV e 12 CR

- di cui 3 in corso di istituzione, e che la Regione ritiene la disponibilità dei posti nelle CR operanti sul territorio ancora limitata e non rispondente al fabbisogno (non sono riportati nel testo dati relativi alla presa in carico delle diverse strutture).

La norma di settore stabilisce che il CAV viene istituito almeno in ogni capoluogo di provincia come centro di sostegno, soccorso, e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti (LR n.4/2014).

La Regione, che nel 2019 ha destinato un bene confiscato alla mafia alla realizzazione di una casa di semi-autonomia (v. sez. altre strutture), stabilisce nel 2020 (DGR n.581/2020) che tra i criteri per la costituzione di nuove strutture anche quello di istituire le strutture preferibilmente presso immobili di proprietà pubblica e/o sottratti alla mafia; la stessa legge di settore evidenzia la possibilità di concedere immobili regionali in comodato d'uso alle strutture antiviolenza (LR n.4/2014 art.2 c.1 let.i).

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2016 la Regione recepisce l'Intesa e provvede alla formulazione delle "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia" (DGR n.614/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – La Regione Lazio nel 2021 istituisce, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statuari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia (LR n.4/2014, art.6bis, e stabilisce che con apposito regolamento verranno definiti requisiti ulteriori per l'iscrizione).

Linea telefonica – La LR n.4/2014 stabilisce con l'art.5 c.10 che i CAV siano dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati con centralino telefonico in funzione 24 ore su 24 e nel 2016 attraverso le linee guida (DGR n.614/2016) stabilisce l'adesione da parte dei CAV al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.

Funzioni – La LR n.4/2014 dedica l'art.5 alle strutture antiviolenza, in particolare: al c.3 stabilisce che i CAV siano preposti a fornire alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena; al c.4 indica le funzioni: ospitalità; orientamento legale; consulenza psicologica; assistenza sociale; assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna; supporto ai minori vittime di violenza assistita; al c.11 indica che i CAV mantengano, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete

l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. Al c.8 viene stabilito che i CAV possono essere comprensivi o collegati a CR. Su specificità e servizi minimi da garantire la Regione ha emanato specifiche linee guida (DGR n.614/2016).

Personale – La LR n.4/2014 con l'art.5 c.2 stabilisce che i CAV si dotino di personale competente interamente femminile. Le linee guida sui servizi regionali richiamano le caratteristiche stabilite con l'Intesa (DGR n.614/2016).

Formazione – La LR n.4/2014 art.5 c.12 stabilisce che le strutture antiviolenza predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipe multidisciplinari. Le linee guida sui servizi richiamando l'Intesa stabiliscono la formazione continua per le operatrici (DGR n.614/2016).

Gratuità – La gratuità dei servizi attivi nei CAV viene stabilita con l'art.5 c.3 della LR n.4/2014 e riconfermata nelle linee guida (DGR n.614/2016).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – La Regione nel 2021 istituisce, presso la competente struttura regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza. Possono iscriversi all'Albo le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e gli enti con sede legale o operativa nel territorio regionale, che hanno tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza, che prestano la propria attività a sostegno e in aiuto delle donne vittime di violenza, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia (LR n.4/2014, art.6bis, e stabilisce che con apposito regolamento verranno definiti requisiti ulteriori per l'iscrizione).

Funzioni – La LR n.4/2014 dedica l'art.5 alle strutture antiviolenza, in particolare: c.3 stabilisce che le CR siano preposte a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. Su specificità e servizi minimi da garantire la Regione ha emanato specifiche linee guida ove le funzioni delle CR vengono meglio delineate attraverso il recepimento dell'Intesa (DGR n.614/2016).

Personale – La LR n.4/2014 con l'art.5 c.2 stabilisce che le CR si dotino di personale competente interamente femminile. Le linee guida sui servizi regionali richiamano le caratteristiche stabilite con l'Intesa (DGR n.614/2016).

Formazione – La LR n.4/2014 art.5 c.12 stabilisce che le strutture antiviolenza predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipe multidisciplinari. Le linee guida sui servizi richiamando l'Intesa stabiliscono la formazione continua per le operatrici (DGR n.614/2016).

Gratuità – La gratuità dei servizi resi dalle CR viene stabilita con l'art.5 c.3 della LR n.4/2014 e riconfermata nelle linee guida (DGR n.614/2016).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Modifiche alla Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4."	2016	DGR 591
Avviso pubblico	2016	DD G12775
Graduatoria	2017	DD G10501
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2017	2017	DGR 500
Avviso pubblico	2017	DD G16126
Graduatoria	2018	DD G13042
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2019	2019	DGR 616
Partecipazione all'avviso pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità per gli interventi previsti all'art.26bis del decreto-legge n.104/2020, volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza-annualità 2020.	2021	DGR 199
DGR 20.4.2020, n. 199, concernente "partecipazione all'Avviso pubblico del Dipartimento per le Pari opportunità per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020, volti alla promozione del recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020". Presa d'atto e trasmissione delle proposte progettuali da presentare a selezione sull'Avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità.	2021	DD G04357

La Regione introduce nella norma di settore del 2014 due possibili linee di azione sugli uomini: interventi per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini; appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano (LR n.4/2014 art.2 c.1 let.d) e p)).

Nel 2016 con la programmazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale esercizio finanziario 2014 si individua la necessità di realizzare la prima linea di azione (interventi rivolti e posti in essere dagli uomini - DGR n.591/2016). Viene così emanato l'avviso Pubblico per la presentazione delle domande relative a progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere finanziando con interventi, anche sperimentali, la realizzazione di programmi rivolti al recupero di uomini maltrattanti (Misura 3: Promozione di progetti sperimentali rivolti agli uomini; progetti rivolti a: uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le proprie relazioni affettive; uomini ai quali trasmettere messaggi chiari sul rispetto di genere - DD n.G12775/2016; la DD n.G10501/2017 contiene la graduatoria delle domande, l'allegato 6 è relativo alle associazioni beneficiarie per questa misura). Dal sito della Regione si evince che, a dicembre 2017, veniva avviato il progetto [Parla con Noi](#), uno sportello dedicato agli uomini violenti gestito dall'associazione "Donna e Politiche familiari" vincitrice del bando; ad oggi unica esperienza a promozione regionale.

Nel 2017, relativamente alla programmazione delle risorse 2017, viene individuata la necessità di costruire interventi di riflessione e contrasto sulla violenza nelle relazioni affettive, con particolare riferimento agli uomini autori di violenza nelle relazioni interpersonali (DGR n.500/2017). Viene così emanato l'Avviso Pubblico GENERIAMO PARITA' (DD n.G16126/2017) con il quale si individua tra le finalità dei progetti anche quello di finanziare interventi, anche sperimentali, per la realizzazione di programmi rivolti al recupero di uomini maltrattanti (Misura 2: Promozione di progetti rivolti agli uomini, progetti rivolti a: uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le proprie relazioni affettive; uomini ai quali trasmettere messaggi chiari sul rispetto di genere – con DD n.G13042/2018 si stabilisce l'approvazione delle domande, l'allegato 4 contiene le associazioni beneficiarie per questa misura, non sono stati rintracciate ulteriori informazioni).

Con la programmazione delle risorse 2019 (DGR n.616/2019) viene previsto uno stanziamento per percorsi di aiuto agli uomini maltrattanti, dalla presa in carico alla fuoriuscita dall'essere violento.

Infine, il Lazio ritenendo prioritario realizzare interventi mirati a prendere in carico gli autori di violenza e istituire Centri regionali di riabilitazione per uomini maltrattanti in un quadro di lavoro integrato con i servizi specializzati al contrasto della violenza di genere e ritenendo necessario istituire quindi un'apposita rete ha deliberato la opportunità di partecipare all'avviso pubblico del DPO per gli interventi previsti dal decreto-legge n.104/2020 (DGR n.199/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2018	2018	DGR 685
Destinazione bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio indisponibile regionale a Casa di Semi Autonomia della Regione Lazio a favore delle donne in fuoriuscita dalla violenza	2019	DGR 447
Modifica della DGR n.685/2018 programmazione delle risorse per l'anno 2018	2019	DGR 679

La Regione stabilisce con la legge di settore che le strutture antiviolenza comprendono anche le case di semiautonomia ovvero strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per donne vittime di violenza e loro figli minori, che: non si trovano in condizione di pericolo immediato; necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza; non hanno raggiunto al momento della dimissione dai CAV la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici. Il trasferimento avviene per il tramite dei CAV in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo (LR n.4/2014 artt.4,6). Come le CR rientrano nella tipologia di accoglienza di Strutture a ciclo residenziale per persone con problematiche sociali (LR n.11/2016 art.69).

Nel 2018 nell'ambito della programmazione finanziaria vengono finalizzate risorse per una prima Casa della Semiautonomia (DGR n.685/2018) e nel 2019 viene destinato a tale scopo un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata a favore delle donne in fuoriuscita dalla violenza (DGR n.447/2019) con successiva assegnazione di risorse per la gestione (DGR n.679/2019).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	2014	LR 4
Stanziamiento fondo regionale	2017	DD G16126
Risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità assegnate alla Regione con D.P.C.M. 24 luglio 2014 e delle risorse del Bilancio regionale	2014	DGR 830
Riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione 25 novembre 2014, n. 830	2016	DGR 689
Programmazione risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 assegnate con i DPCM 25 novembre 2016	2017	DGR 846
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017	2019	DGR 519
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti	2019	DGR 869
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 9 novembre 2018	2020	DGR 277
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR 581
Ultimo Avviso – risorse nazionali	2016	DGR 683
Ultimo Avviso – risorse nazionali	2016	DD G13813
Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 1° dicembre 2017". Approvazione Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove Case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti	2019	DGR 869
Finalizzazione di risorse finanziarie per garantire la funzionalità e l'erogazione di servizi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio istituite dalla Città metropolitana di Roma Capitale	2017	DGR 81
Ultimo Avviso – risorse regionali	2017	DD G16126
Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna."	2021	DGR 709
Programmazione delle risorse stanziate per l'anno 2021 sul capitolo U0000H41930 per un importo pari ad € 1.875.000,00.		

Finanziamento regionale – LR n.4/2014 art.12 istituzione dall'esercizio finanziario 2014 di un apposito fondo denominato "Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità" nel quale confluiscono risorse iscritte

nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari. Dalla DD n.G16126/2017 si evince che la Regione stanziava un finanziamento di €1Milione all'anno per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e per la promozione di una cultura nel rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.

Ultimi bandi con fondi regionali - DD n.G16126/2017 Approvazione Avviso Pubblico [Generiamo Parità](#) progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, in particolare 2 misure di intervento: Promozione della cultura del rispetto e dell'uguaglianza tra i sessi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere presso le **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni che hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle donne; promozione di progetti rivolti agli **uomini**.

Finanziamento nazionale PO - Con le DGR nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 869/2019, 277/2020, 581/2020 sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi per Centri antiviolenza e Case rifugio ai sensi dell'art. 5bis del decreto-legge n. 93/2013. Ultimo [avviso](#): DGR n.683/2016 e DD G13813/2016.

Criteri finanziamento CAV-CR - I contributi sono erogati ai Comuni capofila degli ambiti sovra distrettuali ovvero ai Comuni dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014 e rilevati nel sistema regionale.

DGR n.869/2019 Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi CAV e/o nuove CR e per il sostegno dei CAV e CR esistenti in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata 27/11/2014. I Comuni sono beneficiari formali dei finanziamenti e responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività dei CAV e CR. DGR n.81/2017 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio istituite dalla Città metropolitana di Roma Capitale (atti attuativi: DD nn. G03626/2017, G06897/2017).

Regione Liguria

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	2004	10	Art.16 Cause di annullamento e decadenza (come modificato da LR n.29/2018)
Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	2004	28	Art.7 Progetti integrati per la sicurezza

			Art.8 Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari	2006	12	Art.31 Politiche a favore delle famiglie
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	12	Tutto il testo
Promozione delle politiche per i minori e i giovani	2009	6	Art.2 Principi e finalità Art.7 Monitoraggio e buone pratiche Art.27 Protezione dei minori vittime di reato
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	2018	29	Art.3 Modifiche alla LR n.10/2004 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

La Liguria interviene in materia di contrasto alla violenza contro le donne nel 2007 disciplinando le misure antiviolenza con la [LR n.12/2007](#) “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”. In tale contesto, la Regione valorizza sia le esperienze locali e soprattutto le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra donne come prerequisito fondamentale nella gestione dei Centri Antiviolenza e dei “programmi antiviolenza”, sia l’approccio del lavoro in rete. I programmi antiviolenza promossi dalla Regione possono prevedere Case Rifugio, strutture alloggiate temporanee individuali e/o collettive, progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento e campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno. La Regione inoltre definisce il ruolo regionale e degli EELL e il sistema di monitoraggio del fenomeno.

La Liguria promuove e sostiene la realizzazione dei Centri Antiviolenza nell'ambito degli interventi previsti dalla [LR n.12/2006](#) “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” inserendoli nella programmazione territoriale comunale; in tale quadro, e nell’ambito delle politiche per la famiglia, prevedeva già attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno delle vittime di violenza intra familiare. In un’ottica di sicurezza urbana la Regione ha previsto progetti volti a prevenire i fenomeni di violenza nei confronti delle donne, promuovendo anche accordi specifici a contrasto di violenze e molestie sessuali, violenza familiare, sfruttamento e violenza sui minori, prostituzione coatta su “aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici” ([LR n.28/2004](#))¹⁹.

Nel 2009 la Regione interviene anche in tema di violenza contro i minori con la [LR n.6/2009](#) “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, prevedendo una tempestiva

¹⁹ Gli accordi specifici sono stati introdotti come strumento di intervento nel 2008. La Regione finanzia i progetti per la sicurezza presentati dai Comuni e formulati anche su proposta di soggetti terzi, si evidenzia che con l’emanazione della LR n.12/2007 ricomprende tra questi ultimi anche i CAV.

presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza. Ha previsto inoltre il monitoraggio dei fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato attraverso gli Osservatori regionali, compreso quello sulla violenza alle donne ed ai minori.

Infine, con la legge di stabilità regionale 2019, la Liguria recepisce l'art.3 *bis* del DL 93/2013 stabilendo la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nei confronti dell'assegnatario maltrattante condannato anche in via non definitiva ([LR n.29/2018](#); [LR n.10/2004](#)).

Definizione di violenza

La Liguria inquadra la violenza di genere contro le donne e i minori come “violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità”, specifica, inoltre, che “gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Piano sociale integrato regionale 2013-2015, ai sensi degli artt.25, 62 LR n.12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)	2013	DCA 18

Piano antiviolenza

La Liguria non adotta un Piano antiviolenza.

Piano Sociale regionale

La Regione, non prevedendo un Piano specifico, affida l'individuazione degli interventi destinati alle politiche stabilite con la LR n.12/2007 al Piano sociosanitario regionale e al Piano Sociale Integrato (LR n.12/2007, artt. 3, 11).

Il vigente Piano Sociosanitario Regionale 2017-2019 non tratta in alcun modo il tema della violenza contro donne e minori, mentre il vigente Piano sociale integrato regionale 2013-2015 in prorogatio per le materie socio-assistenziali e socio-educative dedica nell'ambito delle azioni a tutela dei minori, delle vittime e delle persone con fragilità sociale, specifica attenzione alle vittime di abuso maltrattamento e violenza di genere. In particolare, la Regione: rafforza la rete integrata dei servizi per la prevenzione e la cura del maltrattamento e abuso a danno di minori, anche in collegamento con la rete dei servizi a sostegno delle donne (consultori e centri antiviolenza), prevedendo attraverso équipe multidisciplinari interventi integrati, tempestivi ed appropriati; formalizza la rete territoriale dei soggetti, che a vario titolo intervengono sulle violenze (Comuni/Distretti, ASL, Centri Antiviolenza, Autorità Giudiziaria, Prefetture, Forze dell'Ordine, Ordine degli Avvocati), e relative attività per garantire una maggiore funzionalità degli interventi, prevedendo anche la sottoscrizione di Protocolli Operativi Territoriali; promuove l'équipe

integrata sociosanitaria per la formulazione del Piano Individualizzato di Assistenza, il monitoraggio e la valutazione degli interventi; attiva la formazione per operatori, volontari, medici di base e di pronto soccorso, forze dell'ordine ed insegnanti, finalizzata a promuovere la competenza nell'individuazione delle situazioni di violenza e nel fornire informazioni sull'offerta della rete antiviolenza; progetta interventi di prevenzione nella scuole primarie e secondarie di primo grado, volta all'acquisizione, da parte dei minori, della stima di sé e del rispetto nei confronti dell'altro e delle pari opportunità; promuove nei centri la presenza del servizio di Mediazione Interculturale in collaborazione con il settore politiche dell'immigrazione; istituisce un sistema regionale di raccolta ed elaborazione dati; promuove l'informazione e la comunicazione sociale. I soggetti responsabili delle azioni sono i distretti sociosanitari e la Conferenza dei Sindaci.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12

La Regione promuove e coordina interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere anche favorendo la costituzione di reti locali (LR n.12/2007, artt.2,3).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Specificazione competenze ed impegno euro 270.000,00 a favore dei Comuni Capofila Conferenze dei Sindaci	2013	DGR 194
LR n.12/2007, "Interventi di prevenzione della violenza di genere a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza"- Impegno complessivo di euro 175.000,00 a favore dei Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci" e Arsel	2016	DGR 808

Nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari gli EELL e le Aziende sanitarie, attraverso i Distretti Sociosanitari, promuovono e realizzano le attività a contrasto della violenza di genere anche con la promozione di reti locali (LR n.12/2007, art.4). Le azioni di contrasto alla violenza sono ricondotte nella sfera delle competenze dei Comuni, ed in particolare l'ambito territoriale, ritenuto ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto alla violenza, è quello della Conferenza dei Sindaci (DGR n.194/2013). In ciascuna Conferenza viene istituito il "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" e ogni Conferenza dei Sindaci predispone dei Piani Biennali di contrasto alla violenza di genere (DGR n.808/2016).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori	2015	DGR 548
“Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli”. Disposizioni in materia di percorso assistenziale in caso di violenza sessuale e domestica	2016	DGR 1184
Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli	2018	DGR 82
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

La Liguria svolge un ruolo di coordinamento e promozione delle misure antiviolenza attraverso un'attività integrata a vari livelli, volta a coinvolgere istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, e parimenti “promuove protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne, allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello provinciale” (LR n.12/2007, art.3, c 3, 4).

Nel tempo la Regione ha promosso la costituzione di reti di intervento e prevenzione della violenza contro donne e minori attraverso specifici protocolli (DGR nn.548/2015, 1184/2016, 82/2018).

A supporto della realizzazione del coordinamento delle reti territoriali antiviolenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori	2013	DGR 1473

Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali (previsto dall'art.30 della LR n.12/2006) è istituita un'apposita sezione “Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori”.

Il Sistema Regionale Osservatorio, che ricomprende anche eventuali osservatori provinciali, realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai

soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio (LR n.1272007, art.7).

Nel 2013 la Liguria definisce la composizione²⁰ dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori e gli attribuisce i seguenti obiettivi: monitorare gli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; attivare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere ed armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. L'Osservatorio è tenuto inoltre a predisporre un piano di lavoro annuale, in relazione alle attività che intende svolgere (DGR n.1473/2013).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli	2018	DGR 82
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

La raccolta dei dati spetta al sistema Osservatorio regionale (v. sez. Osservatorio). La Liguria promuove e coordina l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni svolta dai Centri Antiviolenza e incentiva la costruzione di un sistema condiviso di rilevazione, raccolta ed analisi dei dati attraverso il Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli. Il Protocollo coinvolge molteplici attori della rete regionale: Le Prefetture – U.T.G. di Genova, Imperia, La Spezia e Savona; Regione Liguria; Università degli Studi di Genova; Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, di Imperia, di La Spezia, di Savona; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova; Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; Questure di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Comandi Provinciali dei Carabinieri di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona; Azienda Ligure Sanitaria (A.LI.SA.); AA.SS.LL. n. 1, 2, 3, 4, 5; IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; Ente Ospedaliero Ospedali Galliera; IRCCS Istituto Giannina Gaslini; Ospedale Evangelico Internazionale; Comuni di Sanremo,

²⁰ Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato – con funzione di Presidente, Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini o suo delegato; Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile o suo delegato; un referente per l'area sociale, un referente per l'area sanitaria ed uno per l'area politiche per la sicurezza dei cittadini, designati dai rispettivi Direttori di Dipartimento; un referente della ASL 2, con funzione di coordinamento delle ASL liguri; un referente di un Comune Capofila della Conferenza dei Sindaci, designato dai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci; un referente di una Provincia, designato dalle Province liguri; una rappresentanza di due Associazioni che gestiscono le strutture antiviolenza, designati dai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci.

Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, in qualità di Comuni capofila delle Conferenza dei Sindaci (DGR n.82/2018).

A supporto della raccolta e analisi dei dati sul fenomeno la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Valutazione

Non sono previsti sistemi di valutazione delle misure adottate.

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

La Liguria riconduce la promozione dei CAV nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari (LR n.12/2006), li inserisce nei Piani di zona territoriali, demanda ai Comuni l'autorizzazione al funzionamento dei servizi antiviolenza, individua le misure a sostegno delle donne "di cui tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza" prevedendo anche un CAV per ogni Provincia (LR n.12/2007, artt. 3, 5). Per quanto riguarda le CR la Regione le prevede nell'ambito dei programmi antiviolenza presentati da EELL, altri enti pubblici anche economici, Aziende Sanitarie Locali, Centri Antiviolenza, associazioni (LR n.12/2007, art.8).

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Recepimento Intesa, ai sensi dell'art.8, c.6, della L n.131/2003, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio	2015	DGR 1045
Avvio sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria	2017	DGR 369
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Nel 2015 la Regione Liguria ha recepito l'Intesa relativa ai requisiti minimi di CAV e CR prevedendo l'immediata applicabilità dei requisiti minimi alle nuove dotazioni e fissando un termine di adeguamento di dodici mesi per quelle già esistenti e demanda ai Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci di indirizzare le attività antiviolenza in coerenza e in sinergia con quanto sancito a livello nazionale dall'Intesa (DGR n.1045/2015).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Con il recepimento dell’Intesa la Regione istituisce nel 2017 sia l’Elenco pubblico dei Centri Antiviolenza sia l’Elenco delle Case Rifugio per le strutture rispondenti ai criteri dell’Intesa stessa e accreditate dalla Regione Liguria, stabilendo contestualmente le modalità di accreditamento e di gestione degli elenchi, i requisiti per l’iscrizione e le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti e il loro mantenimento. Ogni due anni le strutture accreditate devono inoltre attestare la permanenza dei requisiti (DGR n. 369/2017).

A supporto delle attività connesse all’accredimento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Linea telefonica – I CAV devono assicurare i colloqui telefonici e quindi un numero di telefono dedicato attivo 24 su 24 (anche collegandosi al 1522) e aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 (DGR n. 369/2017).

Funzioni – La Regione indica già con la LR n.12/2007 (art.5) le funzioni dei CAV ma le ridefinisce in occasione della determinazione dei requisiti di accreditamento: servizio di ascolto (colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili); servizio di accoglienza (protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza); servizio di assistenza psicologica (supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali); servizio di assistenza legale (colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile; servizio di supporto ai minori vittime di violenza assistita; servizio di orientamento al lavoro (attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica); servizio di orientamento all’autonomia abitativa (attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie). Il CAV costruisce quindi il percorso di accompagnamento, svolge anche attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e opera in rete (DGR n. 369/2017).

Personale – Rispetto al personale la Liguria prevede che il CAV impieghi nell’attività di contatto²¹ con le vittime di violenza esclusivamente personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere. Ai CAV viene chiesto in fase di accreditamento la numerosità delle figure professionali coinvolte, in particolare il numero di assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste (DGR n. 369/2017).

Formazione – Il CAV garantisce la formazione iniziale e continua delle operatrici e delle figure professionali (DGR n. 369/2017).

²¹ Al momento del recepimento dell’Intesa (DGR n.1045/2015) la Liguria ha inteso evidenziare che il termine “esclusivamente”, di cui all’art.3 c.1 e all’art. 10 c.1 dell’Intesa, è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza solo nella fase di accesso ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio.

Gratuità – La gratuità dell'accoglienza presso i CAV viene evidenziata in occasione della determinazione dei requisiti di accreditamento (DGR n. 369/2017).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi – Con il recepimento dell'Intesa la Regione istituisce nel 2017 sia l'Elenco pubblico dei Centri Antiviolenza sia l'Elenco delle Case Rifugio per le strutture rispondenti ai criteri dell'Intesa stessa e accreditate dalla Regione Liguria, stabilendo contestualmente le modalità di accreditamento e di gestione degli elenchi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti e il loro mantenimento. Ogni due anni le strutture accreditate devono inoltre attestare la permanenza dei requisiti (DGR n. 369/2017).

A supporto delle attività connesse all'accREDITAMENTO dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'AccREDITAMENTO (ALFA; DGR n.981/2021).

Funzioni – Le case rifugio sono strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi. L'accesso avviene tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti (LR n.12/2007, artt.8, 9); in particolare assicura alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli e si raccorda con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli (DGR n. 369/2017).

Personale – Rispetto al personale la Liguria prevede che il CAV impieghi nell'attività di contatto con le vittime di violenza esclusivamente personale femminile (DGR n. 369/2017).

Formazione – Le CR garantiscono la formazione iniziale e continua delle operatrici e delle figure professionali (DGR n. 369/2017).

Gratuità – Non vi sono indicazioni esplicite in merito, si rimanda pertanto all'atto di recepimento dell'Intesa (DGR n.1045/2015).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Approvazione avviso pubblico per la presentazione di operazioni per servizi sociali innovativi a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Priorità di investimento 9i, obiettivo specifico 9.1.1	2017	DGR 200
Programmazione delle risorse per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere assegnate alla Regione Liguria con i DPCM 2016	2017	DGR 832
Approvazione esiti valutazione candidature pervenute a seguito dell'Avviso approvato con DGR n.200/2017- POR FSE Liguria 2014-20 (Accertamento euro 2.805.000,00 - Impegno euro 3.300.000,00)	2017	DGR 1141
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il trattamento e il recupero degli autori di violenza di genere	2018	DGR 307

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il trattamento e il recupero degli autori di violenza di genere di cui alla DGR 307/2018. Approvazione e graduatoria	2018	DDG 3530
Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Prenotazione €61.541,39	2019	DGR 976
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Approvazione graduatoria - impegno di spesa di €40.856,34	2019	DD 8260
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse ex art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 4 dicembre 2019 Approvazione avvisi pubblici. Prenotazione € 322.685,05	2020	DGR 516
Avviso Pubblico per la realizzazione di programmi rivolti a uomini autori di violenza di genere di cui alla D.G.R. 516/2020. Approvazione graduatoria	2020	DD 7668
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 – Interventi previsti all'art. 26bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza – Adesione Regione Liguria e approvazione avviso per coprogettazione	2021	DGR 255
Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 – Interventi previsti all'art. 26bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti al recupero degli uomini autori di violenza. Ammissione alla coprogettazione dei soggetti che hanno manifestato interesse a seguito dell'avviso approvato con DGR 255/2020	2021	DD 2316

La Regione ha cominciato a sostenere interventi rivolti agli autori di violenza nel 2017, con un progetto finalizzato alla realizzazione di servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere, per rafforzare ed integrare l'offerta di servizi di sostegno per le donne vittime di violenza e per promuovere interventi rivolti appunto agli autori di violenza di genere e contro i minori. Da evidenziare che i destinatari che la Regione individua come fruitori di questi interventi sono soggetti in esecuzione penale, o sottoposti a provvedimenti penali negli ultimi 5 anni per reati connessi alla violenza di genere e/o contro i minori, e soggetti in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale che abbiano commesso atti di violenza di genere e/o contro i minori (DGR n.200/2017; esito dell'Avviso DGR n.1141/2017).

La Liguria ha dato sostegno ai programmi sviluppati dalle associazioni presenti sul territorio avvalendosi dei fondi ricevuti con il DPCM 2016 (DGR n.832/2017), a tal fine ha infatti emanato un avviso pubblico per promuovere sul territorio regionale la realizzazione di progetti di trattamento e recupero degli uomini autori di violenza di genere finalizzati all'interruzione della violenza, assunzione di responsabilità e costruzione di alternative ad essa al fine di evitarne le recidive (DGR n.307/2018; esito dell'Avviso DD n.3530/2018). Anche i fondi derivati dal DPCM 2018 (DGR n.976/2019; esito dell'Avviso DD n.8260/2019) e 2019 (DGR n.516/202022; esito dell'Avviso DD n.7668/2020) vengono utilizzati per promuovere interventi per autori di violenza.

Infine, la Liguria partecipa in qualità di capofila per la presentazione di unica proposta progettuale a valere sull'Avviso per gli interventi volti al recupero degli uomini

²² In questa deliberazione viene indicato che in Liguria sono due i principali Centri che si occupano degli autori di violenza, entrambi con sede a Genova.

autori di violenza previsti all'art.26bis del DL n.104/2020, la proposta viene redatta in co-progettazione con partner individuati tramite apposita selezione²³ (DGR n.255/2021).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12

La Liguria prevede nell'ambito dei programmi antiviolenza finanziabili anche la realizzazione di strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa (LR n.12/2007, art.8).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	2007	LR 12
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2019)	2019	LR 8
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. Impegno di euro 354.346,68.	2014	DGR 1531
Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013	2017	DGR 753
Programmazione delle risorse per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere assegnate alla Regione Liguria con i DPCM 2016	2017	DGR 832
Ripartizione alle Conferenze dei Sindaci dei fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Accertamento di € 929.964,67. Impegno di € 458.445,40	2017	DGR 963
Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013	2018	DGR 308
Ripartizione alle Conferenze dei Sindaci dei fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Accertamento di € 338.334,00. Impegno di € 185.894,00	2018	DGR 310
Approvazione 3° Avviso pubblico per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5 bis c. 2, lettera d) del DL n.93/2013 Prenotazione risorse € 199.320,15	2019	DGR 452
Approvazione avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Prenotazione € 61.541,39	2019	DGR 976
Fondi nazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere di cui al DPCM 4 dicembre 2019. Riparto ai Comuni Capofila delle Conferenze dei	2020	DGR 201

²³ Il termine fissato per la presentazione delle candidature è il 7 aprile 2021, non sono disponibili gli atti inerenti all'esito della procedura.

Sindaci. Accertamento € 780.272,95. Impegno di € 478.272,95		
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse ex art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 4 dicembre 2019 Approvazione avvisi pubblici. Prenotazione € 322.685,05	2020	DGR 516
Approvazione 5° avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati all'istituzione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove Case Rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 5bis co. 2, lett. d) DL n.93/2013. Prenotazione risorse € 103.827,42		
Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Liguria con il DPCM 13 novembre 2020. Riparto ai Centri Antiviolenza accreditati, ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci e alle Case Rifugio riconosciute dalla Regione Liguria e individuazione delle linee di azione da sviluppare. Accertamento di € 710.530,50. Impegno di € 529.330,37	2021	DGR 213
Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA) finalizzata al supporto tecnico alla struttura regionale in materia di Terzo Settore, servizi socio educativi per la prima infanzia, pari opportunità e violenza di genere. Accertamento di € 1.326.585,00 e impegno di € 1.486.585,00.	2021	DGR 981

A supporto delle attività connesse alla programmazione e monitoraggio delle iniziative intraprese con fondi nazionali e fondi regionali la Regione promuove nel 2021 una convenzione con l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA; DGR n.981/2021).

Fondo regionale – La Liguria finanzia i CAV e i programmi antiviolenza (finalizzati a Case Rifugio, strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive, progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente al maltrattamento e campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno; presentati da EELL, Enti Pubblici, ASL, CAV e realtà associative), oltre a finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale e le misure individuate in sede di programmazione (Piano sociale integrato). La Giunta regionale riserva annualmente, con deliberazione, una quota di finanziamento per tutti gli interventi previsti (LR n.12/2007). Non risulta esserci un fondo dedicato. Ultimo rifinanziamento alla LR n.12/2007 avviene nel 2019 con la LR n.8 e con l'attribuzione di 100.000,00 euro (LR n.8/2019).

Fondo nazionale – Le deliberazioni relative alla ripartizione ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci delle risorse statali o loro diretto utilizzo risultano essere: DGR nn.1531/2014 (DPCM 2014– ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 753/2017 (DPCM 2016 – Avviso nuove strutture), 832/2017 (DPCM 2016 - programmazione) 963/2017 (DPCM 2016 – ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 308/2018 (DPCM 2017 - Avviso nuove strutture), 310/2018 (DPCM 2017 – ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 452/2019 (DPCM 2018 - Avviso nuove strutture), 976/2019 (DPCM 2018 – programmi antiviolenza), 201/2020 (DPCM 2019 - ripartizione alle Conferenze dei sindaci), 516/2020 (DPCM 2019 – Avvisi pubblici diverse linee di azione), 213/2021 (DPCM 2020 – Programmazione e riparto a CAV e CR accreditati e ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci).

Fondi cumulati – Viene prevista la cumulabilità dei fondi comunitari, statali e regionali (LR n.12/2007, art.12).

Criteri finanziamento CAV-CR – Relativamente alle nuove strutture si rimanda all'ultimo avviso pubblico emanato (DGR n.749/2020) e all'ultimo avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza (DGR n.516/2020).

Regione Lombardia

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Criteria generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	2004	1	Art.14 Assegnazione in deroga alla graduatoria
Politiche regionali per i minori	2004	34	Art.5 Rete d'offerta sociale
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11	Tutto il testo
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2017	2016	34	Art. Modifiche agli articoli 3 e 10 della LR n.11/2012
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato	2018	22	Art.3 Funzioni
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale - Collegato 2020	2019	23	Art.20 Modifiche alla LR n.11/2012
Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale	2021	3	Art.4 Revisione di norme di rendicontazione vigenti

La Regione Lombardia disciplina le politiche in materia di violenza contro le donne nel 2012 con la [LR n.11/2012](#) che promuove sia misure di prevenzione, protezione e sostegno a favore delle donne vittime di violenza, sia l'adozione di specifici strumenti per la programmazione di politiche regionali antiviolenza. Gli strumenti individuati sono un Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, quale strumento per l'attuazione della legge regionale, e il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, quale sede di consultazione e confronto per la pianificazione degli interventi. Nel 2016 viene introdotto anche un apposito albo volto a definire i requisiti organizzativi, operativi e gestionali dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza che operano a sostegno delle vittime di violenza, e la definizione dei soggetti che concorrono a costituire la rete regionale antiviolenza in un'ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale. Nel 2019 le misure previste con la legge regionale vengono ampliate, la Lombardia infatti introduce specifici interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ([LR n.23/2019](#)). Nel 2021 rivede la clausola valutativa e amplia gli

aspetti che la relazione biennale redatta a tal fine deve descrivere e contenere ([LR n.3/2021](#)).

La Lombardia, già nel 2004, aveva previsto interventi a tutela dei minori in casi di violenza, maltrattamento e abuso ([LR n.34/2004](#), art.5). Nel 2006 modifica il Regolamento regionale per l'assegnazione di alloggi pubblici prevedendo l'assegnazione di un alloggio pubblico ai nuclei familiari che necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori ([RR n.1/2004](#)). Nel 2018 istituisce il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, il quale è anche chiamato esplicitamente a informare le vittime interessate sulle misure antiviolenza adottate dalla Regione ([LR n.22/2018](#)).

Definizione di violenza

La legge lombarda considera che “ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona”. La legge specifica, altresì, che “la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa”.

In particolare, la Regione “condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Approvazione della proposta di Piano sociosanitario integrato lombardo 2019-2023 e avvio iter ai sensi art. 5, comma 14, LR n. 33/2009	2019	DGR XI/2498

Piano antiviolenza

La programmazione regionale antiviolenza è affidata dal 2015 ad un Piano quadriennale che definisce le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi da sostenere (LR n.11/2012, art.4), esso è oggetto di confronto con il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e riceve anche l'approvazione dal Comitato per le Pari Opportunità regionale. L'attuale programmazione prevede un sistema di azioni integrate volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica, ma anche sul luogo di lavoro e è volta a consolidare, in un'ottica di continuità con il precedente piano, le reti territoriali esistenti, rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati, nonché a sostenere le politiche

di prevenzione. La più recente programmazione amplia la sfera di intervento a tematiche e target prima non trattati, quali le vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di violenza e/o testimoni e gli orfani di femminicidio (DCR n.XI/999/2020).

Nella prima parte viene presentato il precedente piano e gli obiettivi raggiunti, nella seconda si sviluppa, in linea con il Piano nazionale e la convenzione di Istanbul, la programmazione 2020-2023 secondo i 4 assi: Prevenzione; Protezione e sostegno; Perseguire e punire; Promozione, assistenza e governance.

Per ciascun asse vengono indicate le priorità di intervento:

I asse (Prevenzione): aumentare presso l'opinione pubblica la consapevolezza rispetto alle radici strutturali cause e conseguenze della violenza maschile contro le donne; sensibilizzare il mondo del lavoro relativamente alle diverse forme di violenza; rafforzare il ruolo dell'istruzione, formazione e dei servizi extra scolastici; sensibilizzare il settore della comunicazione e informazione; prevenire i tipi di violenza nei confronti delle donne appartenenti a categorie svantaggiate o con fragilità.

II asse (Protezione e sostegno): rafforzare la capacità di presa in carico da parte dei servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, anche sul luogo di lavoro; rendere operativa la presa in carico integrata da parte dei soggetti facenti parte delle reti antiviolenza; garantire un'adeguata formazione delle professionalità che a diverso titolo intercettano le donne vittime di violenza in tutte le sue forme, anche sul luogo di lavoro; rafforzamento della capacità di presa in carico integrata di donne appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità; proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio.

III asse (Perseguire e punire): garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso una efficace e rapida valutazione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva; collaborare con il sistema giudiziario per migliorare l'efficacia dei procedimenti a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne; promuovere azioni volte al trattamento degli uomini autori di violenza.

IV asse (Promozione, assistenza e governance): attuazione del piano; implementazione del sistema di monitoraggio e raccolta dati Osservatorio Regionale Antiviolenza; verifica dell'attuazione del Piano e valutazione degli esiti degli interventi; diffusione e comunicazione del Piano.

Piani/programmi regionali

Nell'ambito della programmazione del sistema sociosanitario regionale la Regione ha adottato il "Piano Sociosanitario Lombardo Integrato per il periodo 2019 – 2023", in cui vi è solo un cenno ai percorsi specifici di sostegno alla donna vittima di violenza, in particolare laddove affida ai consultori familiari la progettualità relativa all'intervento sulle relazioni diseguali e violente, intra familiari, in raccordo con i centri antiviolenza, Si sottolinea che nell'ambito della presa in carico integrata delle fragilità devono trovare posto percorsi specifici di sostegno alla donna vittima di violenza (DGR n.XI2498/2019).

La programmazione del Piano antiviolenza è invece ripresa dal [Programma Regionale di Sviluppo](#) (PRS) della XI Legislatura che indica la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione dell'azione regionale per il periodo 2018-2023,

prevedendo, nell'ambito della Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, interventi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne che includono il contrasto alla violenza e, più in generale, la discriminazione nei confronti delle donne. Nello specifico, il PRS prevede lo sviluppo di misure che favoriscano "il potenziamento e il finanziamento, costante e con programmazione pluriennale, dei servizi di accoglienza e protezione di coloro che sono vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta, coordinandoli con interventi sugli autori del reato e con corsi di educazione al rispetto di genere e all'affettività nelle scuole, fin dalla prima infanzia". Pone attenzione, inoltre, alla realizzazione di "attività di formazione rivolte alle figure professionali che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza", nonché alla necessità "di allineare il Sistema Sanitario Regionale alle Linee Guida nazionali in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza".

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Determinazioni in ordine ai criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c. 4, LR n.11/2012)	2012	DGR IX/4587
Avviso di selezione per la costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne – organismi privati di cui all'art.10, c.3, lett. b) e c) della LR n.11/2012	2013	Comunicazione 4
Costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012)	2013	DDUO 10741
Modifica della composizione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012), di cui al decreto 10741/2013	2015	DDG 5383
Criteri di composizione, funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.4, LR n.11/2012)	2018	DGR XI/1049
Costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art.5, c.3 LR n.11/2012)	2019	DDUO 10478

La Regione Lombardia ha la titolarità della governance dell'intero sistema anti-violenza, che esercita attraverso le funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi. L'attuazione degli interventi programmati è garantita attraverso un sistema di governance basato sulle reti territoriali interistituzionali anti-violenza. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale anti-violenza e al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, entro cui sono ricomprese le misure anti-violenza, con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza. Il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è la sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi e sede di

interlocazione tra la Regione e i soggetti che, a diverso titolo e con diverse competenze, operano sul territorio per contrastare il fenomeno della violenza, in coerenza con il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Il Tavolo deve assicurare che il 50% dei soggetti che vi aderiscono siano rappresentanti delle strutture di accoglienza, dei Centri antiviolenza, degli Enti locali, di associazioni di volontariato e per le pari opportunità aventi come scopo prevalente la lotta alla violenza; attualmente il Tavolo è composto da 39 soggetti istituzionali (27 EELL corrispondenti ai referenti politici di tutti gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali attive sul territorio regionale e con i quali la Regione ha sottoscritto un apposito accordo di collaborazione, 8 componenti del sistema socio-sanitario, di cui 5 dirigenti di Pronto soccorso delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali -ASST e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico -IRCCS lombardi, 3 direttori socio-sanitari, di cui 2 di ATS e 1 di ASST, 2 componenti del sistema giudiziario, 2 componenti delle Forze dell'Ordine indicati dagli Uffici Territoriali del Governo) e 39 soggetti corrispondenti ai legali rappresentanti dei 39 centri antiviolenza iscritti all'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, aventi convenzioni attive con gli enti locali capifila di reti territoriali (LR n.11/2012, art.5 c.3; DGR n.IX/4587/2012; Com. n.4/2013; DDUO n.10741/2013; DDG n.5383/2015; DGR n.XI/1049/2018; DDUO n.10478/2019).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11

Gli EELL promuovono centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza, concorrono al raggiungimento degli obiettivi delle misure antiviolenza e in particolare favoriscono la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale²⁴ e coordinano le reti lombarde territoriali interistituzionali antiviolenza.

La Regione e gli EELL possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per realizzare gli interventi antiviolenza. I comuni inoltre possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il	2013	DGR X/861

²⁴ Le unità di offerta sociale sono unità che forniscono prestazioni sociali e sono differenti per utenza e per tipologia di servizio; l'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei territori lombardi.

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza		
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla DGR n.861/2013 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza	2013	DDUO 9937
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza - Programma 2014	2014	DGR X/1962
Termini e modalità per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione di cui alla DGR n.1962/2014 per l'attivazione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza – Programma 2014	2014	DDUO 5213
Determinazione in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016	2016	DGR X/4955
Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»	2016	DGR n.X/5878
Attivazione della DGR n.4955/2016 Determinazione in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016	2016	DDUO 6189
Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»	2018	DGR X/7718
Determinazione in ordine alle modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il Coni Regionale Lombardia per la realizzazione di iniziative che contribuiscano a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne	2015	DGR X/4461
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne	2017	DGR X/6473
Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo – Approvazione dello schema di convenzione con l'ufficio scolastico regionale per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico nell'a.s. 2017/2018	2017	DGR X/6794
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di intervento "A scuola contro la violenza sulle donne" per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne - LR n.11/2012	2019	DGR XI/2132
Approvazione dello schema di protocollo con Assolombarda – LR n.11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza " - anno 2020	2020	DGR XI/2852
Schema di protocollo di intesa con l'ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art. 3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»	2014	DGR X/1937
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'ordine degli avvocati di Milano per garantire una adeguata assistenza legale gratuita a favore delle	2015	DGR X/4047

donne vittime di violenza - Secondo provvedimento attuativo		
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art.3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza	2016	DGR X/5808
Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019	2017	DGR X/6714
Determinazioni in ordine alle modalità di collaborazione con l'ordine degli avvocati di Milano ai sensi dell'art.3 della LR n.11/2012 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» per garantire un'adeguata assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza	2017	DGR X/7470
Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla DGR n.5878/2016	2017	DDUO 2167
Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla DGR n.6714/2017 e DDUO n.8601/2017- Impegno delle risorse a favore dei comuni capofila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza - Impegni pluriennali	2017	DDUO 15775
Reti territoriali interistituzionali antiviolenza: assegnazione nuove risorse e allineamento al 31 dicembre 2019 degli accordi di collaborazione sottoscritti con gli enti locali capofila	2018	DGR XI/860
Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in attuazione della DGR n.7718/2018 e della DGR n.87/2018	2018	DDUO 7195
Validazione delle schede programmatiche definite dagli enti locali capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse di cui alla DGR n.554/2018, finalizzate a garantire i servizi minimi di presa in carico e ospitalità ad integrazione del programma regionale 2017/2019 di cui alla DGR n.6714/2017 - impegno e contestuale liquidazione prima quota	2018	DDUO 15791
Approvazione delle Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo	2019	DGR 1496
Approvazione dello Schema di protocollo con l'Ordine degli avvocati di Milano e l'Unione lombarda dei consigli dell'ordine degli avvocati - art.3, 4 LR n.11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" - anno 2019	2019	DGR XI/1754
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e prefetture - uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne - periodo 2021/2023	2021	4790
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'ordine degli avvocati di Milano e l'unione lombarda ordini forensi LR n.11/2012 art. 3 commi 3 e 4 "interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" - periodo 2022/2023, in attuazione della DGR n 4643/2021	2021	5558

La rete regionale antiviolenza riveste un ruolo centrale nella concretizzazione delle misure promosse dalla Regione. I componenti vengono individuati in: unità di offerta sociale, anche sperimentali; CAV operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS; CAV, CR e case di accoglienza.

I soggetti della rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a: offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo; garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori; prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere; svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne.

La Regione promuove protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli EELL, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza. Infine, i soggetti della rete forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta (LR n.11/2012).

Le reti territoriali antiviolenza lombarde sono coordinate da EELL e comprendono i soggetti istituzionali e del privato sociale che, a vario titolo, sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. L'istituzione delle reti è regolata da appositi protocolli con i quali i componenti condividono l'obiettivo del contrasto alla violenza e dello stalking e si impegnano a collaborare reciprocamente per realizzare interventi efficaci e integrati. La Lombardia ha adottato delle apposite Linee guida, focalizzate sulla costruzione di una rete diffusa di servizi e progetti e sulla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra Regione e le reti locali per sostenere anche progetti sperimentali attivati dai comuni coordinatori delle reti territoriali (solo se le reti sono regolate da Protocolli di intesa formalizzati) (DGR n.861/2013).

Nel Piano antiviolenza viene evidenziato che la Regione ha previsto un nucleo minimo per le reti locali, i cosiddetti "nodi essenziali, corrispondenti ai servizi che possono entrare a diretto contatto con le donne che subiscono o sono a rischio di subire violenza (enti locali, centri antiviolenza, case rifugio, forze dell'ordine, enti del sistema sanitario e sociosanitario). Regione Lombardia ha ritenuto, infatti che, con questa composizione minima, le reti possano garantire, nei territori di riferimento, l'operatività dei servizi per l'accoglienza, l'assistenza e la protezione delle donne vittime di violenza". Nel documento di programmazione viene evidenziata la necessità di ampliare con nuovi soggetti (es. uffici scolastici, associazioni di categoria) e di strutturare nuove linee guida volte a sistematizzare le esperienze maturate e standardizzare le procedure amministrative (DGR n.999/2020).

La Regione, in particolare, ha stipulato protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire un'adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza (LR n.11/2012, art.3 c.4); i protocolli hanno previsto anche la realizzazione di specifiche attività formative indirizzate ai/alle professionisti/e in materia di contrasto alla violenza sulle

donne, i corsi sono stati attivati fin dal 2014²⁵. Nel 2021 si rinnova la collaborazione tra Regione Lombardia e le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo della Lombardia e tra la Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi al fine di rafforzare le azioni di contrasto alla violenza contro le donne (DGR n.4790/2021; DGR n.5558/2021).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

La Lombardia non parla di un vero e proprio Osservatorio, ma di attività di monitoraggio sul fenomeno (LR n.11/2012, art. 9).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Attivazione del sistema informativo Osservatorio Regionale Antiviolenza «O.R.A.» per il monitoraggio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne	2014	DGR X/2795
Approvazione del documento «Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» - Modifiche e integrazioni alla DGR n.X/2795/2014	2016	DGR X/6008
DPCM 25 novembre 2016 «Ripartizione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del DL n.93/2013 (implementazione sistema)	2017	DGR X/6947
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Integrazione ed aggiornamento dell'«Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali» (DGR. x/6008 del 19/12/2016)	2021	DGR 4594

La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne che comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime. Questa attività è propedeutica all'uso delle risorse disponibili (LR n.11/2012 artt.9, 10).

Dal 2014 è attivo l'Osservatorio Regionale Antiviolenza "O.R.A.", un sistema statistico informatizzato di monitoraggio che raccoglie ed elabora dati aggregati, fornendo informazioni sulle donne che entrano in contatto con i centri antiviolenza, sulle tipologie e caratteristiche di maltrattamento e violenza, sui servizi erogati e i percorsi intrapresi dalle donne. Dal 2015 vengono realizzati dei rapporti annuali che forniscono una fotografia dati raccolti. La Regione, infine, si impegna per il quadriennio 2020-2023 ad implementare il sistema sia per avere nuovi output di dettaglio sui servizi sia per favorire

²⁵ Complessivamente dall'inizio dell'attività sono stati/e coinvolti/e 566 avvocati/e.

l'omogeneizzazione delle rilevazioni statistiche regionali e nazionali (DGR n.X/2795/2014; DGR n.X/6008/2016; DGR n.X/6947/2017; DCR XI/999/2020; DGR n.4594/2021).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Seconda relazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della LR n.11/2012. Attuazione e risultati della LR n.12/2012"	2020	Rel. 79

La clausola valutativa adottata dalla Lombardia prevede una relazione biennale, a cura della Giunta e con il coinvolgimento del Tavolo permanente, che fornisce: dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale del fabbisogno e della capacità di risposta dei servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, fornendo anche un confronto con il biennio precedente; in che misura i servizi offerti hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito; quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari; come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento; andamento e caratteristiche che ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione; con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti della rete (LR n.11/2012 art.11).

E. SERVIZI

La Lombardia richiama il rispetto della LR n.3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” (LR n.11/2012, art.3).

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Determinazioni conseguenti alla DGR n.4131/2015 di riparto delle risorse del fondo sociale regionale 2015 in conto capitale	2015	DGR X/4531
Determinazioni conseguenti alla DGR n.X/4531/2015 finalizzate a incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio o a adeguare i requisiti strutturali di quelle già esistenti	2016	DGR X/6079
Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art.3 della LR n.11/2012	2017	DGR X/6712
Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza.	2017	DDUO 9431
Rettifica per errore materiale del DDUO n.9431/2017 Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza	2017	DDUO 11402

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

La Lombardia richiama per la prima volta l'Intesa nel 2015, in occasione dell'assegnazione degli stanziamenti a favore dei servizi derivati da finanziamenti regionali, e in particolare poi nel 2016, laddove stabilisce l'incremento dei centri antiviolenza e case rifugio e l'adeguamento delle strutture esistenti ai requisiti stabiliti con l'Intesa stessa; il rispetto dei requisiti stabiliti con l'Intesa è poi definitivamente acquisito come condizione per poter accedere all'albo regionale (DGR n.X/4531/2015; DGR n.X/6079/2016).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Fino al 2016 i soggetti gestori dei centri antiviolenza e case di accoglienza dovevano essere iscritti ad albi e registri regionali non specifici (es. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità); nel 2016 la Lombardia introduce un albo distinto con tre diverse sezioni: centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza (LR n.11/2012, art.3 c.6). Nel 2017 vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di gestione dell'Albo (DGR n.X/6712/2017; DDUO n.9431/2017; DDUO n.11402/2017; DDUO n.16173/2017, DD n.1758/2018).

Linea telefonica – I CAV devono aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e garantire un numero telefonico dedicato e attivo 24 ore su 24. Il telefono deve essere dotato di segreteria telefonica. In caso di messaggio lasciato in segreteria, il Centro deve garantire l'ascolto del messaggio e la risposta entro le 24 ore successive (DGR n.X/6712/2017).

Funzioni – I CAV devono: assicurare la reperibilità 365 giorni, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con altri enti che gestiscono sportelli nei territori di riferimento o limitrofi; assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione del rischio e alla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento per l'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati. Il progetto personalizzato deve comprendere anche il percorso di inclusione lavorativa volta a favorire l'autonomia economica ed abitativa; nei CAV è fatto divieto di utilizzare le tecniche della mediazione familiare (DGR n.X/6712/2017). Sono promossi da: EELL in forma singola o associata; organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne; da entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Personale – I CAV possono essere promossi da organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Formazione – La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture della rete antiviolenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; le iniziative di formazione possono essere organizzate con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Gratuità – I Centri Antiviolenza offrono servizi di ascolto e di sostegno alle donne, sole o con figli/e minori, gratuiti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014(DGR n.X/6712/2017).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Albi - Fino al 2016 i soggetti gestori dei centri antiviolenza e casa di accoglienza dovevano essere iscritti ad albi e registri regionali non specifici (es. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità); nel 2016 la Lombardia introduce un albo distinto con tre diverse sezioni: centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza (LR n.11/2012, art.3 c.6). Nel 2017 vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di gestione dell'Albo (DGR n.X/6712/2017; DDUO n.9431/2017; DDUO n.11402/2017; DDUO n.16173/2017, DD n.1758/2018).

Funzioni – Le Case Rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con figli/e minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica, e/o fisica propria e/o dei/lle figli/e minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme ad un domicilio sicuro in ogni caso a carattere temporaneo, l'attuazione di un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale ed economica degli stessi. È vietato fare ricorso alle tecniche di mediazione familiare. Sono promosse da: EELL in forma singola o associata; organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne; da entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata (LR n.11/2012, art.3 c.1).

La Lombardia prevede tre tipologie di strutture (DGR n.X/6712/2017): CR ad alta protezione, CR che non prevedono l'alta protezione e le Case di accoglienza.

Case Rifugio ad alta protezione - strutture ad indirizzo segreto a disposizione della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna, di norma la permanenza non supera l'anno. È strettamente collegata con un CAV e si raccorda con il Comune capofila della Rete e/o il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna;

Case Rifugio che non prevedono l'alta protezione - non sono necessariamente a indirizzo segreto, possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità e di norma la permanenza non supera l'anno. Sono strettamente collegate con un CAV e si raccordano con il Comune coordinatore della Rete e/o con il Comune di residenza della

donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita della violenza in linea con le volontà della donna;

Case di Accoglienza - strutture alloggiative temporanee di ospitalità di secondo livello, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che necessitano di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con il CAV che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale ed economico. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento.

Personale – Non c'è un riferimento esplicito, solo il richiamo all'Intesa Stato – Regioni per l'iscrizione all'albo (DGR n.X/6712/2017).

Formazione – La Regione può sostenere progetti e iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture della rete antiviolenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento; le iniziative di formazione possono essere organizzati con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria (LR n.11/2012, art.3 c.1).

Gratuità – I servizi resi dalle case sono resi in forma gratuita (DGR n.X/6712/2017).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – LR n.11/2012	2020	DCR XI/999
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021- DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR XI/3393
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - DPCM 13 novembre 2020	2021	DGR XI/4643

La Lombardia comincia ad affrontare una programmazione degli interventi rivolti agli autori di violenza con il Piano quadriennale antiviolenza adottato nel 2020; in questo indica come obiettivo, dell'asse "perseguire e punire", il potenziamento del sistema di prevenzione e gestione del rischio di reiterazione di comportamenti violenti da parte dei maltrattanti e la promozione di programmi di rieducazione rivolti agli uomini maltrattanti, finalizzati proprio a sostenere l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire il rischio di recidiva. A sostegno dell'attivazione dei programmi viene indicata come necessaria la collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), il sistema giudiziario e l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e la possibilità di coinvolgere anche l'Ufficio servizio sociale per minorenni (USSM) per percorsi volti al recupero dei minori autori di comportamenti violenti (DCR XI/999/2020).

Con la programmazione finanziaria derivata dai fondi relativi al DPCM 2019 destina una quota ai fini della realizzazione di programmi rivolti a uomini maltrattanti, attraverso

la strutturazione di un sistema di interventi destinati a quest'ultimi, in attuazione della L. n.69/2019 e nell'ottica di realizzare percorsi terapeutici di riabilitazione e prevenzione della recidiva. In tale contesto, e facendo anche riferimento ai centri già presenti sul territorio, intende attuare progetti di trattamento e presa in carico degli uomini maltrattanti a carattere sperimentale, a governance ATS Milano Città Metropolitana con la collaborazione di Soggetti del Terzo Settore specializzati in questo ambito. L'obiettivo è quello di attivare misure dirette all'educazione e al recupero degli autori di violenza nei confronti delle donne al fine di incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire nuove violenze e recidive (DGR n. XI/3393/2020). A seguito di questa deliberazione l'ATS Milano Città Metropolitana emana l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla co-progettazione di interventi rivolti ai maltrattanti (formazione; programmi di presa in carico dei maltrattanti; sistema di valutazione dell'efficacia dei programmi; comunicazione/informazione e orientamento), rivolto a soggetti pubblici e privati. Ribadisce la necessità di introdurre elementi innovativi nella gestione del contrasto alla violenza maschile attraverso anche la realizzazione di interventi destinati agli autori di violenza con la programmazione finanziaria derivata dai fondi relativi al DPCM 2020 (DGR n.XI/4643/2021).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza	2012	11
Approvazione delle linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli EELL capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo	2019	DGR XI/1496
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021- DPCM 4 dicembre 2019	2020	DGR XI/3393
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - D.P.C.M. 13 novembre 2020	2021	DGR 4643
Approvazione misura di sostegno ai centri antiviolenza, alle case rifugio e case di accoglienza delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza per l'attuazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza covid-19, con risorse a valere sul DPCM 13 novembre 2020 in attuazione della D.G.R. 4643 del 3/05/2021	2021	DGR 4984

Fondo regionale - Non risultano fondi dedicati bensì l'utilizzo del fondo sociale regionale, e gli stanziamenti vengono effettuati in sede di approvazione dei bilanci.

Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita è autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020- 2022, cui si provvede sempre con le risorse stanziare con legge di approvazione del bilancio di previsione alla missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 05 Interventi per le famiglie - Titolo 1 Spese

correnti. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono anch'esse autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Fondo nazionale – DGR n.X/6947/2017 (DPCM 2016), DGR n.XI/3393/2020 (DPCM 2019), DGR n.4643/2021.

Criteri finanziamento CAV-CR – La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili (LR n.11/2012, art.10).

La Lombardia destina il sostegno finanziario ai progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli Enti locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali (DGR n.XI/1496/2019).

L'Ultimo bando per la concessione di contributi per gli orfani di femminicidio è stato approvato a fine 2020.

Regione MARCHE

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	32	Tutto il testo
Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla LR n.34/1996, "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla LR n.32/2008, "Interventi contro la violenza sulle donne"	2012	23	Art.10 Politiche sanitarie Art.13 Modifica art.2 LR n.32/2008 Art.14 Modifica art.4 LR n.32/2008 Art.15 Inserimento art.4 bis LR n.32/2008 Art.16 Modifica art.9 LR n.32/2008 Art.17 Modifica art.12 LR n.32/2008
Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale	2013	8	Art.1 Modifica della LR n.32/2008
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia	2014	32	Art.1 Oggetto e finalità Art.26 Servizi di protezione sociale Art.27 Fondo per le politiche sociali Art.30 Modifiche e abrogazioni
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale	2019	8	Art.25 Modifica alla LR n.32/2008

Con la Legge regionale "Interventi contro la violenza sulle donne" la Regione Marche disciplina nel 2008 le misure antiviolenza, ovvero i servizi specializzati a sostegno delle donne (Centri antiviolenza e Case di accoglienza)²⁶, gli strumenti a sostegno della

²⁶ La Regione prevedeva già nel 2002 nell'ambito delle strutture e dei servizi sociali case di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; le case erano definite come strutture residenziali a carattere comunitario finalizzate ad offrire ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali è necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità (LR n.20/2002, norma abrogata nel 2016).

fuoriuscita dalla violenza, gli obiettivi della Regione e gli strumenti di *governance* ([LR n.32/2008](#))²⁷. La legge viene modificata nel tempo tenendo conto di successive leggi emanate, in particolare: nel 2012 con la legge relativa alla integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione, nel 2013 con una specifica norma relativa alle azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, nel 2014 con la regolamentazione del Sistema regionale integrato dei servizi sociali, e infine nel 2019 in occasione di un aggiornamento legislativo regionale. Nello specifico, nel 2012 viene ampliata la platea dei soggetti chiamati a realizzare la rete antiviolenza, vengono specificate le possibili iniziative di prevenzione e viene introdotta nell'ambito delle misure a favore dell'inserimento lavorativo l'attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l'impiego. Inoltre vengono introdotti specifici interventi in ambito sanitario (art.4bis) ([LR n.23/2012](#)). Nel 2013 viene previsto invece il rapporto annuale illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche (art.2bis) ([LR n.8/2013](#)). Nel 2014 vengono indicati il Piano sociale e il Piano socio-sanitario quali strumenti di programmazione, viene riconosciuta la necessità di intervenire sulla condizione di disagio e emarginazione delle vittime di maltrattamento e si prevede l'inserimento di specifiche risorse per il contrasto alla violenza di genere all'interno del "Fondo delle politiche sociali" ([LR n.32/2014](#)). Infine, nel 2019 viene quantificata la copertura finanziaria a carico degli EELL per le spese di gestione e la funzionalità operativa dei Centri Antiviolenza ([LR n.8/2019](#)).

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) devono perseguire come obiettivo anche il contrasto alla violenza di genere; in particolare la Regione deve coordinare e promuovere interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati (LR n.32/2014).

Definizione di violenza

La Regione riconosce che “ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona”. Per violenza di genere si intende “qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo”.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32

²⁷ Con DGR n.1631/2018 la Regione ha approvato gli indirizzi attuativi della LR n.32/2008, gli stessi sono stati elaborati e proposti dal Forum regionale permanente contro la violenza di genere a partire dalle esperienze realizzate sul territorio e con l'obiettivo di focalizzare le modalità di funzionamento operativo delle reti territoriali antiviolenza e la costruzione di un progetto personalizzato per ogni donna vittima di violenza finalizzato al raggiungimento dell'autonomia individuale.

Piano socio-sanitario regionale 2020/2022	2020	DCR 107
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109

Piano antiviolenza

La Regione non ha previsto l'adozione di un Piano antiviolenza.

Piano Sociale regionale

Il Piano socio-sanitario e il Piano sociale sono gli strumenti di programmazione utilizzati dalle Marche per definire gli interventi antiviolenza da realizzare. La programmazione delle misure antiviolenza è inoltre coordinata con la programmazione in ambito delle politiche del lavoro e della formazione (LR n.32/2008, art.11).

Con la programmazione sanitaria regionale le Marche inquadrano la violenza di genere come problema di sanità pubblica da considerare nella progettazione dei servizi, in tale contesto tra gli obiettivi da perseguire la Regione inserisce il rafforzamento della medicina di genere e in particolare la necessità di favorire una migliore integrazione dei percorsi orientati alla medicina di genere all'interno delle Aziende Sanitarie anche per "garantire una maggiore appropriatezza clinica e terapeutica in alcune situazioni specifiche" come appunto quelle legate alla violenza. Altro obiettivo è quello di rendere operativi gli indirizzi attuativi della LR n.32/2008 e integrare i Centri Antiviolenza nella rete integrata dei servizi sanitari e sociosanitari impegnati su questo fronte (DA n.153/2020).

Il Tavolo operativo del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere ha preso parte alla progettazione del Piano sociale regionale 2020-2022, in questo vengono indicati gli obiettivi da perseguire per rafforzare la capacità di presa in carico delle vittime di violenza. Oltre alla necessità di formare gli operatori del sociale su temi specifici come quello della violenza domestica, la Regione intende impegnarsi in particolare su due specifiche linee di azione: consolidamento e sviluppo della rete regionale antiviolenza; integrazione e potenziamento dei servizi resi da centri antiviolenza e case rifugio/accoglienza per donne vittime di violenza.

Per quanto attiene alla prima gli obiettivi specifici sono inseriti nell'ambito delle politiche antidiscriminatorie e a contrasto della esclusione, fragilità e povertà e vengono così indicati: promuovere e/o consolidare le Reti territoriali antiviolenza quali strumenti operativi a livello locale per la protezione e l'accompagnamento delle donne vittime di violenza, sole o con figli; favorire l'effettiva condivisione di un linguaggio comune ed un livello omogeneo di assistenza e tutela nella presa in carico, da parte dei diversi soggetti; collaborare con lo Stato per la definizione delle linee guida nazionali relative a programmi rivolti agli uomini maltrattanti e prevedere sul territorio regionale interventi che privilegino l'allontanamento e la rieducazione del maltrattante e non invece della vittima e dei suoi figli; promuovere una campagna scolastica di educazione a "tutte" le differenze, con la collaborazione delle relative amministrazioni, che esplori tematiche di discriminazione potenziando le dinamiche relazionali, anche attraverso la realizzazione di progetti teatrali.

Relativamente invece alla seconda linea di azione gli obiettivi specifici individuati sono: garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità resi da Centri Antiviolenza e Case Rifugio; progressivo abbattimento delle rette in capo ai Comuni di residenza delle

donne vittime di violenza, con particolare attenzione ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti; integrazione e potenziamento delle azioni dedicate a formazione, inserimento lavorativo, disagio abitativo, implementazione dei servizi informativi, individuando specifici percorsi dedicati all'inclusione sociale e lavorativa; sistematizzazione, adeguamento e allineamento della raccolta dati per la gestione dei flussi informativi, comprese le rilevazioni ISTAT, necessari per finalità di monitoraggio e programmazione; individuazione di azioni ed interventi volti a privilegiare la rieducazione del maltrattante, anche mediante l'allontanamento dello stesso e non della vittima e dei suoi figli; realizzazione di una struttura pilota di accoglienza, residenziale, ove ospitare, su richiesta volontaria, il membro familiare che compie violenza, al fine di consentire la realizzazione di un processo rieducativo controllato a carico del violento che sarà seguito da personale esperto che ne valuti la pericolosità e ne attui la riabilitazione.

Infine, nel Piano viene riconosciuta la necessità di integrare politiche abitative e sociali e in tale contesto viene fatto riferimento al target specifico delle donne vittime di violenza quali soggetti esposti al disagio abitativo.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.3 LR n.32/2008 - Criteri e modalità per l'istituzione del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere	2009	DGR 567
Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.32/2008	2016	DGR 483
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Modifica dell'Allegato 1 della DGR n.1549 del 01.12.2020 "Criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere-art.3 L.R. 32/2008"	2021	DGR 24

Il modello della governance regionale è articolato su tre livelli territoriali: regionale; provinciale/inter-ambito; locale/equipe multidisciplinare.

La Regione ha un ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento. Sostiene e coordina le iniziative promuovendo protocolli d'intesa e operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative di volontariato, associazioni di categoria, finalizzati alla realizzazione di un sistema articolato ed equilibrato degli interventi sul territorio (LR n.32/2008, art.2 c.2). A tal fine, svolge anche funzioni di raccordo istituzionale fra i diversi livelli e provvede a ripartire e destinare i fondi regionali e statali. Collabora alla definizione della modulistica nazionale di raccolta dati da Centri Antiviolenza e Case Rifugio e predispose l'adeguamento delle relative schede regionali, al fine di monitorare e verificare obiettivi, azioni, risorse impegnate e spese. Promuove e

sostiene percorsi di formazione per operatrici/operatori delle reti, anche in raccordo con programmi di aggiornamento professionale. Promuove e sostiene percorsi formativi per donne vittime di violenza, al fine di favorirne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il "Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere" è la sede del coordinamento regionale del sistema delle politiche antiviolenza (DGR n.221/2017), esso ha composizione estesa in rappresentanza dei vari soggetti istituzionali e non istituzionali, che operano a contrasto della violenza contro le donne (LR n.32/2008, art.3; DGR nn.567/2009, 483/2016, 24/2021). Il Forum, inoltre, individua al proprio interno il "Tavolo regionale antiviolenza" quale strumento operativo (DGR n.483/2016) e infine, in qualità di soggetto coordinatore del sistema regionale, ha predisposto gli "Indirizzi attuativi" (DGR n.1631/2018) previsti dalla LR n.32/2008 (art.11). Questi indirizzi rappresentano un contributo concreto alla strumentazione programmatica regionale (Piano sociale e socio-sanitario) e un documento di raccordo con i settori delle politiche a favore dell'occupazione e formazione. Il Forum, infine, è chiamato ad esprimere parere alla Giunta anche in merito ai Contributi regionali finalizzati a realizzare le iniziative antiviolenza.

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Attuazione LR n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne - art.12: Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza(Case Rifugio)"	206	DGR 461
Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 LR n.32/2008	2016	DGR 483
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di <i>governance</i> regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221

Nell'ambito dell'organizzazione territoriale un ruolo centrale viene ricoperto dagli Ambiti Territoriali Sociali, i quali sono gli enti referenti relativamente alle politiche sociali e, quindi, anche antiviolenza (DGR nn.461/2016, 221/2017). La Conferenza permanente dei Coordinatori di Ambito Territoriale Sociale è anche tenuta a inserire all'ordine del giorno delle proprie sedute periodiche, sulla base di esigenze specifiche, l'aggiornamento sulla situazione dei servizi resi dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio ad essi connesse, e ogni altra questione inerente alle misure antiviolenza che pure devono garantire (DGR n.483/2016).

In ogni territorio provinciale viene inoltre promossa una governance locale strutturata in rete e dotata di un "Tavolo di coordinamento locale antiviolenza" quale suo strumento operativo, finalizzato al coordinamento del sistema degli interventi e al confronto e reciproca comunicazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti a livello locale. Il Tavolo opera in stretta collaborazione con la Regione ed il Forum regionale (DGR n.221/2017, in Allegato alla deliberazione lo schema per la composizione tipo del Tavolo).

Inoltre, gli EELL assicurano la costituzione di almeno un Centro antiviolenza in ogni territorio provinciale e garantiscono: strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio; la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili; adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti. Inoltre, garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza (LR n.32/2008, artt.6, 8).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche	2017	DGR 221
LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del testo del Protocollo d'Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"	2017	DGR 1311

La logica del lavoro in rete è promossa dalle Marche attraverso la LR n.32/2008 (art.2) e rappresenta la struttura della governance regionale e locale in questo ambito. La Regione ha di fatto realizzato il sistema della governance regionale e territoriale costituendo la "Rete regionale antiviolenza" (formalizzata con il protocollo d'Intesa siglato il 5.12.2017 a cui hanno aderito ben 67 realtà locali, tra Autorità giudiziarie, sanitarie, scolastiche, securitarie, Prefetture, Organizzazioni sindacali e datoriali, Presidenti dei Comitati dei Sindaci in rappresentanza degli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento, Ordini professionali) quale nucleo di "Reti territoriali antiviolenza". Le reti territoriali, costituite tramite specifico Protocollo d'Intesa, possono essere anche di livello "inter-provinciale" e vedere l'adesione di eventuali reti antiviolenza di livello "comunale" o "cittadino". Queste ultime coincidono con le equipe multidisciplinare che, secondo modalità e procedure definite a livello provinciale/inter ambito, procedono alla "presa in carico" delle donne (DGR n.221/2017; DGR n.1311/2017; nel DB anche il Protocollo di intesa inter-istituzionale siglato nel 2017).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32

La Regione si avvale dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, struttura dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per promuovere l'emersione del fenomeno della violenza

attraverso la pubblicazione dei dati raccolti da quest'ultimo attraverso i Centri antiviolenza e le Case rifugio (LR n.32/2008, art.2). Queste elaborazioni confluiscono dal 2010 nel "Rapporto sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche" (LR n.32/2008, art.2bis).

Raccolta dati

La raccolta dei dati e la loro elaborazione spettano all'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (cfr. sez. Osservatorio).

A partire dal 2014 risulta iniziata una "sistematizzazione dei flussi informativi", coordinata con le rilevazioni di livello nazionale, finalizzata a: monitoraggio sull'uso delle risorse statali (scheda DPO), caratteristiche CAV e CR (coordinamento con ISTAT e CNR), raccordo fra questi flussi informativi ed il Sistema Informativo regionale delle politiche sociali (DGR n.1631/2018).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.2bis LR n.32/2008, Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati al 31.12.2016	2017	DGR 1257
Art.2bis LR n.32/2008, Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati al 31.12.2017	2018	DGR 1440
Rapporto annuale 2019 sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche (dati al 31.12.2018)	2019	DGR 1334
Art. 2 bis L.R. n.32 del 11 novembre 2008 "Interventi contro la violenza sulle donne" - Rapporto sul fenomeno della violenza – anno 2020	2021	DGR 1328

La Giunta regionale predispone entro il 10 novembre di ogni anno un Rapporto sul fenomeno della violenza nella Regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della LR n.32/2008 e sui suoi effetti, al fine di poter convocare una seduta consiliare dedicata a tale tematica. Nell'apposita seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale (LR n.32/2008, art.2bis).

Il Rapporto è predisposto dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali in collaborazione con le Strutture regionali Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore e Sistema Informativo politiche sociali, e sulla base dell'analisi dei dati raccolti dai Centri Antiviolenza provinciali, attraverso un'apposita scheda informatizzata, e Case Rifugio presenti nel territorio marchigiano.

E. SERVIZI**Centri Antiviolenza e Case Rifugio**

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n. 40 del 18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM 24.07.2014	2015	DGR 451
Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati	2016	LR 21
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'ar.7, c.3, della LR n.21/2016, "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"	2018	RR 1
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

L'Intesa viene recepita nel 2015 con apposita deliberazione; al momento del recepimento le Marche hanno inteso evidenziare che il termine "esclusivamente", di cui all'art.10 c.1 dell'Intesa, è da intendersi riferito al personale delle Case Rifugio a diretto contatto con le donne vittime di violenza (DGR n.451/2015).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non sono previsti albi/registri regionali specifici.

La gestione dei CAV è affidata a soggetti qualificati del privato sociale iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti (DGR n.1631/2018)²⁸.

Linea telefonica – Il CAV è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati (LR n.32/2008, art.7) e deve prevedere il collegamento al numero di pubblica utilità 1522 (DGR 1631/2018).

Funzioni – I CAV fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Sociali Capofila che compartecipano finanziariamente alla gestione degli stessi (LR n.32/2008, art.6) e devono garantire i servizi minimi in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni (DGR 1631/2018). La Legge regionale esplicita le seguenti funzioni: colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;

²⁸ Il Forum regionale ha suggerito l'inserimento di un nuovo articolo nella LR n.32/2008 che regoli la costituzione di un Elenco/Albo regionale specifico, tra i requisiti ipotizzati per la registrazione indica anche quello di una documentata esperienza specifica "almeno quinquennale" in attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere unitamente al requisito già previsto dall'Intesa Stato Regioni di obiettivi prioritari statutari in tema di contrasto alla violenza sulle donne.

sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

I CAV, che possono anche articolarsi in sportelli, mantengono costanti rapporti con gli EELL, le strutture pubbliche deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.

Personale – Le competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze devono dimostrare di disporre di personale adeguato (LR n.32/2008, art.6). Con gli indirizzi attuativi, le Marche specificano quanto dichiarato con la legge regionale affermando che i Centri devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere (DGR n.1631/2018).

Formazione – I soggetti che gestiscono CAV e CR garantiscono la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR n.1631/2018).

Gratuità – Le prestazioni sono rese a titolo gratuito (LR n.32/2008, art.7).

CASE RIFUGIO/CASE DI ACCOGLIENZA

Le Marche hanno individuato con il Regolamento regionale n.1/2018 tre tipologie di strutture sociali residenziali per donne vittime di violenza: Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza, Casa Rifugio per donne vittime di violenza, Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza. Per le prime due si fa riferimento al rispetto dei requisiti stabiliti con l'Intesa del 2014. Nella LR n.32/2008 si indicano genericamente, accanto ai CAV, le "Case di Accoglienza" mentre nella deliberazione relativa agli indirizzi attuativi della legge regionale vengono considerate le diverse tipologie ma ricondotte alla definizione di Casa Rifugio per donne vittime di violenza la cui descrizione ripercorre i contenuti dell'Intesa.

Albi – Non sono previsti albi/registri regionali specifici. Le Case rientrano tra le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale e pertanto sono subordinate ad autorizzazione da parte del Comune su cui insistono; la Regione dispone di un'anagrafe delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, autorizzati e accreditati (LR n.21/2016).

Funzioni – Le CR garantiscono i servizi minimi in conformità ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni (DGR 1631/2018); la Regione sia con la Legge regionale sia con il Regolamento 1/2018 assegna comunque delle funzioni a queste strutture.

In particolare, la LR esplicita le seguenti funzioni: offrire ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza e assicurare la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate (LR n.32/2008).

Nel RR n.1/2018 invece descrive per ogni tipo di struttura le rispettive caratteristiche: Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza - Struttura di emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza a carattere residenziale comunitario e temporaneo, obbligatoriamente ad indirizzo segreto, dedicata alla protezione,

esclusivamente in situazioni di emergenza, di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, al fine di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014; Casa Rifugio per donne vittime di violenza - Struttura per donne vittime di violenza di prima accoglienza a carattere residenziale comunitario, a indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking ed ai loro bambini, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli minori e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti nel percorso personalizzato. La Casa rispetta i requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014.

Personale – La Casa assicura personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato specializzato sul tema della violenza di genere, riconosciuto e qualificato secondo i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) (DGR n.1631/2018).

Formazione – I soggetti che gestiscono CAV e CR garantiscono la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere (DGR n.1631/2018).

Gratuità – Le prestazioni sono rese a titolo gratuito (DGR n.1631/2018; RR n.1/2018).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Adesione al protocollo d'Intesa contro la violenza di genere nel territorio della provincia di Macerata: istituzione della rete territoriale locale per la promozione di procedure e strategie condivise, finalizzate ad azioni di contrasto alla violenza di genere - 2019/2022	2019	DGR 953
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche	2020	DGR 606
Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi previsti dall'art 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - Partecipazione della Regione Marche.	2021	DGR 429
Programmazione delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) – biennio 2021/2022 – per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche.	2021	DGR 716

Nel 2012 la Regione riconosce la necessità di prevedere e promuovere in ambito sanitario iniziative mirate ad incoraggiare gli autori della violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti, mediante “iter terapeutici mirati” (LR n.32/2008, art.4bis).

Nella programmazione regionale delle politiche sociali viene evidenziata l'opportunità di collaborare con lo Stato per la definizione delle linee guida nazionali

relative ai programmi rivolti agli uomini maltrattanti. In particolare, rispetto alle misure locali, la Regione ritiene necessario progettare azioni di rieducazione del maltrattante, anche mediante l'allontanamento dello stesso, e non della vittima e dei suoi figli, e la realizzazione di una struttura pilota di accoglienza, residenziale, ove ospitarlo, su richiesta volontaria, al fine di consentire la realizzazione di un processo rieducativo controllato a carico del violento (DCR n.109/2020).

Con la programmazione finanziaria, derivante dalla attribuzione dei fondi relativi al DPCM 2019, le Marche si impegnano a realizzare azioni finalizzate a prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne, prevedendo in particolare: collaborazione per la redazione delle linee guida nazionali in vista dell'apertura dei CTM; attività formativa degli operatori per il trattamento degli uomini maltrattanti attraverso programmi di recupero specifici, di consulenza, e per interventi di rieducazione al fine di evitare la reiterazione del comportamento lesivo nei confronti della vittima in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali; supporto alle amministrazioni competenti finalizzate a agevolare l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare, qualora disposta dall'autorità giudiziaria anche ai sensi degli artt.282 bis e 384 bis del Codice di procedura penale, ivi compresa la previsione degli alloggi temporanei da destinare, nella fase di gestione dell'emergenza, ai maltrattanti che non dispongano di immediate soluzioni abitative alternative nella propria autonoma disponibilità e/o altre forme di allontanamento, in coerenza con quanto previsto dal "Codice rosso" e dalle "Linee guida nazionali" in corso di definizione (DGR n.606/2020). Con la programmazione finanziaria successiva viene anche pianificata la formazione degli operatori su programmi di recupero specifici per gli uomini maltrattanti, in vista dell'emanazione di apposite linee guida nazionali (DGR n.716/2021).

Le Marche hanno risposto all'avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n.104 del 2020 volti alla promozione e al recupero dei uomini autori di violenza del DPO presentando con l'Ambito Territoriale Sociale n.15 di Macerata, quale ente associato, un progetto finalizzato a: istituzione e implementazione di un centro di ascolto e trattamento per uomini maltrattanti; diminuzione del rischio di recidiva; implementazione di un sistema di interventi strettamente interconnesso ai servizi di protezione rivolti alle vittime di violenza; strutturazione e potenziamento di prassi operative omogenee e condivise (DGR n.429/2021).

Nell'ambito degli accordi territoriali la Procura della Repubblica di Macerata si è impegnata ad instaurare rapporti di collaborazione diretta con i CAV, con le organizzazioni di volontariato a sostegno delle donne sottoposte a violenza e con i competenti servizi dell'A.S.U.R., per perseguire tempestivamente gli autori di reati di violenza di genere, da avviare eventualmente a trattamenti terapeutico-psicologici di supporto presso le competenti strutture sanitarie di base (DGR n.953/2019).

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'ar.7, c.3, della LR n.21/2016, "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari	2018	RR 1

e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"		
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631

La Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza è una struttura per la semi-autonomia di donne vittime di violenza che può essere parzialmente autogestita. È dedicata all'accoglienza temporanea a titolo gratuito di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, che hanno concluso il percorso di protezione per la fuoriuscita dalla violenza e necessitano di una soluzione abitativa temporanea e di un accompagnamento al loro re-inserimento nel tessuto sociale, tramite un progetto personalizzato di inclusione lavorativa e professionale.

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Interventi contro la violenza sulle donne	2008	LR 32
Utilizzo risorse statali di cui al DPCM 24.07.2014: attività di iniziativa e di rilievo regionale volte a contrastare la violenza contro le donne e modalità di individuazione di due nuove dotazioni	2014	DGR 1407
Attuazione dei DPCM 25.11.2016 e della LR n.32/2008: Criteri e modalità di riparto delle risorse statali e regionali nel triennio 2017-2019 per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nelle Marche	2017	DGR 272
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (LR n. 32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche	2018	DGR 687
Art.11 LR n.32/2008 Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione "Indirizzi attuativi"	2018	DGR 1631
Criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse statali (DPCM 09.11.2018) ad integrazione della programmazione 2018-2020 per la sostenibilità Prot. Segr. finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e 799 delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche	2019	DGR 742
Piano Sociale Regionale 2020/2022	2020	DCR 109
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche	2020	DGR 606
Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2021/2022 delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche	2021	DGR 716
DGR n.716/2021 Programmazione delle risorse statali (DPCM 13/11/2020) e regionali (LR n.32/2008) – biennio 2021/2022 – per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche. Modifica dell'allegato1 cap.3 inerente alla gestione del corso per operatori della rete antiviolenza regionale	2021	DGR 937

Fondo regionale – I contributi regionali sono diretti ai comuni e volti al finanziamento di: CAV e CR, iniziative di prevenzione, attività di informazione, iniziative di rilevanza regionale che sperimentino progetti innovativi di superamento della

condizione di disagio ed emarginazione delle vittime di maltrattamenti, attività di monitoraggio (LR n.32/2008, v. anche DGR nn.687/2018 e 742/2019).

Non risulta la costituzione di un fondo specifico, mentre il Fondo per le politiche sociali ricomprende anche il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali che contribuisce al finanziamento delle misure antiviolenza previste con la LR n.32/2008.

I fondi regionali per le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere integrano le risorse statali per consentire, a partire dal 2017, una programmazione triennale delle risorse (DGR n.272/2017), e dare così la possibilità agli ATS capofila dei relativi territori provinciali, referenti per tali politiche sul territorio, di garantire la sostenibilità economica delle strutture (CAV e CR) nonché di avviare progetti e iniziative in collaborazione con i soggetti aderenti alla Rete regionale antiviolenza (DCR n.109/2020).

Per uno specchio riassuntivo delle risorse utilizzate dal 2016 al 2020 v. DRG n.1631/2018.

Fondo nazionale – Le deliberazioni relative alla programmazione delle risorse statali sono: DGR n.1407/2017 (DPCM 24/07/2014), DGR n.272/2017 (DPCM 25/11/2016), DGR n.687/2018 (DPCM 01/12/2017), DGR n.742/2019 (DPCM 09/11/2018), DGR n.606/2020 (DPCM 04/12/2019), DGR n.716/2021 (DPCM2020).

Fondi cumulati – I finanziamenti concessi ai fini della realizzazione delle misure antiviolenza sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali (LR n.32/2008, art.13).

Criteri finanziamento CAV-CR – I fondi diretti a CAV e CR vengono trasferiti ai Comuni sulla base di diversi criteri. Si prende a riferimento l'ultimo atto di ripartizione dei fondi regionali e statali (DGR n.606/2020): per le azioni finalizzate al sostegno dei CAV le quote vengono trasferite ad ogni ATS capofila di area vasta e ripartite in relazione alla presenza del CAV sui propri territori garantendo ad ogni territorio le medesime risorse finanziarie; per le azioni finalizzate al sostegno delle strutture residenziali le quote vengono trasferite ad ogni ATS capofila di area vasta e ripartite in relazione alla presenza delle Case sul proprio territorio²⁹.

Regione MOLISE

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N.	Articoli di interesse
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	15	Tutto il testo Modificata con LR n.10/2018
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali	2014	13	Art.51 Politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare

²⁹ Agli ATS capofila vengono assegnate anche risorse per azioni finalizzate agli interventi di rete (ad ogni ATS 50% quota fissa e 50% in base alla popolazione femminile residente sul territorio provinciale) e volte a prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne (ad ogni ATS una quota per la formazione degli operatori rispetto a programmi di recupero specifici per gli uomini maltrattanti ed una finalizzata alla realizzazione di interventi regionali in collaborazione con le amministrazioni competenti per consentire, laddove necessario e disposto l'allontanamento d'urgenza del maltrattante dalla casa familiare).

Modifiche ed integrazioni alla LR n.15/2013 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)	2018	10	Tutto il testo
---	------	----	----------------

La Regione Molise interviene in materia di contrasto alla violenza contro le donne nel 2013, quando definisce gli ambiti di intervento, gli strumenti di *governance* e di programmazione da adottare. Riconosce e valorizza i modelli culturali, le esperienze di aiuto e di mutuo aiuto, delle forme di solidarietà tra donne e di ospitalità già esistenti sul territorio e la necessità di adottare misure specifiche per agevolare l’inserimento lavorativo delle vittime di violenza. Ammette la facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età. Allega, inoltre, alla legge l’attivazione del Codice Rosa ([LR n.15/2013](#)). Nel 2018 modifica e aggiorna la norma: introduce un riferimento alla convenzione di Istanbul, all’Intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014 e all’articolo 5-bis del decreto legge n. 93/2013; amplia le tipologie di violenza considerate; adegua la terminologia relativa ai servizi (da Dimore dei diritti a Case Rifugio); promuove uno specifico osservatorio; sostituisce il riferimento al codice Rosa con l’adesione alle linee guida nazionali (DPCM 24 novembre 2017); introduce elementi relativi alla sicurezza e alla necessità di interventi omogenei sul territorio ([LR n.10/2018](#)).

Nel 2014 la Regione procede con il Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali ([LR n.13/2014](#)) e ricomprende tra le politiche regionali integrate anche quelle a contrasto della violenza contro le donne, riconoscendo le misure e servizi già individuati e regolamentati con la LR n.15/2013.

Definizione di violenza

La definizione adottata dal Molise inquadra ogni forma e grado di violenza contro le donne come “una violazione dei diritti umani fondamentali” che “ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi”³⁰.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex un protocollo d’intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione del piano regionale triennale	2016	DCR 169
Piano sociale regionale 2015/2018, relativi piani sociali di zona, programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere” ulteriori provvedimenti	2020	DGR 127

³⁰ La Regione inoltre evidenzia come la “diversità di genere, ed in particolare la natura stessa della donna ed anche delle minori di età, determini spesso una maggiore esposizione a gravi forme di violenza che di fatto violano la dignità, la libertà, la sicurezza, l’integrità fisica e psichica delle vittime”, ricomprende inoltre tre le forme di violenza contrastata i “matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche e ogni altra forma e grado di violenza fisica e psicologica, compresi lo stalking, ogni atto lesivo che comporti danni permanenti al volto della vittima e i ricatti a sfondo sessuale”.

Il Piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi, in stretto coordinamento alle altre pianificazioni sociali e in particolare con il piano sociale (LR n.15/2013, art.13).

Piano anti violenza

Il Piano vigente individua 8 ambiti di intervento: monitoraggio e valutazione; informazione e sensibilizzazione; formazione e aggiornamento; codice rosa e percorso rosa; centri anti violenza; casa rifugio; interventi per promuovere l'indipendenza delle vittime di violenza; accordi di programma.

Sono identificati come obiettivi la necessità di: favorire la conoscenza del fenomeno e promuovere iniziative di sensibilizzazione; avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione degli interventi, consolidando la collaborazione sul territorio della Regione Molise, gli EELL e gli altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere interventi di prevenzione e concorrere alla formazione di una cultura improntata al rispetto di genere; incrementare la dotazione di strutture e servizi sul territorio e accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati; garantire l'indipendenza, anche economica, delle vittime di violenza, per favorire l'autonomia e la consapevolezza delle scelte di vita.

Piano Sociale regionale

Il Piano sociale, ancora vigente, si riferisce al triennio 2015-2018, in questo la Regione indica, a livello generale, la necessità di definire in maniera certa il raccordo funzionale tra tutti i servizi del territorio, compresi i CAV, di costruire politiche integrate, di contribuire al benessere nel sistema di convivenza prevenendo il disagio individuale e collettivo nella famiglia, nella scuola e nella comunità mediante prestazioni e interventi psicologici di pertinenza dei servizi sociali territoriali anche per le vittime di violenza (donne e minori).

Relativamente alle politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare fa invece riferimento alla LR n.15/2013 e al Piano Nazionale di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e stabilisce la necessità di creare una rete capillare in grado di intercettare e rispondere alle esigenze delle persone vittime di maltrattamento e di abusi, coinvolgendo le Prefetture, le Forze dell'Ordine, le Procure della Repubblica, i Comuni, le Associazioni, l'Azienda Sanitaria, le parti sociali, il Tutore pubblico dei Minori. Viene promossa la realizzazione, attraverso l'utilizzo di risorse nazionali e regionali, di Centri anti violenza distribuiti sul territorio regionale e di almeno una casa rifugio predisposta all'accoglienza di tutte le donne ed i loro figli minori.

Rimanda infine al Piano Regionale anti violenza per individuare le azioni e gli interventi specifici di prevenzione e sensibilizzazione, protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, formazione degli operatori, monitoraggio del fenomeno.

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance regionale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne è sede di confronto sulla materia.

Al Tavolo intervengono tutti i soggetti istituzionali, gli enti, gli organismi sensibili con appropriate competenze, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale Antiviolenza. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, presiede e coordina i lavori del Tavolo avvalendosi del Servizio regionale competente.

Il Tavolo: esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno per una visione ampia dello stesso e per individuare le aree a maggiore rischio; formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire la concretizzazione delle misure; sostiene le attività dei servizi che operano sul territorio fornendo l'apporto loro necessario; collabora nelle attività di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici, universitari ed educativo-culturali; esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale (LR n.15/2013, art.9).

Governance locale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale regionale 2020/2022 - programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 6

La LR n.13/2014 promuove la gestione associata dei Comuni per l'esercizio degli interventi e servizi sociali e individua l'Ambito Territoriale Sociale per la gestione del sistema, anche al fine di agevolare la migliore integrazione con i servizi sanitari. L'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso è Capofila del programma regionale di contrasto alla violenza di genere (DGR n.6/2020).

Reti

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
LR n.15/2013 "Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere". Protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati. Approvazione schema	2015	DGR 100
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex tunc protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione proposta di piano regionale triennale.	2015	DGR 636
Misure di contrasto alla violenza di genere: modifica ed integrazione ex tunc protocollo d'intesa tra la Regione ed altri enti pubblici e privati e adozione del	2016	DCR 169

La Regione riconosce nella LR n.15 la Rete regionale anti violenza come soggetto interlocutore della Regione stessa, sebbene nella norma non definisca i soggetti che ne facciano parte (LR n.15/2013).

Nel 2015 al fine di arrivare a realizzare un sistema integrato di interventi promuove un protocollo di intesa per il contrasto alla violenza tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati e istituisce la Rete regionale Antiviolenza con i rappresentanti degli Enti sottoscrittori, che pure partecipano al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne (su questo cfr. sez. Governance regionale).

In particolare, il protocollo ha l'obiettivo di costituire una Rete regionale interistituzionale e con la partecipazione del Volontariato attraverso il tavolo di coordinamento regionale.

I Soggetti coinvolti sono: Regione Molise; Azienda Sanitaria della Regione Molise (A.S.Re.M.); Forze di Polizia, con il coordinamento del Prefetto, interessando, all'occorrenza, anche le Polizie municipali; Procure della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, di Larino e di Isernia; Ambiti Territoriali Sociali (ATS); Ufficio Scolastico Regionale e l'Università degli Studi del Molise; Associazioni di volontariato; Ordini professionali dei Medici, degli Psicologi, degli Assistenti Sociali, degli Avvocati.

I compiti affidati alla rete sussistono in: esprimere parere sulla proposta del Piano regionale di azione triennale; partecipare all'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati; promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione al fenomeno, di sostegno alle vittime, di formazione degli operatori coinvolti; mantenere rapporti con la Rete Nazionale Antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; garantire un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima di violenza il soccorso in ogni fase del processo di affrancamento dalla condizione di soggezione (DGR nn.100/2015, 636/2015, DCR n.169/2016).

D. OSSERVATORIO, RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE

Osservatorio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Nel 2018 il Molise promuove la creazione di un Osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l'analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno; questi compiti erano precedentemente demandati all'Osservatorio fenomeni sociali (LR n.15/2013, art.2).

Raccolta dati

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il Molise affida al Tavolo di coordinamento l'attività di monitoraggio e raccolta dati per una visione ampia del fenomeno e per individuare le aree a maggiore rischio (LR n.15/2013, art.9); anche l'Osservatorio concorre al monitoraggio e all'analisi dei dati raccolti (LR n.15/2013, art.2).

Valutazione

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle misure anti violenza regionali. A tal fine con periodicità biennale, la Giunta produce alla commissione consiliare una relazione che descrive l'andamento del fenomeno, gli interventi attivati dalla Regione, la quantità e la qualità dei servizi offerti, le attività svolte dal Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne (LR n.15/2013, art.16).

E. SERVIZI

Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 2014

Il Molise richiama nella stessa norma regionale l'adesione all'Intesa, stabilendo che la gestione dei CAV è affidata a soggetti esperti in possesso dei requisiti sanciti con l'intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014 (LR n.15/2013, art.3).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le associazioni e le organizzazioni che promuovono i CAV devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e ai sensi dell'art.101, c.2, del Codice di cui al DL n.117/2017, nelle more dell'operatività ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (LR n.15/2013).

Linea telefonica – La Regione provvede ad indicare al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri i servizi attivi sul territorio regionale che devono essere collegati con il numero di Pubblica utilità 1522 (LR n.15/2013, art.6).

Funzioni – I CAV provvedono a fornire: accoglienza, ascolto e sostegno telefonico; colloqui preliminari ed incontri finalizzati all'individuazione dei bisogni di primo intervento; colloqui orientativi per fornire affiancamento educativo, assistenza, consulenza legale e psicologica; supporto esterno, qualora richiesto dalla donna, ed indirizzo per la fruizione dei servizi pubblici o privati; supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita; orientamento, accompagnamento, inserimento o reinserimento al lavoro;

promozione di percorsi individuali per favorire il superamento delle difficoltà; ricerca, raccolta ed analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità; formazione rivolta a tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto e di tutela delle donne e dei minori vittime di violenza; promozione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, istituti scolastici ed universitari.

Personale – I CAV devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere, devono assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. È fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare (LR n.15/2013, art.3).

Formazione – La Regione assicura una formazione permanente integrata degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime (LR n.15/2013, art.2)³¹; relativamente al personale CAV il Molise fa riferimento alla formazione adeguata sulla violenza (cfr. Personale).

Gratuità – I servizi e le prestazioni rese dal CAV sono gratuiti (LR n.15/2013, art.7).

CASE RIFUGIO

Albi – Non risultano albi/registri regionali dedicati. Le associazioni e le organizzazioni che promuovono le CR devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e ai sensi dell'art.101, c.2, del Codice di cui al DL n.117/2017, nelle more dell'operatività ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (LR n.15/2013).

Funzioni – Le CR assicurano: sostegno ed accoglienza delle donne e dei loro figli in situazione di disagio a causa di violenza e maltrattamenti subiti; presa in carico dei bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza; rafforzamento della solidarietà di genere per l'affermazione di una diversa cultura; promozione di iniziative utili a costruire nuovi spazi socio-culturali necessari al recupero della dignità, della libertà e della individualità delle vittime per il recupero del sé (LR n.15/2013, art.4).

Personale – La casa rifugio deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. È fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare (LR n.15/2013, art.4).

Formazione – La Regione assicura una formazione permanente integrata degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime (LR n.15/2013, art.2); relativamente al personale CR il Molise fa riferimento alla formazione adeguata sulla violenza (cfr. Personale).

Gratuità – Nelle Case Rifugio e nelle Case Rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza il soggiorno, sia per le donne che per i loro figli minori residenti nella

³¹ Il Molise ha realizzato con i fondi statali DPCM2016 un percorso di formazione di 4 moduli rivolto a personale dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), alle forze dell'ordine, al servizio sociale professionale degli Ambiti Territoriali Sociali (DGR n.196/2018).

Regione Molise, è consentito per un periodo massimo di centottanta giorni, fatti salvi i casi motivati dai responsabili delle strutture. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato sulla base di quanto previsto dal Piano sociale regionale (LR n.31/2015, art.7).

Il Molise prevede anche CR di II livello, quali strutture predisposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne e loro figlie e figli minori, senza distinzione e discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere e che non si trovino in situazioni di pericoli imminenti di reiterazione degli episodi di abuso o di maltrattamento. L'accesso a dette strutture è consentito su invio delle CR in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio (LR n.15/2013, art.5).

UOMINI MALTRATTANTI/PUM

Non risultano interventi specifici per gli autori di violenza.

ALTRI SERVIZI

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali	2015	RR 1

Il Pronto intervento sociale (PIS) è un servizio di emergenza attivo presso il Comune e/o l'Ambito Sociale a favore di persone che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà e richiedono un soccorso immediato, il Molise indica tra queste anche le donne sole e/o con figli vittime di violenza e maltrattamenti (RR n.1/2015, art.67).

F. FINANZIAMENTO

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	2013	LR 15
DGR 169/2016 misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere - Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione e gestione di un Centro antiviolenza e di una Casa rifugio	2016	DD 120
Programmazione degli interventi di cui al DPCM 25 novembre 2016	2017	DGR 393
Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere". Modifiche ed integrazioni	2018	DGR 196
Piano sociale regionale 2020/2022 - programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 6
Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Provvedimenti	2020	DGR 182
Approvazione programmazione del fondo nazionale politiche sociali 2020. assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei rispettivi piani sociali di zona 2020-22	2021	DGR 73

Fondo regionale – Il Molise stanziava i finanziamenti a favore degli interventi antiviolenza attraverso le leggi approvative del bilancio regionale (LR n.15/2013, art.17).

Fondo nazionale – Il Molise ha programmato le risorse nazionali con le seguenti deliberazioni: DGR n.393/2017 (DPCM 2016); DGR n.196/2018 (DPCM 2017); DGR n.6/2020 (DPCM 2018); DGR n.182/2020 (DPCM 2019).

Criteri finanziamento CAV-CR – CAV e CR possono essere promossi da: Enti locali in forma singola o associata; Associazioni e Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere.

Le associazioni e le organizzazioni devono avere sede legale in Molise ed essere iscritte al Registro regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o al registro delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate. Nel loro statuto, i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli devono avere finalità esclusive o prioritarie. Deve inoltre essere comprovata un'esperienza quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne; entrambi i soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

I soggetti devono, pena l'esclusione, essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Intesa Stato- Regioni. Ultimo avviso pubblico (DD n.120/2016).

P.A. BOLZANO

A. QUADRO NORMATIVO

Titolo Legge	Anno	N	Articoli di interesse
Istituzione del Servizio Casa delle donne	1989	10	Tutto il testo – abrogata da LP 13/2021
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	13	Tutto il testo
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"	2021	6	Art.3 Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria

La Provincia Autonoma di Bolzano, anticipando tutte le altre realtà regionali, ha istituito nel 1989 la "Casa delle Donne" come servizio socio-assistenziale, direttamente gestito dalla Provincia e ideato come luogo di immediata assistenza, protezione e consulenza per le donne esposte a violenza sia minacciata che subita. A tal fine può avere sedi distaccate nel territorio provinciale ([LP n.10/1989](#)). Nel 2021 la Provincia ha formulato una nuova base legislativa, adeguata agli accordi internazionali e con una visione d'insieme degli interventi (fondi dedicati, strumenti a supporto delle donne e programmi per autori di violenza domestica) e degli strumenti di *governance* (Tavolo coordinamento e Rete antiviolenza) che abroga la precedente ([LP n.13/2021](#)).

Sempre nel 2021 la Provincia provvede anche all'adeguamento nell'ambito della regolazione all'accesso alla edilizia agevolata, riconoscendo come particolare categoria sociale le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un'abitazione sul libero mercato ([LP n.6/2021](#)).

Definizione di violenza

La PA di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e tenendo conto della mutevolezza dei concetti e quindi anche di quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne, adotta le seguenti definizioni:

“violenza contro le donne”: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, anche attraverso l'utilizzo di mezzi digitali;

“genere”: ruoli, comportamenti, attività e attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

“violenza contro le donne basata sul genere” o **“violenza di genere”**: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

“violenza domestica”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la donna;

“donne”: anche le ragazze con meno di diciotto anni;

“vittima”: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) e d);

“stalking”: un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per l'incolumità di un prossimo congiunto o di una persona a cui è legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;

“violenza assistita”: l'esperienza da parte di una/un minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni;

“violenza strutturale”: forma di violenza, esercitata in modo indiretto e prodotta dall'organizzazione sociale stessa, qualora questa presenti profonde disuguaglianze e costringa la donna in una condizione subordinata;

“vittimizzazione secondaria”: condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di

negligenza da parte delle istituzioni chiamate in causa, e che provoca nella vittima ulteriori negative conseguenze psicologiche e sociali.

B. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Piano sociale	2007-2009	-
Piano sanitario provinciale 2016-2020	2016	DGP 1331
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

Piano antiviolenza

La vigente normativa prevede che il Tavolo di coordinamento permanente definisca un piano provinciale triennale con le azioni e gli interventi da attivare e con relative coperture finanziarie, da sottoporre all'approvazione alla Giunta provinciale (LP n.13/2021).

Piani Provinciali

L'attività di pianificazione degli interventi non è autonoma ma inserita nell'ambito della programmazione provinciale inerente all'ambito sociale e sanitario.

I Piani sociali hanno un orizzonte temporale di 5 anni (LP n.13/1991, art.2), ma vengono rinnovati e non sostituiti, arrivando ad avere una durata pari a 10-15 anni. Possiamo così fare riferimento all'ultimo piano approvato per il periodo 2007-2009. In tale Piano gli interventi antiviolenza sono ricompresi tra quelli a favore della famiglia; gli obiettivi che vengono individuati mirano a consolidare e rafforzare la consulenza e i servizi residenziali a favore delle donne e dei loro figli, prevedendo anche un possibile accesso agevolato alle abitazioni sociali per le donne assistite dai consultori territoriali e dimesse dalle strutture residenziali del servizio Casa delle donne. Inoltre, viene evidenziata la necessità di migliorare le azioni di rete tra il servizio Casa delle donne, i servizi sociali delle Comunità comprensoriali, i servizi sanitari, i tribunali e le forze dell'ordine, oltre alla qualificazione e all'addestramento di tutti i soggetti coinvolti. Si indica anche la necessità sia di migliorare il collegamento tra il servizio provinciale preposto alle politiche di parità e i Comitati per le pari opportunità operanti sul territorio provinciale, sia di intraprendere maggiori iniziative di sensibilizzazione sul tema. Nel Piano viene dedicata un'attenzione specifica agli uomini e padri in situazioni di grave crisi e, in tale contesto, tra le misure individuate vi è l'elaborazione e il finanziamento di misure e progetti di rieducazione di uomini violenti e di uomini vittime di violenza. Nel Piano, infine, viene fissato il fabbisogno di posti presso il servizio Case delle Donne: al 2006 risultavano 41 posti disponibili con un fabbisogno pari a 4 posti.

Il più recente Piano sanitario 2016-2020, inserisce, nell'ambito dell'integrazione fra il settore sanitario e quello sociale, l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria sul territorio con una collaborazione fra i servizi che vi operano e l'ampliamento delle prestazioni fornite dai distretti sanitari e sociali. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, tende ad implementare interventi mirati e rivolti ad alcune categorie obiettivo, tra cui individua come target "donne e famiglie". Gli obiettivi sono quelli di migliorare la tutela delle

persone che subiscono violenze domestiche, anche coordinando l'attività degli ospedali, dei medici sul territorio, delle associazioni di tutela delle vittime e dei consultori. Tale obiettivo vuole essere perseguito attraverso l'erogazione di corsi d'aggiornamento specifici dedicati alla violenza sulle donne, soprattutto per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di pronto soccorso e volontari; i corsi di aggiornamento sono ritenuti veicolo per accrescere la consapevolezza del fenomeno e utili ad un addestramento finalizzato a individuare procedure concrete in caso di sospetta violenza. Viene evidenziato che esistono già alcune forme di collaborazione fra gli ospedali del territorio e le strutture di accoglienza e protezione delle donne. Si tratta, tuttavia, di riferimenti generici senza alcun cenno ad esperienze puntuali (DGP n.1331/2016).

C. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Governance provinciale

Titolo Atto	Anno	Tipologia/N.
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano	1991	LP 13
Approvazione del regolamento interno della consulta provinciale dell'assistenza sociale	1998	DGP 4751
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie	2021	LP 13

L'Alto Adige, in base allo Statuto di Autonomia, ha da sempre competenza legislativa primaria nel settore sociale. Il sistema di prestazioni e servizi sociali è organizzato e gestito direttamente dalla Provincia e in parte da altri enti pubblici e privati, mentre competono sempre alla Provincia la regolamentazione, il coordinamento e la vigilanza sull'offerta di servizi e sulle prestazioni.

Al fine dell'attuazione di misure antiviolenza la Provincia: promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione e interventi volti a diffondere una cultura fondata sulla pari dignità, la valorizzazione e il rispetto tra i generi, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate; favorisce l'integrazione tra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e reti locali fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni; sostiene su tutto il territorio provinciale la presenza e le attività del servizio "Casa delle donne", con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psico-sociale e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia; promuove la formazione e l'aggiornamento delle operatrici del servizio "Casa delle donne" e di altri operatori e operatrici che, nell'ambito della propria attività, entrano comunque in contatto con donne in situazione di violenza; contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, allusioni, linguaggi verbali e non verbali lesivi della dignità della donna, a prescindere dal mezzo e dalla forma utilizzati e dal luogo di pubblicazione o diffusione; incoraggia il settore della comunicazione e dei media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla

definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità; promuove la collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza; sostiene gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere; favorisce la diffusione sul territorio provinciale del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking; promuove e sostiene la rilevazione e il monitoraggio periodico del fenomeno della violenza di genere e degli interventi attuati, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti; assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà; ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, stalking e altri atti di violenza contro le donne (fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera di parità della Provincia), devolvendo l'eventuale risarcimento a progetti di prevenzione della violenza contro le donne; promuove e sostiene una rete di tutela delle donne con background migratorio, nonché interventi per la loro presa in carico, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono anche attività a favore dei/delle migranti, al fine di individuare le vulnerabilità multiple e facilitare così l'accesso ai servizi specializzati; promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività a favore delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la realizzazione e l'attuazione di misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento contro le donne con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica e fornire loro un'adeguata assistenza.

Inoltre La Provincia promuove l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di linee guida per i seguenti ambiti: interventi di sostegno a favore di donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza; interventi a tutela di minori vittime di violenza assistita; interventi rivolti agli autori di violenza di genere; collaborazione tra i servizi sociali e i servizi "Casa delle donne"; soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

Tra gli organismi del servizio sociale provinciale vi è la Consulta provinciale dell'assistenza sociale, che è l'organo consultivo dell'amministrazione provinciale in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Nell'ambito della sezione "donne" si esprime sugli atti di programmazione, sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale e sui criteri di ripartizione del fondo sociale provinciale anche relativamente agli interventi in materia di violenza (LP n.13/1991 art. 3 e 4; DGP n.4751/1998).

Presso la ripartizione provinciale competente in materia di politiche sociali è istituito il Tavolo di coordinamento permanente, coordinato dall'ufficio provinciale competente in materia di interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche e delle misure a favore delle donne vittime di violenza. Ha composizione mista, sia tecnica che politica: direttore/direttrice dell'ufficio provinciale

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



IRPPS

Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità